

Michele Pedone

APUD ACTA

**Studi sul processo romano alla luce
della documentazione papirologica
(IV-VI sec. d.C.)**

- I -



G. Giappichelli Editore

APUD ACTA

Studi sul processo romano alla luce
della documentazione papirologica
(IV-VI sec. d.C.)

Michele Pedone

APUD ACTA

Studi sul processo romano alla luce
della documentazione papirologica
(IV-VI sec. d.C.)

- I -



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2020 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-9245-4 (ebook - pdf)

Questa ricerca si inserisce nel quadro del progetto PLATINUM (Papyri and Latin Texts. Insights and Updated Methodologies. Towards a Philological, Literary and Historical Approach to Latin Papyri), finanziato dall'European Research Council (ERC-StG 2014 n° 636983), all'interno del programma di Ricerca ed Innovazione Horizon 2020. Principal Investigator: Maria Chiara Scappaticcio, Università degli Studi di Napoli 'Federico II'.

Volume pubblicato con un contributo dell'università di Pisa, sui fondi di ateneo 2018, 2019 e Open Access prof. Petrucci.

Publicato nel mese di ottobre 2020
presso la G. Giappichelli Editore – Torino

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Prefazione</i>	VII
Capitolo Primo	
BREVE INTRODUZIONE AI VERBALI PROCESSUALI SU PAPIRO	1
Capitolo Secondo	
RIEDIZIONE DI P.MICH. INV. 4014 (<i>CHLA</i> V 292, 353 D.C.)	7
1. Il reperto	7
2. Testo e commento	10
3. <i>Super constituendo pagarcha</i> : il P.Mich. inv. 4014 e la nomina del <i>praepositus pagi</i>	15
4. Possibile afferenza del P.Mich. inv. 4014 all'archivio ossirinchi- ta di P.Mich. XX	18
Capitolo Terzo	
NOTE A MARGINE DI P.MICH. VII 463	21
1. Il reperto e il testo	21
2. Il possibile contributo di un passo di Teofilo ai fini dell'identifica- zione del <i>praeses</i> e della datazione	23

Capitolo Quarto

CECI N'EST PAS UNE PROCÉDURE PAR RESCRIT.

VECCHIE E NUOVE IDEE SU UN VERBALE

PROCESSUALE DI ETÀ GIUSTINIANEA

27

1. Il P.Berol. inv. 2745 e la dottrina della procedura per rescritto 27
2. Il P.Berol. inv. 2745: il reperto e il testo 30
3. La vicenda processuale riportata nel verbale 34
4. Le interpretazioni del testo nella dottrina del Novecento: l'opinione di Mitteis 36
5. (*Segue*). La tesi di Collinet e Andt 39
6. (*Segue*). I rilievi di Steinwenter 42
7. (*Segue*). Le osservazioni di Fliniaux 44
8. Ridatazione e rivalutazione complessiva del documento 46
9. (*Segue*). Osservazioni sulla forma e sulla notifica della domanda di citazione 49
10. (*Segue*). *Editio, aestimatio e subscriptio* 55

Capitolo Quinto

IL CONTRIBUTO DEI VERBALI PROCESSUALI

ALL'INTERNO DELLA STORIOGRAFIA GIURIDICA:

PRIMI RISULTATI

67

Bibliografia

73

Indice delle fonti

83

PREFAZIONE

Il presente volume raccoglie alcuni risultati emersi nel contesto dell'assegnato di ricerca 'Analisi materiale e storica di testi documentari latini e bilingui latino-greci e di letteratura giurisprudenziale su papiro', finanziato dal progetto Platinum ERC (StG. 636983 – P.I. Prof.ssa Maria Chiara Scappaticcio), in corso di svolgimento presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli.

Il lavoro presentato di séguito si propone di offrire alla comunità scientifica una prima occasione di discussione sulle informazioni contenute nei verbali processuali su papiro datati tra il IV e il VI sec. d.C., con la prospettiva di precludere al compimento di un più esteso studio sull'argomento. Si tratta, dunque, di un *work in progress*, che attraverso questi primi saggi auspica di stimolare un dibattito proficuo sul tema. In quest'ottica, la pubblicazione in formato digitale costituisce un tentativo di consentire una più agile diffusione dei contenuti, al fine di agevolarne l'accessibilità da parte dei potenziali utenti, conformemente alle finalità cui aspira lo European Research Council.

Questo studio nasce all'interno di un gruppo di ricerca, e in quanto tale ha beneficiato dell'apporto continuo di tutti i suoi componenti. Un sentito ringraziamento, pertanto, è dovuto alla Prof.ssa Maria Chiara Scappaticcio dell'Università di Napoli, che costantemente ne promuove e coordina l'attività, e a tutti i partecipanti al progetto, e in particolare ad Andrea Bernini, Lucia C. Colella, Valeria Fontanella, Dario Internullo, Giulio Iovine, Alessia Pezzella, Ornella Salati e Antonio Stornaiuolo.

Il Prof. Aldo Petrucci dell'Università di Pisa ha incoraggiato e reso possibile la nascita di questo libro, guidandone l'autore come un maestro fa con l'allievo.

Si ringrazia il Prof. Bernhard Palme dell'Università di Vienna per i cortesissimi suggerimenti su alcuni punti della trattazione. Un pensiero grato va anche alle colleghe Linda De Maddalena e Julia-Katharina Horn per il sup-

porto bibliografico a distanza, fondamentale durante la corrente pandemia da COVID-19, e ad Alessia, Elena, Erika, Fulvio e Stefano per la preziosa collaborazione nella correzione delle bozze.

La responsabilità di quanto scritto, ovviamente, rimane dell'autore, che dedica questo libro a tutte le persone che ha trascurato per scriverlo.

Capitolo Primo

BREVE INTRODUZIONE AI VERBALI
PROCESSUALI SU PAPIRO

Nel contesto della raccolta e (ri)edizione sistematica dei testi latini su papiro, pergamena e *ostrakon* che saranno pubblicati nel *Corpus of Latin Text on Papyrus (CLTP)* – oggetto del progetto PLATINUM (*Papyri and Latin Texts: Insights and Updated Methodologies*, ERC-StG 636983, P.I. Maria Chiara Scappaticcio) – una delle tipologie documentarie più rappresentate tra il IV e il VII sec. d.C. è costituita dai verbali di dibattiti processuali.

Si tratta di una categoria di testi contraddistinta da una serie di caratteristiche costanti, in gran parte già evidenziate dagli studi che in generale si sono occupati del tema¹. Sul piano linguistico, l'elemento più evidente delle minute giudiziali nelle province orientali è senza dubbio quello dell'alternanza di latino e greco²: il primo si trova per lo più in alcune sezioni

¹ Tra i lavori più significativi in materia v. R.A. COLES, *Reports of Proceedings in Papyri*, Bruxelles, 1966; R. HAENSCH, *Typisch römisch? Die Gerichtsprotokolle der in Aegyptus und den übrigen östlichen Reichsprovinzen tätigen Vertreter Roms*, in H. BÖRN, N. EHRHARDT, J. WIESEHÖFER (curr.), *Monumentum est instrumentum inscriptum*, Stuttgart, 2008, pp. 117-126; B. PALME, *Die bilinguen Prozessprotokolle und die Reform der Amtsjournale im spätantiken Ägypten*, in M. GAGARIN, A. LANNI (curr.), *Symposion 2013*, Wien, 2014, pp. 401-427; ID., *Libellprozess und Subskriptionsverfahren*, in G. THÜR, U. YFTACH, R. ZELNICK-ABRAMOVITZ (curr.), *Symposion 2017*, Wien, 2018, pp. 257-275; J.-D. RODRÍGUEZ-MARTÍN, *Protocolos procesales en dos lenguas: un ejemplo en un papiro de Montserrat*, in *Index*, 44 (2016), pp. 123-140; J.-L. FOURNET, *La pratique du latin dans l'Égypte de l'Antiquité tardive*, in A. GARCEA, M. ROSELLINI, L. SILVANO (curr.), *Latin in Byzantium*, 1, Turnhout, 2019, pp. 76-79.

² Sul punto v. J.N. ADAMS, *Bilingualism and the Latin Language*, Cambridge, 2003, pp. 383-390. Un caso particolare è rappresentato da *P.Cair.Masp.* III 67329 (TM 18454; Afrodito, 524 d.C.), verbale di un processo di fronte al *defensor civitatis*, ove ricorre anche un toponimo scritto secondo l'ortografia copta; sul punto si rinvia a M. PEDONE, *Note minime sul plurilinguismo latino-greco-egiziano in un tardo dibattito processuale da Afroditi*

‘protocolli’ del verbale – l’indicazione della data, del luogo e talora anche della tipologia di udienza (pubblica o *in secretario*³), l’identificazione dei soggetti che prendono la parola, il resoconto di alcuni fatti accaduti durante il dibattimento (quali l’ingresso o l’uscita di persone⁴, la lettura di un atto⁵ o l’impiego di mezzi di tortura⁶) – e, fino al 397 d.C., nelle decisioni dei magistrati⁷; il greco, invece, è tendenzialmente impiegato per riportare, con l’uso del discorso diretto, gli interventi delle parti. Si noti che questa peculiare struttura trova nella documentazione papirologica le sue attestazioni più frequenti, ma non mancano esemplari di testi analoghi nel materiale epigrafico⁸ e anche nelle fonti giuridiche di tradizione manoscritta⁹.

to, in corso di pubblicazione per gli atti della tavola rotonda internazionale *Latino e Copto: lingue, letterature e culture a confronto*.

³ Si vedano per esempio P.Lips. inv. 218 (TM 40818; Arsinoite?, 310/327 d.C.) e P.Oxy. LXIII 4381 (TM 22144; Ossirinco, 375 d.C.); sulle udienze *in secretario* v. F. GRELLE, «*Judices*» e «*tribunalia*» nella documentazione epigrafica della «*Regio Secunda*», in C. CASTILLO (cur.), *Epigrafia Juridica Romana*, Pamplona, 1989, pp. 115-123.

⁴ V. per esempio P.Mich. inv. 3328 (TM 69892; documento che in *ChLA* V 2018 *ro* Marichal ascriveva alla Palestina del IV sec. d.C., ma che più probabilmente appare scritto in Egitto tra fine V e VI sec. d.C.): *et cum exisset*; SPP XII 14 A (TM 70107; Egitto, circa 433 d.C.): *et cum benisset* (!).

⁵ Si vedano, anche qui a titolo esemplificativo, P.Ross.Georg. V 18 (TM 17525; Egitto, 212/213 d.C.); SPP XII 14 A; P.CtYBR inv. 2043 (inedito; Egitto, IV-V^o): *l(egatur)*; P.Abinn. 63 (FIRA III 172 = TM 16868; Dionisiade, 350 d.C.) e P.Oxy. XVI 1876-1879: *et recitavit*.

⁶ P.Oxy. LI 3619 (TM 15352; Ossirinco, 325 d.C.): *quo vexato*; P.Lips. I 40 (TM 33700; Ermopoli, ante 381 d.C.): *et cumque buneuris caesus fuisset*. Sull’uso della tortura nel processo romano v. J. ARCE, *Sub eculeo incurvus: tortura e pena di morte nella società tardo romana*, in *Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana*, 11, Napoli, 1997, pp. 364-368.

⁷ C. 7.45.12. (Imp. Honor. Arcad. Iuliano procons. Africae) *Iudices tam Latina quam Graeca lingua sententias proferre possunt*.

⁸ HAENSCH, *Typisch römisch*, p. 118, n. 4: si tratta di SEG LVIII 1536 (Denizli, 129 d.C.), di SEG XVII 759 (Dmeir, 216 d.C.) e di SEG XIII 625 (Afyonkarahisar, 200-237 d.C.). Un esempio più tardo è rappresentato da iscrizione di Dydimi del 1.4.533 d.C. (SEG LIV 1178 = AE 2004 1410) che riporta un rescritto di Giustiniano e un estratto da un verbale di *gesta municipalia*: v. D. FEISSEL, *Un rescrit de Justinien découvert à Didymes (1^{er} avril 533)*, *Chiron*, 34 (2004), pp. 285-365 [*Documents, droit, diplomatique*, Paris, 2010, pp. 251-324].

⁹ In generale sul tema v. E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Atti del II Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, 2, Firenze, 1971, pp. 1001-1011 [*Scritti giuridici*, 6, Napoli, 1996, pp. 183-193]. Emblematico, per la struttura testuale e linguistica, è CTh. 8.15.1, sul quale v. *infra* nel testo; benché

Questo materiale rappresenta una risorsa di enorme valore sul piano storiografico, in particolare (ma non solo) ai fini della ricostruzione della procedura giudiziaria romana, delle competenze, delle qualifiche e della propopografia dei magistrati a essa deputati, oltre che per lo studio del rapporto tra giurisdizione civile e militare¹⁰.

interamente in latino, v. anche CTh. 7.20.2 (Imp. Const.) *Cum introisset principia et salutatus esset a praefectis et tribunis et viris eminentissimis, adclamatum est: «Auguste Constantine, dii te nobis servant: vestra salus nostra salus: vere dicimus, iurati dicimus». Adu-nati veterani exclamaverunt: «Constantine A. quo nos veteranos factos, si nullam indulgentiam habemus?» Const. A. dixit: «Magis magisque conveteranis meis beatitudinem augere debeo quam minuere.» Victorinus veteranus dixit: «Muneribus et oneribus universis locis conveniri non sinamur.» Const. A. dixit: «Apertius indica; quae sunt maxime munera, quae vos contumaciter gravant?» Universi veterani dixerunt: «Ipse perspicis scilicet.» Const. A. dixit: «Iam nunc munificentia mea omnibus veteranis id esse comcessum perspicuum sit, ne quis eorum nullo munere civili neque in operibus publicis conveniatur neque in nulla collatione neque a magistratibus neque vectigalibus. In quibuscumque nundinis interfuerint, nulla proponenda dare debebunt. Publicani quoque, ut solent agentibus super compellere, ab his veteranis amoveantur; quiete post labores suos perenniter perfruantur.»; v. C. PHARR, *The text and interpretation of the Theodosian Code 7.20.2*, in *AJPh*, 67/1 (1946), pp. 16-28; D. LIEBS, *Ulpiani Opiniorum libri VI*, in *TR*, 61/2 (1973), pp. 284-285; A. MARCONE, *A proposito di Codex Theodosianus 7.20.2*, in *ZPE*, 70 (1987), pp. 225-228; S. CONNOLLY, *Constantine Answers the Veterans*, in S. MCGILL, C. SOGNO, E. WATTS (curr.), *From the Tetrarchs to the Theodosians: Later Roman History and Culture 284-450 CE*, Cambridge, 2010, pp. 93-114; A. DE FRANCESCO, *Note sull'«anzianità di servizio» nel lessico della legislazione imperiale romana*, in *Diritto @ Storia*, 11 (2013), pp. 13-14; sull'incerta datazione della costituzione v. F. CASTAGNINO, *Le tabulae di Brigetio e di Durostorum. Una constitutio sui privilegi di milites e veterani: lo status quaestio-nis*, in *Cultura Giuridica e Diritto Vivente*, 7 (2020), p. 11, n. 28; il passo si ritrova, con minime ma interessanti interpolazioni legate al mutato clima religioso, anche in C. 12.46.1.*

¹⁰La bibliografia in materia è abbondante e composita. Tra gli studi principali spicca, per l'età del principato, G. FOTI TALAMANCA, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano*, 1-2.2, Milano-Napoli, 1974-1984. Sulla procedura *per libellum* v. *infra*, Cap. IV, e K. WIEDING, *Der justinianeische Libellprozess. Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik des ordentlichen Civilprozess wie zur Beurtheilung der gegenwärtigen Reformbestrebungen*, Wien, 1865; A. VON BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, 3.3, Bonn, 1866, p. 242 ss.; P. COLLINET, *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745 et la procédure par rescrit*, in *Reg*, 2/1-2 (1921), pp. 70-81; ID., *La procédure par libelle*, Paris, 1932; L. WENGER, *Neue Libellpapyri*, in *Raccolta di scritti in onore di Giacomo Lumbroso*, Milano, 1925, pp. 325-334; A. STEINWENTER, *Neue Urkunden zum byzantinischen Libellprozesse*, in *Abhandlungen zur antiken Rechtsgeschichte: Festschrift für Gustav Hanausek*, Graz, 1925 (?), pp. 36-51; ID., *Die Litiskontestation im Libellprozesse*, in *ZRG*, 50 (1930), pp. 184-211; ID., *Die Anfänge des Libellprozesses*, in *SDHI*, 1 (1935), pp. 132-152; ID., *Zur Gliederung des Verfahrens im Libellprozeß*, in *Festschrift für Leopold Wenger*, 1, München 1944, pp. 180-203; E. BETTI, *Struttura e funzione pro-*

Malgrado la ricchezza di informazioni contenuta in questa tipologia di testi, essi non sono ancora stati oggetto di una ricerca approfondita da parte della romanistica. La letteratura scientifica sul tema consta esclusivamente di brevi saggi a carattere trasversale e di alcuni spunti presenti nelle edizioni dei singoli reperti. Ad oggi, pertanto, manca uno studio di taglio monografico che sottoponga a un completo e aggiornato riesame i documenti dell'età del dominato.

Le ricerche raccolte in questo breve volume intendono presentare i primi risultati di un'indagine basata su un approccio multidisciplinare a tale genere di *acta*. Questo tipo di lavoro si propone obiettivi progressivi, ognuno corrispondente a un differente stadio di elaborazione. Il primo, il più immediato, si basa sull'analisi materiale diretta dei papiri ed è finalizzato a presentare una nuova e più affidabile edizione dei testi analizzati. Il secondo, intermedio, mira a conseguire una migliore intelligenza dei singoli documenti attraverso una proposta di inserimento del testo in un contesto (storico, istituzionale, giuridico), maturata alla luce dei significativi progressi resi possibili dall'avanzamento generale degli studi, dalla crescente quantità di reperti epigrafici e papirologici editi, nonché dalla maggiore fruibilità dei dati derivanti dallo sviluppo delle *digital humanities*.

I risultati presentati nelle conclusioni¹¹ si collocano su questo secondo

cessuale dei libelli conventionis e contradictionis, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano (Bologna e Roma 17-18 aprile 1933)*, 2, Pavia, 1935, pp. 143-157. PALME, *Libellprozess*, pp. 257-285; S. SCIORTINO, *Il nome dell'azione nel libellus conventionis giustiniano*, Torino, 2018. Sul rapporto tra giurisdizione civile e militare v. J.-M. CARRIÉ, *Séparation ou cumul? Pouvoir civil et autorité militaire dans les provinces d'Égypte de Gallien à la conquête Arabe*, in *AnTard*, 6 (1998), pp. 105-121; B. PALME, *Spätromische Gerichtbarkeit in den Papyri*, in H.-A. RUPPRECHT (cur.), *Symposion 2003*, Wien, 2006, pp. 375-408. Su rilevanti profili dell'amministrazione della giustizia sul *limes* orientale si sofferma G. MEROLA, *Per la storia del processo provinciale. I papiri del Medio Eufrate*, Napoli, 2012. Sull'accesso alla tutela giurisdizionale v. D. SIMON, *Zur Zivilgerichtsbarkeit im spätbyzantinischen Ägypten*, in *RIDA*, 18 (1971), pp. 623-657; B. KELLY, *Petitions, Litigation, and Social Control in Roman Egypt*, Oxford, 2011. Sulle figure magistratuali più frequentemente coinvolte nell'esercizio della giurisdizione si vedano, anche qui limitandoci a cenni bibliografici essenziali: per lo *iuridicus Alexandriae/Aegypti* H. KUPISZEWSKI, *The iuridicus Alexandriae*, in *JJP*, 7-8 (1953-1954), pp. 187-204; FOTI TALAMANCA, *Ricerche*, cit., 2.1, pp. 187-191, e 2.2, pp. 67-127; R. HAENSCH, *Im Schatten Alexandrias: Der iuridicus Aegypti et Alexandriae*, in ID. (cur.), *Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum*, Warsaw, 2016, pp. 165-182; una lista dei *iuridici* attestati si trova in N. KRUIT, K.A. WORP, *P.Vindob. G 31701 verso: A Prefectural (?) Hypographe*, *Tyche*, 16 (2001), pp. 91-96; sul *defensor civitatis* v. *infra*, Cap. V, nt. 9.

¹¹ Cap. V.

grado del percorso di ricerca, e hanno la funzione di offrire un primo bilancio delle potenzialità dischiuse da tale modello di studio. Ciò in vista di un terzo e ulteriore scopo, che si pone in una prospettiva più generale, e consiste in una proposta di ricostruzione d'insieme del fenomeno processuale per come esso emerge dalla documentazione papirologica complessivamente intesa, valutando in ultima analisi in che modi e in che termini questo tipo di fonti possa contribuire a fornire una più compiuta ricostruzione dell'esperienza giuridica romana a partire dell'età tetrarchica.

Nel presente volume saranno presentate le riedizioni di tre resoconti giudiziari. I primi due documenti, conservati presso la Hatcher Graduate Library di Ann Arbor, sono stati esaminati a partire da immagini digitali ad alta definizione, liberamente accessibili sulla piattaforma *APIS (Advanced Papyrological Information System)* dell'Università del Michigan¹². Nel caso di *P.Mich. inv. 4014 (ChLA V 292)* si tratta di un testo frammentario su papiro rispetto al quale Marichal dichiarò di essersi limitato a fornire una trascrizione letterale e parziale, 'non une véritable édition'¹³; si tenterà in questa sede di offrirne un'integrale rilettura sul piano testuale e contenutistico. Quanto al *P.Mich. VII 463*, invece, le differenze nel testo qui pubblicato investono fondamentalmente un singolo passaggio, che tuttavia è suscettibile di apportare nuove informazioni sul piano della cronologia e dei *praesides* egiziani.

Il terzo verbale processuale esaminato è *P.Berol. inv. 2745*, papiro conservato presso l'Ägyptisches Museum und Papyrussammlung di Berlino, che è stato oggetto di diverse proposte di lettura testuale e interpretazione giuridica tra gli anni '20 e '30 del secolo scorso ed è poi stato 'dimenticato' dalla romanistica.

Tutti i testi sono corredati da un'introduzione relativa ai profili materiali e paleografici, da un apparato critico atto a dar conto delle precedenti edizioni, da un commentario *ad lineas* e/o da un'esegesi complessiva dei più rilevanti profili scientifici emergenti dalla nuova edizione.

¹² Banca dati accessibile al sito web <https://quod.lib.umich.edu/a/apis> (consultato il 10.8.2020). Sulla formazione della collezione del Michigan v. A.E. BOAK, *The Building of the University of Michigan Papyrus Collection*, in *The Michigan Alumnus (Quarterly Review)*, 66/10 (1959), pp. 35-41 (disponibile anche in una versione riadattata all'indirizzo: https://apps.lib.umich.edu/files/collections/papyrus/exhibits/introduction/from_egypt_1.new.html – consultato il 10.8.2020); T. GAGOS, *The University of Michigan Papyrus Collection: Current Trends and Future Perspectives*, in *Atti del XXII Congresso Internazionale di Papirologia (Firenze 1998)*, Firenze, 2001, pp. 512-537.

¹³ *ChLA V*, pp. 22 e 30.

Capitolo Secondo

RIEDIZIONE DI P.MICH. INV. 4014 (*ChLA* V 292, 353 D.C.)

SOMMARIO: 1. Il reperto. – 2. Testo e commento. – 3. *Super constituendo pagarcha*: il P.Mich. inv. 4014 e la nomina del *praepositus pagi*. – 4. Possibile afferenza del P.Mich. inv. 4014 all'archivio ossirinchi di P.Mich. XX.

1. *Il reperto*

Il P.Mich. inv. 4014, pubblicato da Robert Marichal nel 1975 come *ChLA* V 292 (TM 69893), è un frammento di papiro di colore beige e di forma *grosso modo* quadrata, alto 24,6 cm e largo 26 cm. Fu venduto nel marzo 1925 all'Università del Michigan da Maurice Nahman, tra i più noti antiquari attivi al Cairo all'epoca¹, e faceva parte di un cospicuo lotto di papiri provenienti da Ossirinco².

Il testo è stato vergato lungo le fibre in inchiostro nero, parzialmente evanido, con un calamo dalla punta piuttosto fine e rigida. Il supporto è mutilo ai lati, il margine superiore (circa 1 cm) e quello inferiore (circa 6 cm) sono parzialmente visibili; la perdita di testo sul lato destro è difficilmente quantificabile, mentre sulla sinistra – stando alle possibili integrazioni delle ll. 1, 5 e 9 – sono probabilmente cadute non più di quindici lettere.

¹J. CAPART, *Maurice Nahman*, in *CE*, 22/44 (1947), pp. 300-301; P. DAVOLI, *Papiri, archeologia e storia moderna*, in *A&R*, 1-2 (2008), p. 104; E. DOSPEL WILLIAMS, "Into the hands of a well-known antiquary of Cairo": *The Assiut Treasure and the Making of an Archaeological Hoard*, in *West* 86th, 21/2 (2014), pp. 259-260.

²*ChLA* V, p. 30; Michigan *APIS*: https://quod.lib.umich.edu/a/apis/x-2134/4014R.TIF?from=index;lasttype=boolean;lastview=reslist;resnum=2;size=50;sort=apis_inv;start=1;subview=detail;view=entry;rgn1=apis_inv;select1=regex;q1=4014 (consultato il 10.8.2020). Sul punto v. *infra*, § 4.

Il documento, disposto su un'unica colonna di scrittura, mostra le consuete caratteristiche di *mise en page* dei verbali processuali: il primo rigo è occupato da una sorta di titolo (in cui si legge la datazione consolare) in un'ornata scrittura di cancelleria di modulo grande, la quale costituisce una rielaborazione della corsiva antica romana (v. in particolare il disegno capitale di *a* e la caratteristica *b panse à gauche*) ed è fundamentalmente analoga – nelle forme e nella funzione – alla cd. *scrittura grande* dei protocolli ravennati³; quando il presidente dell'udienza prende la parola (ll. 5 e 9), i suoi interventi sono sempre posti al principio di una nuova linea (in questo caso, mancando la porzione sinistra, è solo presumibile che queste nuove linee fossero in *ekthesis*, e cioè con un rientro a sinistra, normalmente di un paio di lettere)⁴ e sono separati dal testo seguente attraverso un *vacat* orizzontale (3,5 cm alla l. 7); l'abbreviazione *d(ixit)*, che introduce il discorso diretto, è segnalata attraverso un lungo tratto obliquo che interseca l'asta di *d*.

Ciò in cui questo papiro si distingue dai dibattiti di processo coevi è invece l'impiego, per riferirsi al *praeses provinciae*, di una scrittura latina ingrandita dal *ductus* posato ma dalle forme corsive (*litterae communes*, diversamente dalla l. 1); questo uso, dalle finalità chiaramente distintive, non ha precedenti nei papiri più antichi e ritrova un parallelo esatto soltanto in *PSI XIII 1309* (TM 35065; comunemente datato al V sec. d.C. su base paleografica, ma forse da ricollocare in un'età più vicina al nostro papiro). Il resto del testo vede invece il normale alternarsi di corsiva nuova latina e corsiva greca, reciprocamente assai vicine nelle forme delle lettere analoghe (*a/α*, *e/ε*, *h/η* ecc.), secondo il paradigma di *koiné* scrittoria già ben affermato nel IV sec. d.C.⁵. Malgrado i diversi stili grafici in esso presenti, è

³ Sul punto v. J.-O. TJÄDER, *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati e il suo posto nella storia della corsiva antica latina e nella diplomatica romana e bizantina dall'Egitto a Ravenna*, in *StudRomagn*, 3 (1952), pp. 173-221; D. FEISSEL, *Deux modèles de cursives latines dans l'ordre alphabétique grecque*, in *P.Worp*, pp. 53-64 [= *Documents, droit, diplomatique*, Paris, 2010, pp. 541-551]; L. IANNACCI, M. MODESTI, A. ZUFFRANO, *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria pubblica e legislazione*, in *LR*, I (2012), pp. 89-119; F. MANSERVIGI, M. MEZZETTI, *The Didyma Inscription: Between Legislation and Palaeography*, in M. HILGERT, *Understanding Material Text Cultures*, Berlin-Boston, 2016, pp. 203-242.

⁴ I paralleli sono numerosissimi e l'uso è costante: oltre al *P.Mich.* VII 463 (di cui *infra* al § 3) si vedano per esempio *P.Sakaon* 33 e 34 (TM 13051 e 13052; Theadelphia, 318-321 d.C.) e *P.Abinn* 63.

⁵ In tema v. G. CAVALLO, *La κοινή scrittoria greco-romana nella prassi documentaria di età bizantina*, in «*JÖByz*» XIX (1970), pp. 1-31 [ora in ID., *Il calamo e il papiro. La scrittura greca dall'età ellenistica ai primi secoli di Bisanzio*, Firenze, 2005, pp. 43-71].

comunque assai probabile che l'intero documento sia stato scritto da un unico scriba di cancelleria, abile nell'utilizzo di più grafie (cd. *duplex manus*)⁶.

Vari elementi inducono a ritenere che il frustulo inedito inventariato con il numero 4014 A, pur facendo parte dal medesimo lotto, appartenga a un diverso papiro⁷: oltre al diverso aspetto materiale (colore e finezza delle fibre), alcune caratteristiche paleografiche, linguistiche e contenutistiche suggeriscono che si tratti di un dibattito processuale di V sec. d.C., di cui rimangono unicamente frammenti di testo greco provenienti dall'estremità destra di una colonna di scrittura. Sul piano paleografico, alla terza e ultima linea del fr. 4014 A, benché conservata solo in parte, è chiaramente visibile una semicorsiva cancelleresca greca di modulo più grande, una scrittura distintiva adoperata costantemente nei verbali processuali a partire dal V sec. d.C. per mettere in risalto anche sul piano grafico la superiorità gerarchica dell'ufficiale che presiede l'udienza⁸; in particolare, la morfologia delle lettere ricorda le omologhe grafie di *P.Worp 27* (TM 115557; 433 d.C.)⁹ e *P.Thomas 24* (TM 78801; tardo IV-V sec. d.C.)¹⁰. Nel *P.Mich. inv. 4014*, invece, le esternazioni in aula dell'ufficiale giudicante – benché riportate anch'esse in una scrittura ingrandita e posata – sono ancora in latino, secondo l'uso che sembrerebbe essere stato in vigore fino alla già menzionata costituzione di Onorio e Arcadio del 397 d.C.¹¹. Queste differenze

⁶ Sul fenomeno in ambito librario e documentario v. G. CAVALLO, *Una mano e due pratiche. Scrittura del testo e scrittura del commento nel libro greco*, in M.-O. GOULET-CAZÉ, *Le commentaire entre tradition et innovation. Actes du colloque international de l'Institut des traditions textuelles*, Paris, 2000, pp. 55-64; ID., *Il contributo delle ChLA agli studi paleografici. Tre schizzi*, in P. ERHART, K. HEIDECKER, B. ZELLER (curr.), *Die Privaturkunden der Karolingerzeit*, Dietikon-Zürich, 2009, pp. 237-242. Un esempio è recentemente discusso in A. BERNINI, *Fasce di lana in un papiro latino (P.Masada 723 riedito)*, in *APF*, 44/2 (2018), pp. 313-314.

⁷ L'occasione è gradita per ringraziare il Dr. Brendan Haug dell'Università del Michigan per aver gentilmente messo a mia disposizione, malgrado la chiusura della biblioteca a causa della pandemia di COVID-19, un'ottima fotografia del fr. inv. 4014 A.

⁸ La prima attestazione certa di tale scrittura greca nei resoconti processuali greco-latini è fornita da *P.Kell. I 26* (TM 20290; 389 d.C.); v. in sintesi U. e D. HAGEDORN in *P.Thomas*, p. 218.

⁹ Alla l. 3 del *P.Mich. inv. 4014 A* è possibile leggere] ... $\zeta\iota\omicron\nu$ dove la sequenza $\zeta\iota$ trova un parallelo paleografico molto vicino nell'analoga legatura presente nella stringa] $\zeta\omicron\upsilon\zeta\upsilon$ di *P.Worp 27* (corrispondente alla l. 13 dell'*editio princeps*).

¹⁰ V. in particolare la forma di λ (*P.Mich. inv. 4014 A l. 3* e *P.Thomas 24 l. 10*).

¹¹ V. *supra*, Cap. I, nt. 7.

grafiche e linguistiche (e le conseguenti ricadute sul fronte della datazione) sembrano trovare un *pendant* testuale alla l. 1 del fr. 4014 A, ove è probabilmente leggibile Ἀρχαδίας, riferimento che imporrebbe un *terminus post quem* per il 398 d.C. circa (creazione della provincia di Arcadia), mentre il fr. 4014 – come si vedrà *infra* – risale certamente a un'epoca anteriore, in cui Ossirinco ricadeva sotto la provincia di Augustamnica, come confermato espressamente dalla data consolare presente alla l. 1 e dalla menzione del *praeses Augustamnicae* alle ll. 5 e 9.

La riedizione proposta di séguito, pertanto, presenta il testo del solo P.Mich. inv. 4014.

2. Testo e commento

- ¹ [Dd(ominis) nn(ostris) Constanti]o Augusto [V]I et [Co]n[st]ant[i]o nobilissimo
Caesari iterum co(n)s(ulibus) die x. []
- ² [±9]p[.]r. ε Serenian(us) d(ixit): ‘Ἐπει . . . [.] . . . ὑβ[ι]ῦνxit: ‘Κομιδῆ μὲν κ[.]
. . . . [.] . . . λινοκ[- - -]
- ³ [±8]v. Ἐπειδὴ τοίνυν [.] [.] ες γεγόνασιν, ἀξιοῦσιν ὥς . . [.] ερσ. εἰ συν[- - -]
- ⁴ [±4 κατα]στῆναι παράρχην’. *vac.*
- ⁵ [±10]i . . v(ir) p(erfectissimus) pra[es(es)] Augustamn(icae) d(ixit): ‘Si nullus
ex his eius est aetat[is - - -]
- ⁶ [±11] . . al[ter] in locum eius non a tabulario[- - -]
- ⁷ [±10]nari debebit pagarch[.]a.’ *vac.* Serenian(us) d(ixit): ‘Τοῦτ[ο - - -]
- ⁸ [±9]ων ἀξ[ι]ῶ προνοεῖν Ἀθανάσιον τὸν πολιτευόμενον.’ *vac.*
- ⁹ [±13 v(ir) p(erfectissimus) pr[ae]s(es)] August[a]mḡ(icae) d(ixit): ‘Ut ordo
conveniatur a [- - -]
- ¹⁰ [±12] . praes[en]te eodem super constituendo pa[garcha].’

1]o Augusto [.] . io nobilissimo Caes[are] . . [.] . co(n)s(ulibus) die
x[*Marichal* | *Caesare legendum, cfr. P.Oxy. IV 720 (FIRA III 24)* || 2 p[.] . . . s . . en . . .
im [.] d(ixit) κομιτην εν [.] ο [*Marichal* ||
3]νεπειτητοιμ [. . .] πετοναι . αξ . ρους . . . [.] δυο[*Marichal* || 4] . τηνα .
τουτ[.] . . . [.] *Marichal* || 5] . in initio lineae *Marichal*:]ico dubitanter *Palme*
per litteras | praes[es(es)] A]ugustamḡ(icae) *Rea (P.Oxy. LI p. 47)*: praes[es(es)] Ae]g(ypti)
Marichal || 6] e cu[m] *Marichal* || 7]nori *Marichal*:]nari *Tjäder*
(*ChLA XLVIII 292*) | pagarch[.]a πενιαν . τουτ[*Marichal* || 8] . ναξ πονοειν[.]
 . ων . ειντον *Marichal* || 9] . Xω d(ixit) ut ordo conveniatur a [*Marichal*:
August[i]nus d(ixit) *dubitanter Tjäder (ChLA XLVIII 292)* || 10] . praes[.] . e
(*praes[en]te dubitanter in commentario Marichal* | super constituendo *Tjäder (ChLA*
XLVIII 292): superconstituendo *Marichal*).

- 1: la lettura di questa prima linea è resa particolarmente complessa non solo dalle lacune e dall'inchiostro evanido, ma anche dal probabile leggero disallineamento della porzione sinistra del papiro. Questa, infatti, appare costituita da alcuni frammenti giustapposti o congiunti al frammento principale da poche fibre, il che può comportare un'imperfetta collocazione del supporto. Ciò è evidente alla l. 6, dove una minima rotazione in senso orario della porzione inferiore del papiro ha comportato che la parte sinistra e inferiore della *l* di *alter* siano entrambe spostate più in basso e a sinistra dell'asta, che si trova al di là di una piccola rottura del rotolo. Alla l. 1 dall'immagine digitale sembrerebbe doversi leggere *Jo Augusto I*, ma poiché non vi è alcun anno in cui il consolato sia stato rivestito da un augusto per la prima volta e da un cesare per la seconda volta, è giocoforza pensare che esista una piccola lacuna prima di *I*, idonea ad accomodare un piccolo *V* alto sul rigo che leghi con *I* a formare il numerale sei (la medesima forma 'a *vitis*' di *VI* si ritrova nell'analoga data consolare posta in testa a *P.Sakaon* 34, del 321 d.C.; v. anche la legatura *um* con *u* in alto in *iterum*, sempre alla l. 1 di questo P.Mich. inv. 4014). A questo punto, considerando che il nome del cesare termina sicuramente in *Jio*, le combinazioni consolari possibili sarebbero il 321 d.C. (*Licinio Augusto VI et Licinio nobilissimo Caesare II*) e il 353 d.C. (*Constantio Augusto VI et Constantio nobilissimo Caesare II*). Le dimensioni della lacuna centrale renderebbero *per se* già preferibile la seconda ipotesi, ma a fornire la certezza che il 321 d.C. sia da scartare è la qualifica di *praeses Augustamnicae* del giudice adito (ll. 5 e 9), dal momento che questa provincia fu istituita nel 341 d.C.¹². Ad oggi non sono note datazioni postconsolari provenienti dall'Egitto per il 353 d.C., per cui non è possibile sapere se il documento sia precedente o successivo alla prima attestazione *ad diem* della coppia consolare del 353 d.C., risalente all'11 luglio e proveniente dal nomo Cynopolite (*P.Prag.* I 15 = TM 15297)¹³. Quanto a *Caesari* in luogo di *Caesare*, si tratta di un errore presente anche in *P.Oxy* IV 720 (TM 20419 = *FIRA* III 24; Ossirinco, 247 d.C.). Il luogo dell'udienza, spesso indicato al termine della prima linea del dibattito (in corrispon-

¹²B. PALME, *Praesides und correctores der Augustamnica*, in *AnTard*, 6 (1998), pp. 123-135.

¹³R.S. BAGNALL, K.A. WORP, *Chronological Systems of Byzantine Egypt*², Leiden-Boston, 2004, p. 186.

denza della lacuna destra di questo papiro), è presumibilmente identificabile con il capoluogo della provincia, Pelusio, come nel coevo *P.Oxy.* LXIII 4371 (TM 22134; Ossirinco, comunemente datato tra il 341 e la fine del IV sec. d.C., ma più probabilmente risalente alla metà del secolo e difficilmente posteriore al 375 d.C.).

- 2: il testo della prima parte della linea, che normalmente in questo tipo di verbali contiene l'indicazione dei soggetti presenti in aula, è difficilmente ricostruibile. Le tracce visibili all'inizio, come confermato *per litteras* dal Prof. Bernhard Palme, sarebbero compatibili con la lettura *p[a]ῖρα*, che suggerirebbe un toponimo (come per esempio *Oasis Parva* o *Herakleopolis Parva*); risulta difficile, tuttavia, comprendere come questa possibile indicazione geografica si inserisse nel testo. A Ossirinco il nome *Serenianus* è attestato in altri due papiri datati genericamente al IV sec. d.C.: *P.Oxy.* LVI 3858 (TM 33599), ove sembra trattarsi di un proprietario terriero, e *P.Erl.* 53 (TM 39223), forse un conto di pagamenti di natura fiscale. In mancanza di ulteriori elementi, non sembra possibile sostenere che si tratti del medesimo soggetto, tanto più considerando che il *Serenianus* di questo papiro sembra agire (come avvocato?) per conto di altri (v. comm. *ad l.* 3). Nella letteratura di IV sec. d.C. la locuzione κομιδῆ μέν trova paralleli in Filostorgio (*hist. eccl.* 7, 8) e Libanio (*or.* 53, 5). La lettura λινοκ[, gentilmente suggerita dal Prof. Palme, sembra da riferirsi al termine λινοκαλάμη (lino comune); la menzione di questa pianta nel contesto di un documento di argomento fiscale non apparirebbe fuori luogo, considerando che l'Egitto era sottoposto a un peculiare tributo noto come ἀναβολικόν, consistente in un sistema di fornitura in natura di tessuto e stoppa, prodotti a partire dalla materia prima – appunto, il lino comune – riscossa sotto la responsabilità dei consigli cittadini¹⁴. La possibile integrazione λινοκαταγωγεύς (trasportatore di lino) appare meno probabile sul piano linguistico, essendo tale vocabolo un *hapax legomenon* riportato solo da *P.Oxy.* XLIII 3111 (TM 15989; 257 d.C.).

¹⁴ Sull'*anabolicum* v. S.L. WALLACE, *Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian*, Oxford, 1938, pp. 214-219; R. MAC MULLEN, *The anabolicae species, in Aegyptus*, 38/3-4 (1958), pp. 184-198; A. D'ORS, *P. Ryl. 654 y el «anabolicum»*, in *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli*, 1, Firenze, 1956, pp. 262-267; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Rome, 1989, pp. 340-341; J.A. SHERIDAN, *The Anabolikon*, in *ZPE*, 124 (1999), pp. 211-217.

- 3-4: qui Serenianus presentava al *praeses* le richieste dei suoi mandanti: la fraseologia, introdotta da ἐπειδὴ τοίνυν ed espressa con il verbo ἀξιόω o προσήκει, è tipica di questa sezione dei dibattiti: v. *P.Sakaon* 33 (ἐπεὶ τοίνυν προσήκει ...), *P.Ryl.* IV 654¹⁵ (Ἐπὶ (!) τύνυγ (!) ... προσήκει), *P.Abinn.* 63 (Ἐπειδὴ δὲ καὶ Διονύσιος ἔστηκεν, ἀξιούμεν ...). L'oggetto della richiesta può essere ricostruito sulla base delle ll. 7 e 10, dove certamente si fa riferimento alla designazione di un '*pagarcha*'. A questo punto sembra piuttosto probabile l'integrazione κατα]στῆναι παγάρχην, con καθίστημι inteso nel senso di nominare, come in *P.Cair.Cat.* 10268 (TM 18367; 298-300 d.C.).
- 5-8: la l. 5 conservava, nella frazione sinistra andata perduta, il nome del *praeses* di Augustamnica che presiedeva l'udienza. Rimangono tracce della parte finale del suo nome, forse una *i* seguita da due lettere. La cronologia dei *praesides* di questa regione è parzialmente ricostruibile per il IV sec. d.C. grazie a una discreta quantità di fonti, in gran parte papirologiche¹⁶. Se la lettura della datazione consolare presente alla l. 1 è corretta, e con essa la stima dell'ampiezza della lacuna sinistra, è piuttosto probabile che quest'ultima contenesse il nome *Fl(avius) Arianus Alypius*, attestato in carica in *CPR* V 12 (TM 9869; luglio 351 d.C.) e in *P.Oxy.* LX 4091 (TM = 22571; 352 d.C.) uno degli ultimi *praesides* di Augustamnica a recare il titolo di *vir perfectissimus*¹⁷. Il termine dell'incarico di Alypius non è noto; esso doveva esser cessato già alcuni anni prima della successiva attestazione datata di un altro *praeses*, quella di Pomponio Metrodoro, *vir clarissimus*, risalente al luglio 357 d.C. Che Alypius potesse essere ancora rivestire l'ufficio nel 353 d.C., però, sembra abbastanza plausibile. Tuttavia, la possibilità che le tracce superstiti vadano invece ricondotte al nome di Nikon, che fu forse *praeses* di Augustamnica verso la metà del IV sec. d.C. (*P.Oxy.* XII 1428 = TM 33646), non può essere del tutto esclusa¹⁸. Al di là dei dubbi sull'identità del

¹⁵ TM 17320; Ossirinchi c. 303-350 d.C.

¹⁶ PALME, *Praesides*, cit., pp. 134-135.

¹⁷ Da identificarsi con l'omonimo *praeses* di Pamphilia (*PLRE* I p. 49 s.v. *Fl. Aerianus Alypius* 12) attestato da *IKSide* 64 = *AE* 1958 201 (Side, c. 338-350 d.C.)? L'omonimia è perfetta, il rango coincide e così anche la cronologia, ma le notizie prosopografiche al momento disponibili sembrano insufficienti ad approfondire la questione.

¹⁸ PALME, *Praesides*, cit., p. 134, n. 45. Si ringrazia anche qui il Prof. Bernhard Palme per l'osservazione.

presidente dell'udienza, ciò che sembra potersi intendere abbastanza agevolmente dai resti del suo primo intervento nel verbale è che nessuno dei soggetti segnalati per assumere l'ufficio liturgico di 'pagarcha' avesse un'età appropriata per svolgerlo in luogo di chi era stato originariamente nominato. La sequenza a *tabulario*, più che a un archivio pubblico (*tabularium*)¹⁹, sembra alludere a un *tabularius*, e cioè a uno dei responsabili della tenuta dell'archivio all'interno di un *officium*; in particolare, le fonti giuridiche e papirologiche sembrano attribuire a tali funzionari la tenuta dei registri fiscali. I *tabularii* degli uffici dei governatori provinciali sovrintendevano all'esazione svolta a livello locale dagli *exactores civitatis* e dai *praepositi pagorum*²⁰. Che proprio a quest'ultimo funzionario il *praeses provinciae* si riferisca qui con il termine *pagarcha* – peraltro non attestato altrove in lingua latina²¹ – è estremamente probabile (v. *infra*). Il riferimento è quasi certamente alla sua nomina, per cui un'integrazione del tipo *nomi]nari* o *desti]nari debebit* sembrerebbe opportuna. Benché breve e frammentario, anche il successivo intervento di Serenianus può essere compreso senza particolari difficoltà grazie ai paralleli testuali: l'oggetto della domanda – introdotta nuovamente da ὄξιτω²², forse

¹⁹ Sui *tabularia* imperiali v. G. CENCETTI, *Tabularium principis*, in *Studi di paleografia, diplomatica, storia e araldica in onore di Cesare Manaresi*, Milano, 1953, pp. 133-166 [= *Scritti archivistici*, Roma, 1970, pp. 221-259]; M. VARVARO, *Note sugli archivi imperiali nell'età del principato*, in *AUPA*, 51 (2006), pp. 381-431; in ambiente militare v. invece M. ALBANA, *Osservazioni sui tabularia militari*, in *Annali della Facoltà di Scienze della formazione dell'Università degli studi di Catania*, 10 (2011), pp. 59-76. Sull'organizzazione degli archivi dei governatori provinciali sotto il dominio v. R. HAENSCH, *Die Statthalterarchive der Spätantike*, in M. FARAGUNA (cur.), *Archives and Archival Documents in Ancient Societies*, Trieste, 2013, pp. 333-349, mentre del principato si occupa ID., *Das Statthalterarchiv*, in *ZRG*, 109 (1992), pp. 209-317.

²⁰ V. per esempio C. 10.1.2; 10.2.2; 10.19.1; 10.19.7.1; 10.71.1 e 3; 11.58.1. Sulle competenze fiscali dei *tabularii* negli *officia* provinciali v. DELMAIRE, *Largesses*, cit., pp. 246-249; A. GIARDINA, F. GRELE, *La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, in *MEFRA*, 95/1 (1983), *passim* (spec. pp. 262-263, 291 e 296-299) [articolo ristampato in F. GRELE, *Canosa Romana*, Roma, 1993, pp. 193-254]; B. PALME, *Die officia der Statthalter in der Spätantike*, in *AnTard*, 7 (1999), pp. 93-95 e 110-111. Un ταβουλάριος è menzionato, peraltro, in *P.Mich.* XX 816. Sull'*exactor civitatis* v. *infra*, Cap. V, nt. 9.

²¹ V. *ThLL* X.1 p. 84 l. 20 e ss., dove il termine è registrato come *pagarchia* in ragione della lettura di Marichal in *ChLA* V 292.

²² Tale forma contratta di ὄξιτω è ben attestata proprio nella tarda letteratura giuridica in lingua greca: cf. PT. 2.23.2; 2.23.9-10; 2.24.2.

preceduto da un participio presente terminante in –ων (anche questa lettura si deve al Prof. Palme) – è espresso con il verbo προνοέω, che compare frequentissimamente nei dibattiti greco-latini (alternativamente al sostantivo πρόνοια) per indicare l’attribuzione a un funzionario locale del controllo sull’esecuzione della decisione giudiziale²³. Serenianus, pertanto, avrebbe richiesto al governatore di affidare al *curialis* Athanasius il compito di supervisionare la designazione del nuovo ‘pagarcha’. Athanasius è con ogni probabilità identificabile con un omonimo ossirinchiato attestato come buleuta in *P.Harr.* I 94 (TM 33456; databile attorno alla metà del IV sec. d.C.)²⁴ e *P.Mich.* XX 820 (TM 140161; 355-375 d.C.) e come *principalis* (προπολιτευόμενος) in *P.Oxy.* XLVIII 3394 (TM 22490; 364-366 d.C.); è possibile che si tratti anche della medesima persona in *PSI* V 451 (TM 19297; posteriore al 357 d.C.²⁵), mentre *P.Mich.* XX 812 (TM 18161; 373 d.C.) è forse troppo tardo.

9-10: le ultime due linee conservano parzialmente la decisione finale del *praeses*, che sembrerebbe esaudire le richieste degli istanti, disponendo che l’*ordo* (dei *curiales*) fosse convocato – probabilmente dallo stesso Athanasius (*ab [Athanasio?]*) e alla sua presenza (*praes[en]te*: Prof. B. Palme *per litteras*) – per eleggere il nuovo ‘pagarcha’.

3. Super costituendo pagarcha: il *P.Mich. inv. 4014* e la nomina del *praepositus pagi*

Grazie alla più completa ricostruzione sul piano testuale, il riesame del *P.Mich. inv. 4014* rende possibile una serie di riflessioni che investono numerosi profili di interesse giuridico.

Una volta fissata con buona certezza la data del processo al 353 d.C., l’elemento più sorprendente del testo è senza dubbio rappresentato dalla

²³ Le occorrenze sono numerosissime: si vedano a titolo esemplificativo *P.Sakaon* 33: Ὁ πραιπόσιτος τοῦ πάγου προνοήσεται (!) ὅπως ...; *P.Ryl.* IV 654: Προνοείσθαι τούτου τὸν στρατηγὸν καὶ τὸν λογιστὴν ἀξιοί (!); *P.Oxy.* LXIII 4381: δε[ό]μμε[νοι] ὅπως κα[τα]ξιώσης προστάζει προνοία Κρησκεντίωνος τοῦ ἐπιτεταγμένου τῇ εἰρήνῃ καὶ Θεοδούλου τοῦ πολιτευομένου τῆς αὐτῆς πόλεως ...

²⁴ N. GONIS, *Ship-Owners and Skippers in Fourth-Century Oxyrhynchus*, in *ZPE*, 143 (2003), p. 164.

²⁵ PALME, *Praesides*, cit., p. 134, n. 48.

menzione del *pagarcha* (ll. 7 e 10; *παγάρχην*, l. 4). Ciò non solo e non tanto perché il termine costituisce un *hapax legomenon* in lingua latina, quanto perché l'introduzione del *pagarca* propriamente detto, funzionario responsabile dell'esazione fiscale, è comunemente fissata nel VI sec. d.C. o comunque non prima del regno di Anastasio I, rappresentando il compimento di un percorso di accentramento del sistema di riscossione dei tributi sviluppatosi nel V sec. d.C.²⁶. Queste linee di sviluppo cronologico inducono a escludere che la presenza nel P.Mich. inv. 4014 del vocabolo *pagarcha* possa in qualche modo forzare la retrodatazione alla metà del IV d.C. dell'ufficio del *pagarca* propriamente detto, considerando peraltro che l'attività degli esattori a livello paganico, i *praepositi pagorum*, è ancora testimoniata con certezza fino al 375 d.C.²⁷.

Del resto, quella del papiro in questione non è l'unica attestazione di lemmi *παγάρχης*, *παγαρχία* e *παγαρχέω* in testi risalenti al IV sec. d.C.: oltre a tre documenti su papiro²⁸, va senz'altro ricordato CTh. 8.15.1, uno dei già accennati casi di verbali processuali tramandati dalle fonti librerie²⁹, che costituisce l'estratto del resoconto di un'udienza tenuta dall'imperatore Costantino in una data anteriore al giugno 334 d.C.³⁰. In dottrina si è condivisibilmente sostenuto che in queste risalenti occorrenze il termine *παγάρχης* costituisca un riferimento all'autorità del *praepositus pagi*³¹, e cioè del funzionario responsabile dell'esazione fiscale a livello del proprio *pagus*³².

²⁶ Per non accennare che ad alcuni tra gli studi principali, v. sul punto J. GASCOU, *La détention collégiale de l'autorité pagarchique dans l'Égypte byzantine*, in *Byzantion*, 42/1 (1972), p. 61; W. LIEBESCHUETZ, *The Origin of the Office of the Pagarch*, in *ByZ*, 66/1 (1973), pp. 38-46; ID., *The Pagarch: City and Imperial Administration in Byzantine Egypt*, in *JJP*, 18 (1974), pp. 163-168; R. MAZZA, *Ricerche sul pagarca nell'Egitto tardoantico e bizantino*, in *Aegyptus*, 75/1-2 (1995), pp. 169-242.

²⁷ V. CTh. 12.6.8 (= C. 10.72.2) del 365 d.C. e la tavola di Trinitapoli (*AE* 1984 250 = *AE* 2003 359 = *AE* 2008 417), databile al 368-375 d.C.: GIARDINA, GRELE, *La Tavola*, cit., pp. 268-271.

²⁸ *P.Oxy.* XLVI 3307 (TM 32497; Ossirinco, c. 301-325 d.C.); *P.Oxy.* LXIII 4371; *P.Oxy.* XVII 2110 (TM 17494; Ossirinco, 370 d.C.).

²⁹ V. *supra*, Cap. I.

³⁰ Sul brano v. specificamente M. BIANCHINI, *L'imperatore Costantino e una certa Agrippina. Riflessioni su CTh. 8.15.1*, in V. GIUFFRÈ (cur.), *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli, 1984, pp. 1191-1206 [*Tem e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, pp. 3-18].

³¹ V. in generale MAZZA, *Ricerche*, cit. pp. 171-179.

³² J. KARAYANNOPOULOS, *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München,

Chiarito questo punto, il documento assume un certo rilievo, poiché costituisce in assoluto la più antica fonte datata che ci informi in modo diretto sulle modalità di elezione del *praepositus pagi*. Infatti, il caso discusso nel processo parte da una situazione in cui il soggetto che era stato dapprima nominato per tale liturgia ne era stato per qualche motivo esentato, e non risultava possibile da parte sua fornire un sostituto di età idonea³³. Di conseguenza, dovendosi procedere a nominare il nuovo funzionario, Serenianus chiede al *praeses* di ordinare al πολιτευόμενος Athanasius di occuparsi dell'esecuzione della decisione, e il governatore comanda che l'*ordo* sia riunito per deliberare *super constituendo pagarcha*. La nuova ricostruzione testuale rende possibile retrodatare al 353 d.C. ciò che finora era noto da una testimonianza del 370 d.C. (*P.Oxy.* XVII 2110³⁴), e cioè che la designazione del *praepositus pagi* fosse affidata alla *curia*. La documentazione papirologica sul punto svolge un ruolo fondamentale, perché le fonti giuridiche di tradizione manoscritta sono solo in grado di confermare quest'informazione, ma non consentirebbero da sole di ricavarla in maniera sicura: CTh. 12.6.8 (Valentiniano e Valente, 365 d.C.), parla genericamente di *nominatores susceptorum et eorum qui ad praeposituram horreorum et pagorum creantur*, mentre CTh. 12.6.24 (Arcadio e Onorio, 397 d.C.) attribuisce alle *curiae* la potestà di procedere alla sostituzione dei *susceptores canonis horreorumque praepositi*, ma tace sull'elezione dei *praepositi pagorum*³⁵.

1958, p. 90; J. LALLEMAND, *L'administration civile de l'Égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284-382)*, Bruxelles, 1964, pp. 131-134; GIARDINA, GRELE, *La Tavola*, cit., pp. 295-301. Recentemente v. M.V. BRAMANTE, *Sul formulario giuridico della violenza dai papiri: la petizione al praepositus pagi in P. Amh. II 141*, in *Koinonia*, 39 (2015), pp. 339-340.

³³ In generale sulle liturgie nel IV sec. d.C. si veda C. DRECOLL, *Die Liturgien im römischen Kaiserreich des 3. und 4. Jh. n.Chr.*, Stuttgart, 1997; sulle sostituzioni liturgiche v. M. STROPPA, *I bandi liturgici*, Firenze, 2017, pp. 24-25. Un caso (più antico) di richiesta di esenzione da parte di un liturgo per ragioni di età è in *SB XVI 12504 col. II (TM 14600; 136 d.C.)*, sul quale v. *ibidem* pp. 39-42. Un altro documento di IV sec. d.C. relativo alla sostituzione di un *praepositus pagi* è il già citato *P.Oxy.* LXIII 4371.

³⁴ Sul quale v. *supra* nel capitolo e LALLEMAND, *L'administration*, cit., pp. 129 e 132.

³⁵ Sui *susceptores* v. DRECOLL, *Die Liturgien*, cit., pp. 248-250.

4. Possibile afferenza del P.Mich. inv. 4014 all'archivio ossirinchita di P.Mich. XX

Gli elementi sostanziali emersi dalla riedizione del testo, infine, sembrano sufficienti ad avanzare un'ipotesi in merito alle finalità di produzione e conservazione di questo documento.

Differentemente da altri verbali processuali, la cui natura di copia è immediatamente segnalata dalla dicitura *exemplum*³⁶ o dalla presenza di una traduzione in greco della sentenza³⁷, in questo caso la solennità della scrittura e il fatto che i discorsi del giudicante siano riportati in latino potrebbero far pensare a un frammento del registro originale dell'*officium* del *praeses*. Vi sono, però, una serie di fattori che, al contrario, suggeriscono che il P.Mich. inv. 4014 costituisca un estratto rilasciato in copia e conservato all'interno di un diverso tipo di archivio. Il primo, di ordine testuale, è costituito dall'estrema brevità del dibattito, caratteristica che sembra meglio adattarsi a un *exemplum* recante le sole informazioni essenziali che al resoconto di un'intera seduta giudiziaria. Il secondo è al contempo di ordine storico e materiale: il registro del *praeses* di Augustamnica era presumibilmente tenuto nell'archivio dell'*officium* a Pelusio, mentre, in base ai dati forniti dalla collezione il papiro apparteneva a un cospicuo lotto di provenienza ossirinchita acquisito dall'Università del Michigan nel marzo del 1925 e inventariato con il seriale progressivo 4014.

Nel 2011 la pubblicazione del volume dei P.Mich. XX ha rivelato l'esistenza di un archivio di ventisette documenti (P.Mich. XX 800-826) datati tra il 354 e il 374 d.C. e relativi a messi annonarie riscosse nell'Ossirinchite e destinate ad essere trasportate ad Alessandria tramite imbarcazioni³⁸. Sulla scoperta di queste carte – che non sembrerebbero direttamente riconducibili a una raccolta personale, ma sono tendenzialmente riferibili al ceto buleutico della città – non ci sono notizie precedenti al loro acquisto da parte di Nahman, avvenuto al Cairo. Come sovente accadeva, peraltro, i documenti dell'archivio non sono stati mantenuti insieme sul mercato antiquario, ma risultano dispersi tra le collezioni di Firenze, Milano, Heidel-

³⁶ V. e.g. P.Monts.Roca IV 70 B (*infra* nel testo); P.Abinn. 63. Un altro esempio è fornito dal P.Mich. XX 812 (*infra* nel testo), la cui natura di copia (rilasciata?) in traduzione è deducibile non solo dall'indicazione ἀντίγραφον ὑπομνήματος, ma anche dal fatto che reca in greco tutte le sezioni che avrebbero dovuto essere scritte in latino.

³⁷ V. e.g. P.Sakaon, 33 e 34.

³⁸ GAGOS, *The University*, cit., p. 529; P.Mich XX, pp. 5-7 e 15-37.

berg, Saint Louis, New York e Ann Arbor³⁹. La maggior parte di tali papiri era stata venduta nel 1925 da Nahman a Oscar Weber e Richard H. Weber, i quali li donarono nel 1926 all'Università del Michigan, che li inventariò come *P.Mich. inv. 4016-4028*.

I punti di contatto tra quest'archivio (*P.Mich. XX*) e il reperto qui riedito (*inv. 4014*) sono sorprendentemente numerosi, e possono essere schematizzati come segue:

- comune provenienza (Ossirinco) e cronologia (353 d.C. per *inv. 4014*, c. 354-374 d.C. per i documenti di *P.Mich. XX* recanti data certa);
- comune comparsa sul mercato antiquario (venduti da Nahman nel 1925) e acquisizione ravvicinata da parte della collezione, confermata dalla prossimità dei numeri di inventario: *inv. 4014/4016-4028*;
- comune argomento e funzionari coinvolti: *inv. 4014* investe l'elezione di uno dei responsabili dell'esazione delle imposte in natura che gravavano sui *pagi* dell'Ossirinco; *P.Mich. XX* riguarda la riscossione di trasporto di grano e orzo a Ossirinco e il loro trasporto presso i magazzini di Alessandria. In *P.Mich. XX*, oltre a svariati membri del consiglio municipale, sono citati specificamente alcuni *praepositi* – in *P.Mich. XX* 806 (TM 18185; 369 d.C.) e 821 (TM 140162; non reca data) – e, come si accennava, un *tabularius* in *P.Mich. XX* 816 (TM 15703; 374 d.C.);
- tipologie documentarie: *inv. 4014* è un verbale di processo, una categoria testuale rappresentata in *P.Mich. XX* dal già accennato *P.Mich. XX* 812. Non va poi tralasciato che *P.Mich. XX* contiene un altro testo, *P.Mich. XX* 818 (TM 140159; 356-360 d.C.), relativo a una sostituzione liturgica, probabilmente anch'essa relativa alla riscossione di tributi. La presenza di resoconti giudiziari in archivi relativi all'esazione fiscale e al trasporto di *species annonariae*, inoltre, non rappresenterebbe un *unicum*, ma avrebbe almeno altri due paralleli, peraltro cronologicamente assai vicini: il primo, il più volte citato *P.Oxy. LXIII* 4371 (frammento del verbale di una seduta del *praeses Augustamnicae*, ove sembra discutersi della sostituzione di un *praepositus pagi*) era probabilmente parte dell'archivio di Pappnuthis e Dorotheus, due fratelli attivi nella raccolta delle imposte a Ossirinco nei decenni centrali del IV d.C.⁴⁰; il secondo è *P.Monts. Roca* IV 70 B (TM 219245) – copia di un dibattito tenutosi di fronte al *praefecus annonae Alexandriae* nel 379 d.C. e apparentemente

³⁹ *P.Mich. XX*, pp. 5-7.

⁴⁰ V. *P.Oxy. LXIII*, p. 58; sull'archivio v. in generale *P.Oxy. XLVIII*, pp. 74-77.

relativo al trasporto e alla consegna di grano fiscale – che si trova incollato in un *tomos synkollesimos* (un rotolo creato unendo più documenti a fini di archivio, a mo' di registro o di fascicolo)⁴¹ a un conto riguardante ingenti quantità di cereali misurati in *modii* e quindi quasi certamente destinati all'annona⁴². In entrambi i casi, i verbali processuali costituiscono gli unici documenti parzialmente latini in archivi completamente in greco.

- soggetti menzionati: come già si è accennato, il *curialis* Athanasius di cui alla l. 8 di inv. 4014 è possibilmente identificabile con l'omonimo *πολιτευόμενος* citato anche in *P.Mich.* XX 820 (*P.Mich.* inv. 4028 E)⁴³, ammesso che non si tratti dello stesso soggetto pure in *P.Mich.* XX 812 (373 d.C.).

In definitiva, le nuove proposte di ricostruzione del testo, del contesto (fornito dalla probabile appartenenza all'archivio di *P.Mich.* XX) e dei profili sostanziali sembrano convergere nel suggerire di collocare questo documento tra le fonti relative al funzionamento del sistema di amministrazione fiscale romana al livello dei *pagi*, mostrando il ruolo delle istituzioni delle città (in questo caso, della *curia* di Ossirinco) nell'amministrazione dei villaggi ad esso soggetti. Il resoconto giudiziario, in questo caso, permette di apprezzare il ruolo di coordinamento svolto dal *praeses* e dal suo *officium* (nella persona del *tabularius*) nel guidare le istituzioni locali al di fuori di un'apparente situazione di stallo, probabilmente creatasi perché il soggetto esentato dalla liturgia non risultava in grado di fornire un sostituto con requisiti anagrafici adeguati al *munus* di *praepositus pagi*. Il raccordo tra l'istituzione provinciale e il livello periferico, infine, sembra essere affidato a un membro del consiglio cittadino, incaricato di convocare i curiali per provvedere all'elezione del nuovo funzionario.

⁴¹ W. CLARYSSE, *Tomoi synkollēsimoī*, in M. BROSIUS, *Ancient Archives and Archival Traditions*, Oxford, 2003, pp. 344-359.

⁴² V. di recente sull'argomento V. FONTANELLA, *Si forte Alexandrina frumenta cessassent. Osservazioni su P.Genova 1156 recto*, in *ZPE*, 210 (2019), pp. 212-221.

⁴³ V. *supra* nel testo.

Capitolo Terzo

NOTE A MARGINE DI P.MICH. VII 463

SOMMARIO: 1. Il reperto e il testo. – 2. Il possibile contributo di un passo di Teofilo ai fini dell'identificazione del *praeses* e della datazione.

1. *Il reperto e il testo*

Publicato per la prima volta da Henry A. Sanders nel 1947 come *P.Mich. VII 463* (TM 69894) e poi riedito da Robert Marichal come *ChLA V 293*, il papiro n. 4295 della collezione Michigan è costituito da un frammento di circa 14,4 cm per dimensione e di forma tendenzialmente triangolare, essendo gravemente mutilo ai lati e anche in basso (l'angolo inferiore sinistro è strappato per circa metà dell'altezza e due terzi della larghezza del supporto). Sotto il margine superiore (c. 1,5-2,2 cm) sono visibili tracce (pressoché illeggibili) della porzione destra di una prima colonna e l'inizio di sei linee poste all'inizio di una seconda colonna, separate da un *intercolumnium* largo circa 4,5 cm, lungo il quale si trova una *kollesis* (a circa 9.5 cm dall'estremità del bordo destro del frammento). Anche in questo caso sono ravvisabili le caratteristiche di impaginazione e scrittura consuete nei dibattiti processuali, con la presenza di diverse grafie attribuibili a una stessa mano di cancelleria, che ha vergato il testo sul *recto* e seguendo le fibre, utilizzando una penna dalla punta rigida e sottile e un inchiostro nero perfettamente conservato. Le sezioni latine sono tracciate in un'elegante corsiva nuova romana, priva di inclinazione e dal *ductus* posato, con un importante contrasto modulare tra alcune lettere grandi (*f*, *l*, *s* e *b*) e altre lettere perfettamente iscritte nel bilineo. Gli interventi del giudice sono in greco, in una semicorsiva ad asse diritto che rispecchia tutti i canoni delle scritture distintive di tipiche di V-VI sec. d.C.¹; essa presenta un modulo doppio ri-

¹ V. *supra*, Cap. II, § 1.

spetto alla corsiva greca (di cui restano alcune lettere alla l. 5 della col. II), leggermente pendente verso destra, riservata ai discorsi degli altri soggetti che partecipavano all'udienza.

Ecco il testo della riedizione del *P.Mich.* VII 463:

Col. I

¹ [- - -] . d(i)xit

² [- - -] *vac.*

³ [- - -]η . . κ

Col. II

¹ Fl(avius) Taurus Iobinus [Ti- - - d(i)xit: '- - -]

² τὴν κο[- - -' - - -]

³ Fl(avius) [Tau]rus Iobinus Ti . [- - - d(i)xit: '- - -]

⁴ [.] τοῖς π[- - -' - - - d(i)xit: '- - -]

⁵ [.] ἔωνος Ἰουλ[ι- - -']

⁶ [Fl(avius) Taur]us Iobinus [Ti- - - d(i)xit] - - -]

Col. I: 1]εχ *edd.* || 2 *non censuerunt edd.* || 3 *non suppl. edd.*

Col. II: 1 Taurus Iobinus *Marichal:* Taurasiobinus *Sanders* | *non suppl. edd.* || 3 [Tau]rus Iobinus *Marichal:* Taurasiobinus *Sanders* | ci[(*dubitanter an ci[in commentario edd.* | *non suppl. edd.* || 4 υ[in *commentario Sanders:* | *non suppl. edd.* || 5]έωνος Ἰουλ[ι- *Sijpesteijn*²:]ε[]υνος ἰου() η[(*dubitanter an ἰου(ράτωρ) in commentario edd.* || 6 Taur]us Iobinus *Marichal:* Taur[asiobinus *Sanders* | *non suppl. edd.*

Col. I le tracce residue alla fine della l. 1 sono compatibili con una *d* tagliata da una linea obliqua, la consueta abbreviazione di *d(i)xit*, preceduta da *ε[ι]* (Prof. B. Palme *per litteras*) o dal nome di una delle parti processuali, il cui discorso, piuttosto breve, era riportato alla l. 2. Benché la caduta del supporto non offra la certezza assoluta, sembrerebbe che lo scriba abbia lasciato un *vacat* al termine della l. 2, il che suggerirebbe che l'intervento successivo fosse quello del magistrato. È probabile, dunque, che la l. 3 iniziasse con *[Fl(avius) Taurus Iobinus Ti-* (in *ekthesis*, come evidente a col. II ll. 1, 3 e 6); il modulo ingrandito delle lettere visibili a col. I l. 3, infatti, sembra riconducibile quasi certamente al discorso del giudice.

Col. II le tracce della l. 2 vanno attribuite all'intervento del giudicante, che iniziava a l. 1, e dovevano essere seguite da una breve battuta

² P.J. SIJPESTEIJN, *Small Notes on Bilingual Papyri*, in *ZPE*, 42 (1981), p. 110.

di un diverso soggetto; lo stesso schema si ripete alle ll. 3-5, con un discorso dell'ufficiale che iniziava a l. 3 e continuava fino alla lacuna destra della l. 4, dove ne iniziava uno di una parte, che finiva al termine della l. 5. La prima traccia visibile alla l. 4 potrebbe essere anche γ o π (B. Palme *per litteras*), mentre alla l. 5 sembra di poter leggere un nome in caso genitivo, forse $[\Theta]\acute{\epsilon}\omega\nu\omicron\varsigma$ (o $[\Lambda]\acute{\epsilon}\omega\nu\omicron\varsigma$; Prof. B. Palme *per litteras*) $\text{Ἰουλ}[\acute{\iota}\omicron\upsilon]$ (o $\text{Ἰουλ}[\acute{\iota}\alpha\nu\omicron\upsilon]$). Per quanto riguarda la possibile integrazione del nome del magistrato v. *infra* nel testo.

2. Il possibile contributo di un passo di Teofilo ai fini dell'identificazione del praeses e della datazione

Com'è evidente, il caso discusso in udienza è impossibile da ricostruire nei contenuti, e solo le solite caratteristiche paleografiche della tipologia documentaria consentono di cogliere almeno l'alternanza degli interventi. La datazione al V sec. d.C. proposta da Marichal sulla base dell'aspetto della scrittura risulta più appropriata di quella al VI sec. d.C. avanzata da Sanders, considerando che la corsiva latina ricorda piuttosto da vicino quella di CPR XIX 4 (TM 70183; post 416 d.C.) ChLA XLIV 1301 *descr.* (TM 70088; 465 o 467 d.C.) e la semicorsiva greca trova paralleli in P. Thomas 25 (TM 78802; 401 o 423 d.C.) e in P.Sorb. inv. 2679³ (TM 140298; circa 465-480 d.C.).

Data l'assenza di datazione consolare e lo stato testuale tanto disperante, l'unico elemento potenzialmente idoneo a fornire un'indicazione sulla cronologia è costituito dal nome del presidente dell'udienza. Esso, benché sia parzialmente perduto, è maggiormente conservato alla col. II l. 3, dove *Fl. Taurus Iobinus* precede altre due tracce. Che esse appartenessero a un quarto nome è suggerito da due ordini di argomenti. Il primo si ricava direttamente dal formulario tipico dei dibattiti processuali, dove l'identificazione personale del giurisdicante è seguita costantemente dall'indicazione del rango e poi dalla *dignitas* rivestita; poiché le due tracce dopo *Iobinus* non sono in alcun modo compatibili con *v(ir) c(larissimus)*, *sp(ectabilis)/isp(ectabilis)* o simili, esse devono appartenere a un nome proprio. Ciò ap-

³ Ed. pr. J. GASCOU, *Procès-verbal d'audience du juge Ammonius*, in ZPE, 170 (2009), pp. 149-155.

pare in linea con il secondo argomento, e cioè con il fatto che gli alti funzionari del V sec. d.C. portano normalmente quattro, se non cinque nomi⁴.

A proposito di tale polionimia, un ottimo studio⁵ ha rintracciato in un passo della Parafrasi di Teofilo una possibile spiegazione a questa pratica:

PT. 2.20.29 Πρὸς δήλωσιν τῶν ὑποκειμένων προσώπων πολλὰς ἐπενόησαν οἱ παλαιοὶ προσηγορίας. Ἔστι γὰρ *nomen*, τουτέστι τὸ κύριον ὄνομα οἷον Τίτιος· *cognomen* τὸ ἐπώνυμον, ὅπερ ἢ ἀπὸ ψόγου ἢ ἀπὸ ἐπαίνου λαμβάνεται· ἀπὸ ψόγου μὲν οἷον *superbus*, ἐξ ἐπαίνου δὲ οἷον *pius*. Ἔστι καὶ *praenomen*, τουτέστιν ὁ χρηματισμός· οὗτος δὲ λαμβάνεται ἢ ἀπὸ προγόνων ἢ ἀπὸ εὐεργετῶν. Ἀπὸ προγόνων μὲν οἷον ἔάν τις Αἰακὸν καλέσῃ τὸν Ἀχιλλέα, ἀπὸ εὐεργετῶν δὲ ὅσπερ ὀρώμεν τοὺς ἄρχοντας τῶν ἐπαρχιῶν προτάττοντας τῆς ἰδίας προσηγορίας τὰ ὀνόματα ἐκείνων δι' ὧν γεγόνασιν, οἷον Στρατήγιον ἢ Κωνσταντῖνον.

Secondo l'*antecessor*, gli antichi avevano previsto vari nomi per designare le persone cui ci si riferiva (πρὸς ... προσηγορίας). Infatti, il *nomen* sarebbe il nome proprio personale, come ad esempio *Titius* (ἔστι ... Τίτιος), mentre il *cognomen* si assumerebbe per un difetto, come *superbus*, o per un pregio, come *pius* (*cognomen* ... *pius*). Vi sarebbe poi il *praenomen*, cioè un appellativo (χρηματισμός) che si prende o dagli antenati o dai benefattori (ἔστι ... εὐεργετῶν); un esempio di *praenomen* preso dagli antenati è quello di Achille, qualora lo si chiami 'Aiacide' (ἀπὸ προγόνων ... Ἀχιλλέα), mentre un'ipotesi di *praenomen* preso dai benefattori si osserva nel caso dei governatori delle province, che antepongono al nome proprio personale i nomi di coloro tramite i quali sono stati designati, come per esempio *Strategius* o *Constantinus* (ἀπὸ εὐεργετῶν ... Στρατήγιον ἢ Κωνσταντῖνον).

Rinviamo alla ricerca di Avshalom Laniado per un'analisi complessiva del brano, ciò che qui importa è il riferimento al fatto che la polionimia dei governatori provinciali si giustificherebbe sulla base di una prassi basata – per così dire – sulla gratitudine espressa da questi ultimi nei confronti di chi avrebbe interceduto per la loro nomina. Dunque, se *Flavius* è una sorta di titolo 'curiale' – premesso al proprio nome in ragione della propria più o

⁴ V. e.g. Flavius Anthemius Isidorus Theophilus (*P.Oxy.* XVI 1879 = TM 22015; 433 d.C.); Flavius Illus Pusaesus Dionysius (*CIG* XXVII 12 = *SEG* XXXV 1091; Mylasa, 480 d.C.); Flavius Pusaesus Dorotheus Aelianus Ammonius (*P.Sorb. inv.* 2679 = TM 140298; c. 465-480 d.C.) Flavius Aspar Nomus Candidianus Caesarius (*SB* XXVIII 17147 = TM 383702; c. metà del V sec. d.C.).

⁵ A. LANIADO, *L'ononastique romaine dans le monde protobyzantin: quelques témoignages négligés*, in *AnTard*, 12 (2004), pp. 325-345.

meno diretta affiliazione alla macchina amministrativa imperiale⁶ – e l'ultimo nome è il nome personale – cioè quello 'diacritico' con il quale normalmente si è chiamati dalla nascita⁷ – i nomi che si trovino 'in mezzo' dovrebbero essere identificabili con quelli di personaggi illustri, e cioè di antenati di cui valesse la pena portare il nome oppure di uomini che, in ragione della loro posizione politica, fossero stati in grado di esercitare la loro influenza a corte in occasione del *suffragium*. Alcuni fortunati tentativi di trovare riscontro all'informazione tradita da Teofilo hanno fornito anche per il V sec. d.C. conferme piuttosto convincenti alla pratica descritta dall'*antecessor* nella prima metà del VI sec. d.C.⁸

A questo punto sembra legittimo chiedersi, se non sia possibile avanzare per il *P.Mich. VII 463* un'ipotesi di datazione basata non solo sull'aspetto grafico del documento, ma anche sull'onomastica del presidente dell'udienza. In effetti, il nome *Taurus* potrebbe giustificarsi facilmente come un riferimento al Flavius Taurus console nel 428 d.C. e due volte prefetto del pretorio *per Orientem* tra il 433 e il 445⁹, mentre *Iobinus* (betacismo per *Iovinus*) andrebbe ricollegato a un omonimo *comes* di Tebaide e Alessandria (un *comes Aegypti?*), menzionato in un codice copto sulla vita di Scenute da Atriipe¹⁰. Che i due personaggi fossero contemporanei è piuttosto sicuro, dal momento che Iovinus sarebbe andato a visitare Scenute mentre questi era in vita. Flavius Taurus, a propria volta, risulta destinatario di tre epistole di Isidoro da Pelusio¹¹. Ne risulterebbe, per il mandato di Flavius Taurus Iovinus Ti- e per il documento in questione, un intervallo di datazione collocabile approssimativamente tra il *floruit* di Flavius Taurus e la morte di Scenute, e dunque tra il 428 e il 465 d.C.

⁶ Sul punto rimane fondamentale J.G. KEENAN, *The Names Flavius and Aurelius as Status Designations in Later Roman Egypt*, in *ZPE*, 11 (1973), pp. 33-63.

⁷ A. CAMERON, *Polyonymy in the Late Roman Aristocracy: the Case of Petronius Probus*, in *JRS*, 75 (1985), pp. 171-177; B. SALWAY, *What's in a Name? A Survey of Roman Onomastic Practice from c. 700 B.C. to A.D. 700*, in *JRS*, 84 (1994), pp. 141-143.

⁸ V. LANIADO, *L'onomastique*, cit., pp. 329-335; GASCOU, *Procès-verbal*, cit., p. 150.

⁹ *PLRE* II, pp. 1056-1057, s.v. *Fl. Taurus* 4.

¹⁰ *PLRE* II, p. 622, s.v. *Iovinus* 4. Cfr. G. ZOEGA, *Catalogus codicum Coptorum manuscriptorum qui in museo Borgiano Velitriis adservantur*, Romae, 1810, pp. 465-466; J. LEIPOLDT, *Schenute von Atriipe und die Entstehung des nationalen ägyptischen Christentums (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der älchristlichen Literatur, n.F., 10)*, Leipzig, 1903, p. 164.

¹¹ Isid. Pel. *ep.* III 194; III 365 e V 40 (rispettivamente, *PG* LXXVIII, coll. 880, 1018 e 1352).

Fissata questa ipotesi sulla cronologia, rimane ancora da affrontare la questione della possibile integrazione del frammento di nome leggibile a col. II l. 3, e cioè *Ti-*. A tal proposito, le strade percorribili si biforcano in base alla possibilità che il giudicante del *P.Mich.* VII 463 portasse quattro o cinque nomi. In quest'ultimo caso, l'integrazione più plausibile sembrerebbe *Tiftus*, essendo noto un *Flavius Titus* con il rango di *comes domesticorum* che avrebbe avuto la potestà di *magister militum per Orientem* nel 434 d.C.¹² Laddove, invece, si trattasse di un governatore con quattro nomi, si dovrebbe pensare a *Tifmotheus*. Ben cinque epistole di Isidoro da Pelusio, infatti, hanno come destinatario un *Timotheus*, *vir clarissimus*, che – benché il tenore delle epistole impedisca conclusioni certe sull'esatta qualifica¹³ – appare aver rivestito l'ufficio di *corrector* della provincia di Augu-stamnica¹⁴. Questa eventualità è particolarmente seducente, perché non solo sarebbe perfettamente compatibile con l'intorno temporale di riferimento, ma consentirebbe addirittura di restringere il *terminus ante quem* approssimativamente al 450 d.C. (morte di Isidoro). Purtroppo, la scarsità di notizie su *Timotheus* e sul papiro – acquistato in Egitto sul mercato antiquario da Askren e Boak nel 1925, con una 'probabile' provenienza dall'Arsinoite – non consente di portare questa proposta di identificazione oltre il campo delle mere supposizioni.

¹² *PLRE* II, p. 1123 s.v. *Fl. Titus* 2.

¹³ PALME, *Praesides*, cit., p. 135 n. 61.

¹⁴ Isid. Pel. *ep.* II 136; III 353; III 384; V 168; V 170 (rispettivamente, *PG* LXXVIII, coll. 580, 1012, 1028, 1424 e 1426). *PLRE* II, p. 1121 s.v. *Timotheus* 2.

Capitolo Quarto

CECI N'EST PAS UNE PROCÉDURE PAR RESCRIT. VECCHIE E NUOVE IDEE SU UN VERBALE PROCESSUALE DI ETÀ GIUSTINIANEA

SOMMARIO: 1. Il P.Berol. inv. 2745 e la dottrina della procedura per rescritto. – 2. Il P.Berol. inv. 2745: il reperto e il testo. – 3. La vicenda processuale riportata nel verbale. – 4. Le interpretazioni del testo nella dottrina del Novecento: l'opinione di Mitteis. – 5. (*Segue*). La tesi di Collinet e Andt. – 6. (*Segue*). I rilievi di Steinwenter. – 7. (*Segue*). Le osservazioni di Fliniaux. – 8. Ridatazione e rivalutazione complessiva del documento. – 9. (*Segue*). Osservazioni sulla forma e sulla notifica della domanda di citazione. – 10. (*Segue*). *Editio, aestimatio e subscriptio*.

1. *Il P.Berol. inv. 2745 e la dottrina della procedura per rescritto*

Nel 1920 Édouard Andt discusse presso l'Università di Parigi, sotto gli auspici del suo maestro Paul Collinet, una tesi di dottorato intitolata 'La procédure par rescrit', nella quale – tra l'altro – si sosteneva l'esistenza nel IV-V sec. d.C. di una speciale procedura giudiziaria applicabile laddove l'atto introduttivo della causa fosse consistito in un rescritto richiesto dall'attore¹. Tale opinione si incardinava su una particolare interpretazione di alcune costituzioni imperiali (in particolare CTh. 4.22.2 e 4.14.1.1), che avrebbe trovato diretta attestazione in una fonte papirologica, il P.Berol. inv. 2745 (*SB I 5357 = ChLA X 407 = TM 35728*), verbale processuale pubblicato da Ludwig Mitteis in uno scritto del 1912². La dissertazione di Andt anticipava e richiamava le conclusioni contenute in un articolo di Collinet, comparso ufficialmente l'anno seguente³, in cui si commentava il testo del

¹ É. ANDT, *La procédure par rescrit*, Paris, 1920.

² L. MITTEIS, *P.Berl. Gr. Inv. No. 2745. Griechisches Prozeßprotokoll etwa a. d. 5^{ten} Jhd. p.C.*, in *Die juristische Fakultät der Universität Leipzig verkündigt die Feier des Andenkens an Dr. Bernh. Fried. Rud. Lauhn*, Leipzig, 1912, pp. 3-11.

³ COLLINET, *Le P. Berol.*, cit., pp. 70-81.

documento e si enucleavano i principali argomenti a sostegno della specialità della procedura *per rescriptum*.

Sul documento in esame si sono poi soffermati diversi studi usciti negli anni successivi: in una delle sue prime rassegne annuali di papirologia giuridica, Paul Martin Meyer⁴ si occupò non solo di fornire una prima edizione anche delle prime e più lacunose linee del papiro, che Mitteis aveva lasciato inedite, ma anche di presentare alcune importanti correzioni all'*editio princeps*. Il verbale processuale fu studiato in quegli anni anche da Artur Steinwenter, per lo più in un contributo sulle memorie difensive del convenuto⁵ e in un saggio sulla prassi documentale in materia di processo *per libellum*⁶. Una più decisa critica alla tesi di Andt e Collinet fu poi espressa da André Fliniaux⁷, che – citando peraltro anche una lettera privata di Steinwenter⁸ – sostenne con vigore l'idea che il testimone berlinese costituisse un comune esempio di *postulatio simplex*, negando recisamente sia che esso fosse da ricollegarsi a una prassi processuale speciale, sia che in esso fosse ravvisabile un riferimento a un rescritto imperiale. La *querelle* sembra poi essersi chiusa con la pubblicazione del volume monografico di Collinet sulla procedura *per libellum*, in un capitoletto del quale fu riproposta, con minime correzioni, la tesi originaria di Andt, nel cui contesto il P.Berol. inv. 2745 costituirebbe 'le texte fondamental sur la *postulatio* de la procédure par rescrit'⁹.

La diffusione dell'opera di Collinet sulla procedura *per libellum* e il prestigio del suo autore giocarono probabilmente un ruolo importante nella diffusione della teoria di Andt e Collinet sul processo per rescritto, che è stata tendenzialmente recepita dalla romanistica nei decenni seguenti, soprattutto nei 'placidi anfratti'¹⁰ dei manuali istituzionali¹¹, registrandosi sporadi-

⁴ P.M. MEYER, *Juristischer Papyrusbericht II*, in *ZVRW*, 40 (1923), pp. 217-219.

⁵ A. STEINWENTER, *Libelli contradictorii*, in *APF*, 7 (1924), pp. 58-59.

⁶ ID., *Neue Urkunden*, cit., pp. 36-51.

⁷ A. FLINIAUX, *Contributions à l'histoire des modes de citation au Bas-Empire. La postulatio simplex*, in *RD*, (4^e série), 9 (1930), pp. 224-228.

⁸ ID., *Contributions*, cit., p. 226.

⁹ COLLINET, *La procédure par libelle*, cit., p. 402 ss.

¹⁰ Così icasticamente G. ARICÒ ANSELMO, 'Ius publicum' – 'ius privatum' in *Ulpiano, Gaio e Cicerone*, in *AUPA*, 37 (1983), p. 450, immagine ripresa di recente da M. VARVARO, *La compravendita di animali appartenenti alle res Mancipi in Varrone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommsen*, in *AUPA*, 56 (2013), p. 310.

¹¹ V. e.g. L. WENGER, *Institutionen des römischen Zivilprozessrechts*, München, 1925,

che critiche su singoli punti di merito¹². Fino agli anni '90 i fondamenti di tale dottrina della procedura per rescritto non sono stati oggetto di revisione, avendo i lavori di Nicola Palazzolo¹³ e Jean-Pierre Coriat¹⁴ superato la tesi dei due autori francesi solo limitatamente all'esperienza giudiziaria del principato¹⁵. Lo stato della romanistica di quegli anni è ben riflesso nel trattato sul processo civile di Max Kaser e Karl Hackl, che tra le 'procedure speciali' del 'processo postclassico' dedica un paragrafo al *Reskriptprozess*, specificando tuttavia che esso sarebbe stato introdotto solo in età cd. postclassica¹⁶.

La *communis opinio* dottrinale si avviò tuttavia a mutare in séguito alla pubblicazione di una ricerca di Lucio Maggio sul ruolo svolto dai rescritti a partire dall'età costantiniana¹⁷, indagine che contestò radicalmente l'esistenza di una procedura speciale *per rescriptum* nelle controversie tra privati. Si aprì così la via all'indirizzo a un nuovo indirizzo dottrinale, che tende per lo più a rigettare l'esistenza di un autonomo tipo di processo per rescritto nei termini in cui esso era stato ricostruito da Andt e Collinet¹⁸.

p. 307 ss. [= *Istituzioni di procedura civile romana*, trad. R. ORESTANO, Milano, 1938, p. 316 ss.]; E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, 1961, p. 263; M. MARONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, 1989, p. 151, nt. 94; G. PUGLIESE, F. SITZIA, L. VACCA, *Istituzioni di diritto romano*², Torino, 1990, p. 792.

¹² V. in particolare U. ZILLETTI, *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano, 1965, pp. 57-61, ove (p. 48 nt. 143) si parla di una «supervalutazione» del papiro di Berlino rispetto alla ricostruzione della procedura *per libellum*. Riporta l'opinione di COLLINET e ANDT, senza aderirvi del tutto, anche G. WESENER, s.v. *Reskriptprozess*, in *RE*, Suppl. 10 (1965), coll. 865-871.

¹³ N. PALAZZOLO, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II sec. d.C.*, Milano, 1974, pp. 54 ss. e 212 ss.

¹⁴ J.-P. CORIAT, *La technique du rescrit à la fin du Principat*, in *SDHI*, 51 (1985), p. 324 ss.

¹⁵ L'esistenza di un processo *per rescriptum* dall'età costantiniana in poi era ancora ammessa da N. PALAZZOLO, *Crisi istituzionale e sistema delle fonti dai Severi a Costantino*, in A. GIARDINA, *Società romana e impero tardoantico*, 1, Roma-Bari, 1986, p. 70.

¹⁶ M. KASER, K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², München, 1996, p. 451, n. 47 e pp. 632-636.

¹⁷ L. MAGGIO, *Note critiche sui rescritti postclassici. I. Il c.d. processo per rescriptum*, in *SDHI*, LXI (1995), pp. 285-312.

¹⁸ F. DE MARINI AVONZO, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 11, Napoli, 1996, p. 32; L. MIGLIARDI ZINGALE, *L'ekbibastes in età giustiniana tra normazione e prassi: riflessioni in margine ad un papiro ossirinchita di recente pubblicazione*, in S. PULIATTI, A. SANGUINETTI (curr.), *Legislazio-*

Ciò che risulta piuttosto sorprendente, nel quadro della parabola testé sinteticamente delineata, è che nessuno degli studi romanistici pubblicati dal 1932 a oggi si sia soffermato in alcun modo sulla principale testimonianza della prassi invocata dai due studiosi francesi a sostegno dell'esistenza di un autonomo tipo processuale per rescritto, e cioè sul P.Berol. inv. 2745. Il papiro non è neppure menzionato dal contributo di Maggio, e persino nei saggi dei romanisti più sensibili alle fonti di tradizione archeologica l'attenzione dedicata al documento egiziano si arresta al grado di fugace e incidentale citazione.

Conseguenza ne è che negli ultimi novant'anni l'unico studio dedicato al verbale giudiziario conservato a Berlino è opera di un paleografo, Robert Marichal, che di esso ha proposto una nuova edizione testuale¹⁹. Data la sua formazione e il *focus* della sua opera, non c'è da meravigliarsi che l'attenzione di Marichal si sia concentrata sui profili attinenti alla scrittura e alla diplomatica del reperto. In virtù delle buone letture dei precedenti editori e delle deplorevoli condizioni della sezione iniziale del papiro, peraltro, l'apporto innovativo della sua *cura secunda* si è rivelato piuttosto modesto, consistendo in una parziale e incerta trascrizione della data posta in intestazione.

Alla luce delle premesse sin qui svolte, non sembra inopportuno sottoporre il dibattito processuale berlinese a un rinnovato esame, che tenga conto della più ampia disponibilità di fonti (in particolare papirologiche, ma anche epigrafiche) e dei progressi del dibattito scientifico sulle questioni sollevate dal documento.

2. Il P.Berol. inv. 2745: il reperto e il testo

Il P.Berol. inv. 2745 fu acquistato nel Fayum tra il 1877 e il 1891 e si trova custodito presso la collezione papirologica del museo egizio di Berlino. Le attuali condizioni di conservazione, purtroppo, sono piuttosto preca-

ne, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro, Milano, 2000, pp. 231-232 nt. 13. In tema v. di recente F. PERGAMI, *Studi sulla consultatio ante sententiam*, Bergamo, 2005, ampliato in ID., *Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità*, Milano, 2007, e G. MARAGNO, *Sui rescritti "insinuabili" in età postclassica e giustiniana tra sottoscrizioni, lettere celesti, scrittura purpurea e altre formalità*, in *Jus*, 56/3 (2020), pp. 413-447.

¹⁹ ChLA X 407.

rie, per cui al momento il papiro non può essere sottoposto a esame autotipico né a riproduzione fotografica, fino al restauro che – in ragione della pandemia da COVID-19 – non avrà presumibilmente luogo prima del 2021²⁰. I dati materiali e paleografici qui presentati, pertanto, si basano sull'esame del facsimile pubblicato in *ChLA* V 407²¹.

Si tratta di un documento piuttosto ampio: circa 30 cm di altezza e circa 70 cm di larghezza. È stato scritto lungo le fibre, sul *recto* di un rotolo, con due *kolleseis* visibili a circa un quinto e quattro quinti della larghezza. Solo i margini destro e inferiore sono ben visibili, mentre la porzione superiore sinistra risulta parzialmente mutila. È tuttavia possibile affermare con buona certezza che i resti della l. 1 corrispondessero effettivamente al primo rigo del documento originario: le tracce residue sono infatti senza dubbio riferibili all'intestazione latina del documento, e anche le misure del reperto suggeriscono che il rotolo sia completamente conservato in altezza²². Un piccolo frammento secondario risulta staccato dal principale e si trova collocato in corrispondenza dell'inizio delle ll. 6-8.

Per quanto riguarda la *mise en page* del verbale, esso è stato redatto su un'unica colonna di formato molto largo, come frequentemente accade in questa tipologia documentaria. Singolare è che la l. 2 sia apparentemente in *eisthesis* rispetto all'allineamento del margine sinistro. Più mani sembrano essere intervenute nel testo, il che – come si vedrà meglio *infra*²³ – risulta rilevante non solo sul piano paleografico, ma anche ai fini della ricostruzione della scansione delle singole fasi di redazione dell'atto, il che influenza anche il giudizio sulla natura (bozza/bella copia/copia d'archivio) del documento. La prima mano (*m*¹), forse di uno scriba di cancelleria specializzato²⁴ ha vergato in inchiostro più chiaro e con una penna dalla punta molto

²⁰ Tali informazioni mi sono state gentilmente fornite dal curatore della sezione greco-latina della Papyrussammlung berlinese, Dr. Marius Gerhardt.

²¹ Un'altra riproduzione, solo parziale, si trova in G. CAVALLO, *La κοινή*, cit., tav. 2 [*Il calamo*, cit., tav. X b].

²² Il dato può ricavarsi induttivamente dal confronto con l'altezza di altri papiri che preservano senza dubbio i margini superiore e inferiore: cfr. e.g. *P.Sakaon* 33 (26 cm) e 34 (27 cm), *P.Abinn.* 63 (28 cm), *PSI* XIII 1309 *recto* (27.5 cm), *SB* XXVIII 17147 (27 cm). Nello stesso senso v. anche le riflessioni degli editori di *P.Thomas* 24, che in base all'altezza del frammento (29.5 cm) ritengono che difficilmente il rotolo originario potesse essere molto più alto.

²³ *Infra*, § 10.

²⁴ Come propone Marichal in *ChLA* X, p. 3.

sottile l'intestazione in *scrittura grande*²⁵ (l. 1). Il corpo del testo è stato scritto da una seconda mano (m^2), la cui scrittura costituisce un ottimo esempio di *koiné* grafica greco-latina²⁶: corsiva leggermente inclinata a destra e semicorsiva ingrandita ad asse tendenzialmente dritto si alternano, secondo uno schema che trova le sue prime attestazioni già nella metà dei IV sec. d.C. e che si affermerà come cifra costante dal V sec. in poi²⁷. La scrittura di m^2 appare sicura e professionale, ma presenta alcuni errori: sul piano dell'esecuzione delle lettere sono visibili alcune correzioni *in scribendo* (e.g. [ῥ]ῥμητέρας a l. 10), ma soprattutto alcune ambiguità nel disegno (*a* e *u* sono talora indistinguibili, al punto che alla l. 11 Marichal e Mitteis hanno ritenuto di dover leggere rispettivamente *Leontias* e *Hsachius* in luogo degli ovvi *Leontius* e *Hsuchius*). Il latino, inoltre, mostra talune incertezze ortografiche (*abdocatus* alle ll. 2 e 13), in parte certamente attribuibili all'interferenza del greco (*character switching*²⁸ *h/η* in *Hsuchius* a l. 11; *ou* per *u* in *Marinous* a l. 11; anche *ii* per *ei* a l. 11 potrebbe riflettere lo scambio tra *ει* e *ι* lungo tipico del greco dell'epoca). Nel testo è ravvisabile una serie di emendazioni ortografiche (come *abdocatus* corretto in *advocatus* a l. 13) e aggiunte sopralineari (tracciate in corrispondenza di appositi *vacat* lasciati da m^2) che sono almeno in parte attribuibili a una terza mano (m^3) corsiva greca, riconoscibile per le forme di *v* e *α*. Dubbia è l'attribuzione della sottoscrizione della l. 16: essa è redatta in una scrittura a prima vista identificabile con quella di m^2 ; tuttavia, essa presenta un modulo più minuto, un tratto più fine e β chiuso in due tratti (vedi invece la forma aperta cd. 'a sacchetto' del β di m^2 alla l. 9), il che potrebbe suggerire la presenza di una quarta mano (m^4), attribuibile forse a Flavius Romanus, attore della causa. Tuttavia, la notevole somiglianza con la scrittura di m^2 , coniugata ai peculiari profili legali della sottoscrizione²⁹, rendono la questione di ardua soluzione.

Compite queste premesse descrittive, si ripropone di séguito la nostra edizione del testo del verbale.

²⁵ V. Cap. II, nt. 3.

²⁶ CAVALLO, *La koiné*, cit., p. 10 [*Il calamo*, cit., p. 51].

²⁷ V. Cap. II, § 1.

²⁸ ADAMS, *Bilingualism*, cit., pp. 72-74.

²⁹ V. *infra*, § 10.

- ¹ []... [...]... [±13]... [...]... [...]... [...]... []... []... [...]...
- ² [I]ulianus abd[oc(atus) d(i)xit): ‘... ποιούμενος] τοὺς λόγο[υς ὑπὲρ Ῥ]ωμανοῦ [τοῦ καθ]οσιωμέ[ν]ου ἀναφερομένου εἰς τὸν ἀρι[θ]μὸν τῶν καθοσιωμένων Ἰρανστιγρι[τ]αν[ῶν]
- ³ [. τ]ῷ μηνὶ [.] τη προαχ[±16]εμ. κατα. μ[. . . .]εμ προτ[. . .]πιοιμένη [σ]κοπὸν τὸ ἐξ ἀλλοτριῶν [π]ειρᾶσθαι τὰ μὴ προσόντα περιποιεῖν, τοῦτο δ[ἐ]
- ⁴ [. δύν]αμις τοδ[. . . οὔ]τως ἐχ[. [±16]μεν τῶ[ν]ουμένω[ν ἐπ]άρχων τ[ῶν] σφόδρα πλησί[ων] [π]αρ’ οὐδὲν δὲ τὸν τῆς συγγενίας λόγον πρὸς τοῦτο[υ]
- ⁵ [. γ]ὰρ προ[. . . ἐσ]τιν αρ[±19] εσχηκ[.] ην ἐναλλ[άσ]σων παρὰ τοῦ [αὐ]τοῦ πατρὸς καὶ ἐφ’ ἅπασιν πρὸς αὐτὸν ἀναδεξάμενος συν [.]
- ⁶ εχ[.] ἔτι περιὼν ὁ τοῦ σ[υ]νγγορουμένου πατήρ, ἐφ’ ἑαυτῷ[ν] ἀδελφικὴν διασφύζων διάθεσιν, οἰκείαν αὐτῷ προσήκουσαν πρὸς οἴκησιν αὐτῷ δεδωκώς, πεπεύρακεν
- ⁷ π[.] ς τοὺς νόμους οὐδὲν ὦν εἰς αὐτὸν πέπραχεν ὁ οἰκείος ἀδελφὸς εἰς τὸν αὐτοῦ παῖδα ἐπιδείξασθαι, ἀλλ’ ὅσα ἐκείνα πρὸς ἀνατροπὴν παντελῆ ἄγει τὸν συνηγορούμενον.
- ⁸ Κα[ὶ γὰρ οὖν ἐγκρ]ατῆς γεγωνὸς τῆς οἰκίας ἅπασαν κατέχει οὐδενὶ λόγῳ αὐτῷ προσήκουσαν, ἀλλ’ εἰς τὸν τὸ σὸν ἰκετεύοντα μέγεθος περιελθοῦσαν ἀπὸ κλήρου τοῖς νόμοις, [αν] ἐγνωσμέν[α]ου,
- ⁹ [ὄ]τι τ[ὸν οἰ]κείον πατέρα ἐφ’ ἅπασιν διαδεξάμενος καὶ ταύτην εἰς αὐτὸν περιελθοῦσαν ἐκτήσατο. Ὡς ἂν τοίνυν μὴ καὶ τῶν νόμων αὐτῶν ἢ τούτου βι^αωτέρα γένηται δύ[ναμις, δεόμεθα,
- ¹⁰ προσταξάτω τὸ ὑμέτερον μέγεθος ἐν νομῇ ἡμᾶς γενέσθαι τῆς εἰρημένης οἰκείας, τῆς δεσποτίας καθάπαξ [ὑ]ἡμετέρας τυγχανούσης κατὰ τὸν προκειμένον τῆς διηγήσεως τρόπον.’
- ¹¹ Fl(avius) Paulus Leontius Marinous Petronius Hsuchius v(ir) c(larissimus) comes sacri su(n)hedri et praes(es) ii d(i)xit): ‘Ἡ τάξις συνελάσει τὸν παρὰ σοῦ καταμεμφθέντα ἀποστήναι τῷ σοῦ δικαίῳ σαυτῷ προσ-
- ¹² -ηκόντων καὶ ἀποδοῦναι τ[ῷ] παραδοθὲν αὐτῷ οἴκημα, ὡς ἔφησας. Εἰ δὲ ἀντιρρήσει χρήσεται, παράξει τοῦτον παρὰ τὸ δικαστήριον τὰς ὑμετέρας ἐναγωγὰς
- ¹³ [ὑ]ποδεχόμενον.’ Iulianus a[[b]d[[o]]c(atus) d(i)xit): ‘Ὁ συνηγορούμενος (τοὺς) ὑπευθύνους αἰτιάται ἐπὶ ἀγνωμοσύνη, οὐς παρακαλεῖ διὰ τῆς τάξεως συναλαθῆναι
- ¹⁴ πρὸς εὐγνωμοσύνην εἰδεῖν. Εἰσὶν δέ: Συριανὸς ἀπὸ πριγκ(ιπαλίων) εἰς) χρυ(σοῦ) λί(τρας) πέντη |¹⁵ [] . . νι() ὁ δῖνα καὶ καὶ χρυ(σοῦ) λίτρ(ας) ε’ : Ὑπομνησθήσονται διὰ τῆς τάξεως ἢ τὸ δέον {ι} δίκης ἐκτὸς ἐπιγῶναι ἢ ἀντιλέγοντες δικάσασθαι
- ¹⁶ ἐν τῷ δικαστηρίῳ. Φλ(άουιος) Ῥωμανὸς υἱὸς Ἰακῶβ φλ() παραβάλλω Συριανὸν ἀπὸ πριγκ(ιπαλίων) εἰς χρυ(σοῦ) λί(τρας) πέντη.

1]... [...]...[±11 co]s(ulibus) die[...] Iul(). [...]... [...]... [...]... [...]. Marichal: om. Mitteis Meyer || 2-4 om. Mitteis || 2 [Praesente vel [Praesentibus N.N. dubitanter in commentario Mitteis | advocatus legendum | καθοσιωμένων Meyer Marichal: ἀφοσιωμένων Mitteis || 3 [...] τῷ Meyer: [...] τῷ Marichal || 4 [...] δύν]αμεις dubitanter Meyer: [...] δύν]αμεις dubitanter Marichal | συγγένεια legendum | τουτο[] edd. || 5 [...] γ]άρ Meyer: [...] γ]άρ Marichal | ἀριθμός edd. | πατρὸς ἡσηρ. ετη edd. || 6 εγ[(dubitanter an ετ[in commentario) Meyer Marichal: ε. χ[Mitteis | ἔτι Meyer Marichal:] ι Mitteis | ἐφ' αὐτῷ[v] Collinet (1921 p. 71) Meyer Marichal: ἐφ' . υτῷ[v] (scil. pro αὐτῷ) Mitteis || 8 οὖν dubitanter cum edd. supplevi | ἐγνωσμέν[α]ου Mitteis: ἐγνωσμένου Marichal || 9 βιαιώτερα legendum || 11 F]l(avius) Marichal: F]l(a(vius) Mitteis | Leontius Mitteis: Leontias Marichal | Marinus legendum | scil. pro Hesychius: Hsachius Mitteis: Hsouchius Meyer Marichal | et praes(es) Fliniaux (1930 p. 226 nt. 4): ex prag(matic-) Mitteis: ex prag(matica) Seeck apud Mitteis in commentario: ex prag(maticario) Collinet (1921 p. 77): ex praes(-) Meyer: ex praes(ide) Schubart apud Steinwenter (1925 p. 42 nt. 1) Marichal | ei legendum: iterum dubitanter complevit in commentario Marichal | τῷ σου Meyer Marichal: τως (τῶν legendum) οὐ Mitteis || 13 [ὐ]ποδεχόμενον Mitteis Marichal: [ἀ]ποδεχόμενον Meyer Steinwenter (1925 p. 44) || 14 πέντε legendum || 15 in initio lineae R[o]ma(nus) dubitanter in commentario Mitteis | δείνα legendum: δίνα von Drüffel (1915 p. 22) Meyer Marichal: δικα(στής) Mitteis: δίνα Schubart apud von Drüffel (1915 p. 22 nt. 7) || 16 Φλά(ουιος) edd. | πέντε legendum

3. La vicenda processuale riportata nel verbale

Benché le tracce residue della l. 1 non risultino leggibili con certezza dalle immagini al momento disponibili, l'aspetto grafico della scrittura è sicuramente riconducibile all'intestazione con data consolare che apre costantemente i verbali processuali³⁰. L'indicazione cronologica è seguita immediatamente (l. 2) dal discorso dell'avvocato Iulianus, che dichiarava di parlare in favore di Flavius Romanus, *vir devotissimus*, militare in servizio presso l'unità dei *devotissimi* Transtigritani (ποιούμενο]ς ... Τρανστιγρι[τ]αν[ῶν]). Malgrado le lacune, alcuni concetti della parte iniziale dell'arringa di Iulianus possono comunque essere compresi: il convenuto – il cui nome, Syrianus, è leggibile alle ll. 14 e 16)³¹ – era accusato di aver commesso un'azione con l'obiettivo di tentare di impadronirsi di un bene altrui (l. 3: π]οιωμένη [σ]κοπὸν τὸ ἐξ ἀλλοτρίων [π]ειρᾶσθαι τὰ μὴ προσόντα περιποιεῖν), forse approfittando del proprio potere (l. 4: δύν]αμεις, ma l'integrazione è incerta), senza tenere in alcun conto il rapporto di paren-

³⁰ V. e.g. P.Mich. inv. 4014 l. 1 (*supra*, Cap. II); *infra*, § 8.

³¹ Per le diverse interpretazioni sull'identificazione di Syrianus v. *infra*, §§ 4, 5 e 10.

tela con l'attore (l. 4: π]αρ' οὐδὲν δὲ τὸν τῆς συγγενίας λόγον πρὸς τούτο[υ).

La vicenda diviene di più facile comprensione a partire dalla l. 6. Il padre del cliente di Iulianus, tenendo fede al rapporto di fraternità con Syrianus (che quindi si rivela essere lo zio di Romanus), gli aveva messo a disposizione una casa a fini abitativi (l. 6: ὁ τοῦ σ[υ]γνηγορουμένου πατήρ ... δεδωκώς). A Syrianus era rimproverato di aver tentato di agire contro la legge (questo probabilmente il significato da attribuire a πεπεύρακεν π[.] . ς τοὺς νόμους, ll. 6-7), senza aver in alcun modo dimostrato al nipote il bene che invece il padre dell'attore aveva compiuto nei confronti di suo figlio (l. 7: οὐδὲν ὦν ... ἐπιδείξασθαι). Al contrario, lo zio avrebbe fatto tutto il possibile per condurre alla rovina il cliente di Iulianus (l. 7: ἀλλ' ὅσα ... συνηγορούμενον). Syrianus, infatti, avrebbe sfruttato la disponibilità materiale della casa per impossessarsene (l. 8: κα[ὶ γὰρ οὖν ἐγκρ]ατῆς γεγωνὸς τῆς οἰκίας ἅπασαν κατέχει), ancorché essa non appartenesse in alcun modo a lui, bensì all'attore, per diritto ereditario (l. 8: οὐδενὶ λόγῳ ... ἀπὸ κλήρου τοῖς νόμοις). A Romanus, infatti, era stato accordato il diritto di succedere al padre per l'intero, sicché la casa, che apparteneva al defunto, gli sarebbe stata trasmessa (ll. 8-9: ἐγνωσμέν[α]ου [ὄ]τι ... ἐκτήσατο). La richiesta che l'avvocato portava per conto dell'attore (l. 9: δεόμεθα), dunque, era che il giudice accordasse priorità alle leggi rispetto al potere di fatto esercitato dal convenuto (l. 9: τῶν νόμων ... δύ[ν]αμις) ordinando che Romanus potesse rientrare in possesso della casa, di cui aveva conseguito la proprietà nei modi indicati dalla suddetta descrizione dei fatti (l. 10: προσταξάτω ... κατὰ τὸν προκειμένον τῆς διηγήσεως τρόπον).

Il magistrato gli rispondeva ordinando al proprio *officium* (l. 11: τάξις) di invitare l'accusato a spogliarsi di ciò che appartenesse alla parte attrice e a rilasciare l'abitazione (ll. 11-12: ἀποστήναι ... οἴκημα). L'*officium* avrebbe inoltre dovuto avvisarlo che, laddove egli avesse inteso resistere, avrebbe dovuto presentarsi in giudizio e sottoporsi all'iniziativa processuale intentata da Romanus (ll. 12-13: εἰ δὲ ἀντιρρήσει χρῆσιται ... [ὕ]ποδεχόμενον).

Iulianus, ribadendo che il proprio cliente accusava il convenuto di aver agito in modo iniquo (l. 13: ὁ συνηγορούμενος ... ἐπὶ ἀγνωμοσύνη), si rivolgeva a propria volta all'*officium* perché lo invitasse a comportarsi correttamente (ll. 13-14: οὖς παρακαλεῖ ... πρὸς εὐγνωμοσύνην εἰδεῖν). Segue, a questo punto, l'indicazione nominativa della controparte, l'*ex principalis* Syrianus (l. 14: Συριανὸς ἀπὸ πριγκιπαλίων), e la stima della lite, cinque libbre d'oro (l. 14: εἰς χρυσοῦ λίτρας πέντη).

Si trova, poi, l'ordinanza formale del giudice: chi avesse ricevuto la notifica avrebbe dovuto alternativamente accondiscendere in via stragiui-

diziale a quanto dovuto o, qualora avesse inteso sostenere il contrario, comparire di fronte al giudice (ll. 14-16: Ὑπομνησθήσονται ... ἐν τῷ δικαστηρίῳ). Il documento si chiude (l. 16) con la sottoscrizione dell'attore, che confermava la citazione di Syrianus per cinque libbre d'oro.

4. Le interpretazioni del testo nella dottrina del Novecento: l'opinione di Mitteis

Nella sua *editio princeps*, Mitteis qualificò l'atto compiuto in udienza come una *postulatio* dell'attore finalizzata a ottenere la convocazione in giudizio del convenuto³². Lo studioso tedesco rilevò come particolarità il fatto che la richiesta di Romanus fosse stata sottoposta oralmente e non per iscritto con un *libellus*³³. Pur essendo priva di citazioni bibliografiche, l'osservazione di Mitteis può agevolmente essere ricondotta alle sue pionieristiche ricerche sui libelli nell'età del principato e nel IV sec. d.C.³⁴, tenendo presente che all'epoca erano ancora inedite le principali fonti papirologiche che attestavano l'utilizzo di questo tipo di atti nel IV e V sec. d.C.³⁵. Pur non escludendo *a priori* che la richiesta orale potesse giustificarsi come conseguenza di un primo infruttuoso tentativo di convocazione del convenuto, lo studioso austriaco si richiamò alla documentazione papirologica di IV sec. d.C. allora disponibile³⁶ per notare che talora la citazione in giudizio era demandata direttamente all'autorità, senza alcun riferimento a una precedente *litis denuntiatio*³⁷.

³² MITTEIS, *P.Berl. Gr. Inv. No. 2745*, cit., p. 8.

³³ ID., *ibidem*. Sul punto si tornerà *infra*, § 8 ss.

³⁴ ID., *Zur Lehre von den Libellen und der Prozeßeinleitung nach den Papyri der früheren Kaiserzeit*, in *Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig (Phil.-Hist. Klasse)*, 62, Leipzig, 1910, pp. 61-126; ID., in L. MITTEIS, U. WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, 2.1, Leipzig, 1912, p. 32 ss.

³⁵ I principali papiri editi relativi a processi *per libellum* sono elencati in PALME, *Libellprozess*, cit., p. 264.

³⁶ *P.Oxy.* I 71 (TM 12592 = *M.Chr.* 62; Ossirinco, 303 d.C.); *P.Grenf.* II 78 (TM 22634 = *M.Chr.* 63; Kysis, 307 d.C.); *P.Amh.* II 142 (TM 21707 = *M.Chr.* 65; Eracleopoli?, successivo al 341 d.C.); *P.Oxy.* I 67 (TM 20727 = *M.Chr.* 56 = *FIRA* III 172; Ossirinco, 338 d.C.), sul quale v. anche A. BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale nell'esperienza giuridica romana*², Milano, 1978, p. 142 ss.

³⁷ MITTEIS, *P.Berl. Gr. Inv. No. 2745*, cit., p. 9; ID., *Grundzüge*, cit., p. 40, nt. 2.

Un altro elemento sul quale Mitteis focalizzò la propria attenzione riguarda la somma di cinque libbre contenuta alle ll. 14 e 16. Egli propose di qualificare questo elemento come *taxatio litis*, con una terminologia che vuole in qualche modo ritrovare un possibile 'precursore' (*Vorläufer*) nella *taxatio* del processo formulare³⁸. A sostegno della propria opinione, l'A. si appellava a un passo di una costituzione di Zenone attribuita al 486/487 d.C.:

C. 3.10.1.2 (Αὐτοκ. Ζήνων) ... τότε δὲ ὁ ὑπεραπαιτῶν ζημιούσθω, ὅτε προφανῶς ἠλέγχθη πλεονεκτῶν. (3) Εἰ δέ τις εἰς ἔλαττον τῆς ἀληθείας διετιμήσατο τὴν ἑαυτοῦ δίκην, μὴ προσεχέτω τούτῳ ὁ δικάζων, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀληθῆ ποσότητα τὴν ψήφον ἐκφερέτω.

Il brano conclude l'estratto della *lex* sulla *pluris petitio* riportato all'interno della compilazione giustiniana. L'imperatore stabilì che chi avesse dolosamente presentato una richiesta giudiziale eccessiva o prematura sarebbe incorso in una pena (τότε δέ ... πλεονεκτῶν), mentre laddove dalla cognizione fosse emerso che l'oggetto della pretesa fosse superiore a quanto dichiarato dall'attore (εἰ δέ ... δίκην), il giudicante avrebbe dovuto condannare il convenuto a corrispondere quanto effettivamente dovuto, e non soltanto quanto fosse stato domandato (μὴ προσεχέτω ... ἐκφερέτω)³⁹. Benché Mitteis ritenesse di poterne dedurre un riferimento alla fissazione di un limite massimo della condanna comminabile dal giudice, sembra piuttosto evidente che la disposizione appena riportata atteneva più propriamente alla stima del valore della lite⁴⁰.

Con riferimento al decreto contenuto alle ll. 15-16, l'attenzione dello studioso si soffermò principalmente sul fatto che la comparizione in giudizio del convenuto fosse stata disposta subordinatamente alla mancata restituzione della casa da parte sua. Rispetto a una possibile qualificazione di questa alternativa in termini di *condicio iuris*, l'A. ritenne preferibile ravvisare nel πρόσταγμα un riferimento al tempo di deliberazione concesso al destinatario della notifica per scegliere tra accettazione della citazione e risoluzione stragiudiziale della controversia⁴¹. A sostegno di questa interpre-

³⁸ ID., *P.Berl. Gr. Inv. No. 2745*, cit., p. 9.

³⁹ In questo senso v. anche G. PROVERA, *Lezioni sul processo civile giustiniano*, 1-2, Torino, 1989, p. 224.

⁴⁰ V. *infra*, § 10.

⁴¹ MITTEIS, *P.Berl. Gr. Inv. No. 2745*, cit., pp. 9-10.

tazione Mitteis si riallacciava a due papiri del IV sec. d.C.⁴² e a un passo di Nov. 53.3 pr.⁴³, in cui si richiama la prassi ‘antica’ di attribuire dieci giorni al convenuto per scegliere se soddisfare l’attore o costituirsi in giudizio⁴⁴; citato è anche un passo⁴⁵ dell’operetta *De actionum varietate* posta in appendice al manoscritto praghese delle *Exceptiones Petri*, richiamata dall’A. in base alla tesi per cui essa si baserebbe su materiale risalente al VI sec. d.C.⁴⁶. La *subscriptio* presente alla l. 16 troverebbe invece riscontro nella procedura descritta in Consult. 6.2 e in Nov. 112.2 pr.⁴⁷.

Questione che l’*editor princeps* lasciava aperta era quella dell’identificazione della carica del giudicante. L’A., che alla l. 11 aveva letto *comes sacri synhedri ex prag(matic-) ii dixit*, reputava improbabile che il titolo di *comes sacri synhedrii* avesse natura onorifica nel caso di specie, poiché altrimenti non si spiegherebbe nella titolatura l’omessa indicazione dell’ufficio provinciale. L’unica proposta interpretativa avanzata da Mitteis a tal riguardo fu, seppur con un certo scetticismo, quella suggerita da Otto Seeck, il quale aveva dubitativamente ipotizzato che nel caso di specie Hesychius agisse come giudicante in ragione di una delega imperiale⁴⁸, presumibilmente conferita *ex prag(matica)*⁴⁹, e cioè tramite una *pragmatica sanctio*.

⁴² Si tratta dei già citati (*supra* nel §, nt. 36) *P.Oxy.* I 71, col. I ll. 18-20 e *P.Amh.* II 142 ll. 16-18. In tema v. STEINWENTER, *Libelli contradictorii*, cit., p. 58.

⁴³ V. *infra*, § 8.

⁴⁴ MITTEIS, *P.Berl. Gr. Inv. No. 2745*, cit., pp. 9-10.

⁴⁵ *De act. variet.* II (ed. R. STINTZING, *Formeln des Justinianischen Prozesses*, in *Zeitschrift für Rechtsgeschichte* 5 (1886), p. 323) ... *ammonere te necessarium duximus ut eius conventionem considerata aut confessus satisfacias postulanti aut contradicens legitime te defendas*. Un ragguaglio sulle principali questioni relative alle *Exceptiones Petri* si trova in G. SANTINI, *Ricerche sulle «Exceptiones Legum Romanarum»*, Milano, 1969, da leggere alla luce delle recenti osservazioni di U.-R. BLUMENTHAL, *A New Manuscript of the Exceptiones legum Romanorum Petri*, in *ZRG (KA)*, 96 (2010), pp. 111-126; EAD., *Dating the Exceptiones Petri*, in *ZRG (KA)*, 101 (2015), pp. 54-85.

⁴⁶ STINTZING, *Formeln*, cit., p. 335 ss.

⁴⁷ V. *infra*, § 10.

⁴⁸ MITTEIS, *P.Berl. Gr. Inv. No. 2745*, cit., p. 11.

⁴⁹ ID., *P.Berl. Gr. Inv. No. 2745*, cit., p. 7, n. *ad l.* 11.

5. (Segue). *La tesi di Collinet e Andt*

Come anticipato⁵⁰, un'originale interpretazione del documento in esame è stata avanzata all'inizio degli anni '20 del secolo scorso da Collinet. I punti salienti della teoria del romanista francese, parzialmente annunciati in anteprima nella tesi dottorale di Andt, possono essere riassunti come segue.

Il presupposto principale della ricostruzione è costituito dalla funzione rivestita da Hesychius. Il titolo di *comes sacri synhedri* (l. 11) non andrebbe inteso come meramente onorifico, ma farebbe di Hesychius un membro del *consistorium* imperiale⁵¹. Basandosi sull'*editio princeps*, che lo qualificava come *ex prag()*, Collinet proponeva in un primo tempo di ravvisarvi un *ex pragmaticarius*, e cioè un membro emerito della cancelleria imperiale deputata alla redazione o all'inoltro di *pragmaticae sanctiones*⁵². Lo scioglimento *ex prag(matica)*, sospettato da Seeck, non sarebbe stato ammissibile poiché, avendo le *pragmaticae sanctiones* una portata legislativa generale, non sarebbe stato concepibile l'utilizzo di questo tipo di costituzione imperiale per il conferimento di una delega giudiziaria *ad personam*⁵³. L'espansione *ex prag(maticarius)* sarà in séguito oggetto di ripensamento da parte dello studioso francese in ragione della lettura *ex praes(ide)* proposta da Meyer⁵⁴; Hesychius, secondo l'ultima opinione espressa in merito da Collinet, sarebbe stato un ex governatore provinciale, membro del *sacrum consistorium*, forse delegato come giudice del caso in ragione della qualità personale dell'attore⁵⁵. In ambo i casi, ad ogni modo, il magistrato preposto alla trattazione della causa del P.Berol. inv. 2745 sarebbe stato un giudice straordinario, nominato appositamente con un atto dell'imperatore.

La specialità del giudicante troverebbe un *pendant* nella peculiarità della procedura giudiziaria attestata nel papiro berlinese, che non rispecchierebbe né il procedimento *per litis denuntiationem*, né quello *per libellum*, bensì quello *per rescriptum*. Schematicamente, l'*iter* prospettato dalla ricostruzione di Collinet si articolava nelle seguenti fasi. In primo luogo, Romanus avrebbe sottoposto una petizione (*preces*) alla cancelleria imperiale, che

⁵⁰ *Supra*, § 1.

⁵¹ COLLINET, *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745*, cit., p. 76.

⁵² Il termine è attestato in C. 1.23.7.1 (Imp. Zeno Sebastiano pp., 477 d.C.) e in C.12.33.5.4 (Imp. Iustinus Licinio mag.off., 524 d.C.).

⁵³ COLLINET, *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745*, cit., p. 77.

⁵⁴ *Id.*, *La procédure par libelle*, cit., p. 402, nt. 1.

⁵⁵ *Id.*, *La procédure par libelle*, cit., p. 406.

avrebbe risposto disponendo la nomina di Hesychius come giudice speciale. Di conseguenza, il richiedente sarebbe personalmente comparso di fronte a questi al fine di presentare gli estremi di fatto della controversia; a tale prima udienza alluderebbe il termine δῆγησις (l. 10)⁵⁶. Il P.Berol. inv. 2745 sarebbe invece il verbale di una successiva adunanza, nella quale Romanus sarebbe stato rappresentato da Iulianus; in quest'occasione l'avvocato, il giudice o un membro del suo *officium* avrebbero dato lettura del provvedimento imperiale⁵⁷ – di cui la l. 1 conserverebbe le ultime parole⁵⁸ – così ottemperando formalmente all'obbligo dell'*editio rescripti*⁵⁹. Iulianus avrebbe poi fornito la propria esposizione della fattispecie e la domanda di tutela giudiziaria che ne scaturiva. Il testo trådito dal papiro consisterebbe pertanto nel resoconto di una *postulatio in iudicio deposita*, atto che – in base alla dottrina propugnata da Andt e Collinet⁶⁰ – costituirebbe uno degli strumenti processuali previsti dalla procedura per rescritto al fine di pervenire alla citazione della controparte. Ciò si ricaverebbe dalla nota costituzione di Teodosio sulla prescrizione trentennale delle azioni:

CTh. 4.14.1.1 (Imp. Theod. Asclepiodoto pp.) *Quae ergo ante non motae sunt actiones, triginta annorum iugi silentio, ex quo competere iure coeperunt, vivendi ulterius non habeant facultatem. Nec sufficiat precibus oblatis speciale quoddam, licet per annotationem, meruisse responsum vel etiam iudiciis allegasse, nisi, allegato sacro rescripto aut in iudicio postulatione deposita, fuerit subsecuta conventio etc.*⁶¹

Alla richiesta unilaterale (*postulatio simplex*, μονομερῆς ἐντυχία) dell'avvocato farebbe séguito l'*oblatio ammonitionis* disposta da Hesychius

⁵⁶ COLLINET, *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745*, cit., p. 72; ID., *La procédure par libelle*, cit., p. 403. V. però, contraddittoriamente, ID., *La procédure par libelle*, cit., p. 211, ove lo studioso francese supponeva che la *narratio* da parte dell'attore avesse avuto luogo nella medesima udienza e fosse andata perduta in un'ipotetica lacuna iniziale del papiro.

⁵⁷ COLLINET, *La procédure par libelle*, cit., p. 403.

⁵⁸ COLLINET, *La procédure par libelle*, cit., p. 211.

⁵⁹ ANDT, *La procédure par rescrit*, cit., p. 57 ss.

⁶⁰ ANDT, *La procédure par rescrit*, cit., p. 61 ss.; COLLINET, *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745*, cit., p. 79; ID., *La procédure par libelle*, cit., p. 401 ss.

⁶¹ Il provvedimento è riproposto, con un testo interpolato, in C. 7.39.3.1. Per un'analisi v. M. AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Roma, 1958, p. 217 ss.; ZILLETI, *Studi sul processo*, cit., pp. 57-61; L. SOLIDORO, *La perdita dell'azione civile per decorso del tempo. Profili generali*, in *TSDP*, 3 (2010), pp. 27, 128 ss., 157-158, 165 [= *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, 1, Torino, 2011, pp. 87, 138 ss., 156 s.].

(ll. 11-13) in vista della *conventio*. Secondo Andt, il provvedimento sarebbe da identificarsi con l'*interlocutio* menzionata da CTh. 4.22.2⁶². Il successivo intervento di Iulianus (ll. 13-15) rappresenterebbe una forma di acquiescenza al decreto del giudice⁶³.

La parte conclusiva del documento si riferirebbe, infine, ad atti che avrebbero avuto luogo in un momento successivo all'udienza e che sarebbero stati riportati in coda al verbale processuale per costituire il *libellus admonitionis*, un 'escatocollo' le cui ultime due linee, ad avviso di Collinet, avrebbero dovuto essere ritagliate e consegnate al convenuto come prova dell'avvenuta notifica⁶⁴. In specie, Romanus avrebbe scelto Syrianus, che andrebbe identificato in un *ex principalis* dell'*officium* del consistorio, come *exsecutor* per la notifica della citazione⁶⁵; nelle sezioni lasciate vuote dallo scriba alla l. 15, invece, si sarebbe dovuto inserire il nome del convenuto (o dei convenuti), come già ipotizzato – pur con qualche incertezza – da Mitteis⁶⁶. Le cinque libbre d'oro corrisponderebbero alla stima del valore della lite, alla stregua del quale si sarebbe poi proceduto al calcolo delle *sportulae*⁶⁷. Di séguito (ll. 15-16) sarebbe stato trascritto il dispositivo dell'ordine impartito all'*officium*⁶⁸; il decreto riecheggerebbe l'alternativa tra *ce-*

⁶² CTh. 4.22.2 (Impp. Grat. Valentin. Theodos. ad Potitum vic.urb., 381 d.C.) *Quisquis neque vulgato rescripto neque adversario solenniter intimato possessorem Quietum dominio suo huiusmodi terrore turbaverit, ea in perpetuum lite mulctetur, quam praeoccupaverit violentia, cum precibus poposcisset audiri. Quae non minus etiam eum tenebit condicio, qui, iudicis interlocutione suppressa, sub specie iudicati ius alienum improba temeritate pervasit, ita ut neuter reparationem interfecti hoc pacto semel negotii audeat postulare etc.*

⁶³ COLLINET, *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745*, cit., pp. 72-73; ID., *La procédure par libelle*, cit., p. 404.

⁶⁴ COLLINET, *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745*, cit., pp. 75-76; ID., *La procédure par libelle*, cit., p. 404.

⁶⁵ ANDT, *La procédure par rescrit*, cit., p. 63; COLLINET, *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745*, cit., p. 73; ID., *La procédure par libelle*, cit., p. 404.

⁶⁶ MITTEIS, *P. Berol. Gr. Inv. No. 2745*, cit., p. 7, nt. *ad l. 15*; COLLINET, *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745*, cit., pp. 74-75.

⁶⁷ COLLINET, *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745*, cit., p. 74; ID., *La procédure par libelle*, cit., p. 460.

⁶⁸ ID., *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745*, cit., p. 74, aveva inteso ὑπομνησθήσονται nel senso che i convenuti avrebbero dovuto 'far mettere agli atti' dall'*exsecutor* se fossero intenzionati a soddisfare la pretesa in via stragiudiziale o a presentarsi in giudizio. Questa prima interpretazione sarà poi rifiutata in ID., *La procédure par libelle*, cit., p. 60, ove – sulla scorta delle osservazioni di FLINIAUX, *Contributions*, cit., p. 228 – il lessema ὑπομνησθήσονται sarà più correttamente ricollegato alla ricezione della notifica della citazione.

dere e contendere del passo ulpiano che apre il titolo *De edendo* del Digesto⁶⁹ e troverebbe un parallelo vicino in *P.Oxy.* XVI 1877 (TM 22013; Ossirinco, 488 d.C.) e 1881 (TM 22017 = *FIRA* III 177; Ossirinco, 427 d.C.)⁷⁰. L'ἀντίρρησις di cui alla l. 12 andrebbe intesa come una replica presentata oralmente in giudizio da parte del difensore del convenuto⁷¹.

Alla luce della ricostruzione prospettata, il P.Berol. inv. 2745 costituirebbe una copia ufficiale del verbale d'udienza, compilata per essere mostrata al destinatario della citazione. La redazione dell'atto avrebbe avuto luogo dopo il 468 d.C., data che lo studioso fissava come *terminus post quem* in ragione del fatto che né il Codice Teodosiano né le novelle post-teodosiane conterrebbero alcun riferimento alla determinazione delle *sportulae* in caso di procedura *per rescriptum*. L'ammontare di cinque libbre d'oro previsto dal resoconto giudiziario egiziano, pertanto sarebbe stato calcolato in base a una costituzione più tarda, a noi rimasta ignota⁷². Collinet propose dapprima anche 477 d.C. come *terminus ante quem* sulla base della prima attestazione nota del vocabolo *pragmaticarius*⁷³, ipotesi poi scartata in adesione alla lettura *ex praes(ide)* di Meyer⁷⁴.

6. (Segue). I rilievi di Steinwenter

Nel contesto dei suoi studi sul processo privato, tra gli anni '10 e gli anni '30 del Novecento, sul reperto in esame Steinwenter compì una serie di interessanti osservazioni, che investono sia la natura del documento, sia profili testuali, sia l'interpretazione giuridica.

Innanzitutto, differentemente da Collinet, lo studioso austriaco ipotizzò che il P.Berol. inv. 2745 non costituisse una copia ufficiale, bensì presu-

⁶⁹ COLLINET, *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745*, cit., p. 75; D. 2.13.1 pr. (Ulp. 4 *ad ed.*) *Qua quisque actione agere volet, eam edere debet: nam aequissimum videtur eum qui acturus est edere actionem, ut proinde sciat reus, utrum cedere an contendere ultra debeat, et, si contendendum putat, veniat instructus ad agendum cognita actione qua conveniatur.*

⁷⁰ COLLINET, *La procédure par libelle*, cit., p. 458.

⁷¹ ID., *La procédure par libelle*, cit., pp. 297-298.

⁷² ID., *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745*, cit., p. 81.

⁷³ *Supra* nel §, nt. 52. ID., *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745*, cit., p. 81.

⁷⁴ MEYER, *Juristischer Papyrusbericht II*, cit., p. 217; COLLINET, *La procédure par libelle*, cit., p. 402, nt. 1.

mibilmente una bozza (σχεδάριον)⁷⁵, come del resto aveva già ipotizzato Ernst von Drüffel⁷⁶.

Per quanto riguarda il testo del verbale, Steinwenter si riallacciò al commentario di *P.Oxy. XVI 1876*⁷⁷, ove gli editori osservavano, con riferimento alla lettura *et recitabit* (!): 'both here and in *⟨P.Oxy. XVI⟩ 1877.4 and 1878.4* the *t* of *et* could easily be taken for *x*, but this formation is found elsewhere (cf. e.g. the Ravenna papyri) and there can be no doubt that *et* is to be read'⁷⁸. Quest'osservazione paleografica avrebbe potuto consentire di leggere *comes sacri synhedri et praes(es)* alla l. 11, sicché Hesychius avrebbe trattato la causa come giudice ordinario nell'esercizio delle proprie funzioni di *praeses*. Tuttavia, poiché Wilhelm Schubart aveva confermato in via informale a Steinwenter la lettura *ex praes(-) ii*⁷⁹, l'intuizione del romanista austriaco non fu mai portata avanti fino in fondo; egli si limitò unicamente a proporre, in una nota a piè di pagina della recensione all'opera di Collinet, l'ipotesi che *ex* potesse essere un refuso per *et*⁸⁰.

Passando alle riflessioni dal taglio più squisitamente romanistico e filologico, Steinwenter sosteneva che Iulianus, senza la necessaria presenza dell'attore, avesse esposto oralmente il contenuto di un *libellus* (presupponendo implicitamente anche la consegna materiale del medesimo) e richiesto la citazione⁸¹. L'affidamento dell'ordine di notifica al convenuto sarebbe stato disposto da Hesychius nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale, e non direttamente da parte di Romanus, benché non vi sia dubbio sul fatto che l'*exsecutor* operasse sostanzialmente nell'interesse dell'attore⁸². Il verbo συναλλάσσω (ll. 11 e 13) sarebbe un termine tecnico (corrispondente a ἐπαναγκάζω nella prassi documentale egiziana di II e IV sec. d.C.⁸³) da intendersi nel senso che il rappresentante dell'ufficio, cui il giu-

⁷⁵ STEINWENTER, *Neue Urkunden*, cit., p. 38.

⁷⁶ E. VON DRUFFEL, *Papyrologische Studien zum byzantinischen Urkundenwesen im Anschluß an P.Heidelberg 311*, München, 1915, p. 22.

⁷⁷ TM 22012; Ossirinco, c. 476-487 d.C.

⁷⁸ *P.Oxy. XVI*, p. 73.

⁷⁹ STEINWENTER, *Neue Urkunden*, cit., p. 42.

⁸⁰ ID., *rec. a P. Collinet, La procédure par libelle*, in *ZRG*, 54 (1934), p. 378, nt. 3.

⁸¹ ID., *Neue Urkunden*, cit., p. 39, nt. 6.

⁸² ID., *Studien zum römischen Versäumnisverfahren*, München, 1914, pp. 132-134; ID., *Neue Urkunden*, cit., p. 43.

⁸³ STEINWENTER, *Neue Urkunden*, cit., p. 43. Il riferimento è a *BGU II 648* (TM 20177 = *W.Chr.* 360; Terenuthis, 164 o 196 d.C.); *P.Oxy. I 71*, col. I (*supra*, nt. 36).

dice aveva affidato l'esecuzione del decreto di citazione, avrebbe dovuto rivolgere al convenuto un'alternativa perentoria tra soddisfare la pretesa della controparte o presentare formalmente in giudizio un *libellus contradictionis*⁸⁴; le locuzioni ἀντιπρήσει χρήσεται (l. 12) e ἀντιλέγοντες (l. 15), infatti, sottintenderebbero l'allegazione in giudizio di un ἀντιβιβλίον, nel significato specifico attribuito al termine da Nov. 53.3.2⁸⁵. Benché l'autore non lo espliciti *apertis verbis*, presupposto implicito di molte sue osservazioni sembra essere l'inquadramento dell'atto verbalizzato dal papiro berlinese all'interno della procedura *per libellum*, ipotesi interpretativa indotta – come può dedursi dal riferimento ai regimi giudiziari semplificati previsti da CTh. 2.4.3 e 2.4.6⁸⁶ – dalla necessità di giustificare come mai, in un documento che si attribuiva al V sec. d.C., la citazione del convenuto fosse avvenuta direttamente tramite un ordine giudiziale.

7. (Segue). Le osservazioni di Fliniaux

Una diversa contestualizzazione del verbale processuale in esame fu prospettata da Fliniaux nell'ambito di un'indagine tesa a evidenziare le origini, l'affermazione e l'evoluzione della *postulatio simplex*⁸⁷. L'idea di fondo che percorre questo ricco saggio del 1930 è che, dall'età costantiniana in poi, l'istanza unilaterale di citazione non escludesse l'operatività dell'ordinaria procedura *per litis denuntiationem*, bensì ne costituisse il momento introduttivo. In sostanza, nel corso del dominato si sarebbe determinata, più in via di prassi che per una riforma giudiziaria, la progressiva affermazione di una «citation purement administrative du défendeur par des orga-

⁸⁴ STEINWENTER, *Libelli contradictorii*, cit., p. 58; ID., *Neue Urkunden*, cit., p. 44; ID., *Die Litiskontestation im Libellprozeesse*, in *ZRG*, 50 (1930), p. 206. In tema v. anche BETTI, *Struttura*, cit., pp. 143-157.

⁸⁵ Nov. 53.3.2 (Αὐτοκ. Ἰουστινιαν. Ἰωάννη ἐπαρχ. πρ.) Δεχόμενον δὲ αὐτὸν τὸ βιβλίον, μόνης προσωπικῆς ἐγγύης παρ' αὐτοῦ διδομένης καὶ τῶν σπορτούλων κατὰ τὴν θεῖαν ἡμῶν παρεχομένων διάταξιν, ὑπογράφειν τῷ καλουμένῳ ἀντιβιβλίῳ δηλοῦντα καὶ τὸν χρόνον καθ' ὃν αὐτῷ τὸ βιβλίον ἐπιδίδεται, ἵνα μὴ καὶ περὶ τοῦτο τέχνη τις γένηται κτλ.

(Trad. edd.: *Cum vero libellum acceperit, sola personali fideiussione ab eo praestita et sportulis secundum sacram nostram constitutionem datis libello contradictionis quem vocant subscribat, simulque tempus quoque quo libellus sibi traditus sit declaret, ne qua vel de hac re machinatio fiat etc.*)

⁸⁶ STEINWENTER, *Neue Urkunden*, cit., p. 39.

⁸⁷ V. *supra* in questo capitolo, § 1.

nes issus de l'*officium* du juge (*exsecutores*)»⁸⁸: mentre in età costantiniana la richiesta iniziale dell'attore sarebbe stata unicamente finalizzata a ottenere l'autorizzazione a notificare la citazione, a partire dal V sec. d.C. nelle fonti – in particolar modo quelle papirologiche – alla *postulatio simplex* avrebbe fatto séguito un ordine ufficiale del magistrato, con il quale si disponeva la notifica della pretesa di parte direttamente per opera di un *exsecutor*.

Partendo da tali presupposti, lo studioso francese riteneva che il P.Berol. inv. 2745 fosse un esempio di *postulatio simplex*, presentata dall'avvocato dell'attore a un giudice ordinario. Questa posizione si basava sull'idea, abbandonata sul nascere da Steinwenter, che la l. 11 dovesse recare *et praes(es)*, ritenendo la lettura *ex* di Meyer e Schubart incerta o comunque giustificabile come errore meccanico dello scriba⁸⁹. Accedendo all'opinione che ravvisava nel papiro una bozza, Fliniaux sostenne che dopo *praes(es)*, in luogo di *ii*, il redattore della minuta avesse vergato semplicemente un'abbreviazione non verbale (//) in luogo del nome della provincia⁹⁰, che poi sarebbe stato scritto per esteso nella bella copia dell'atto.

Il resoconto giudiziario berlinese, pertanto, rappresenterebbe il testimone di un regolare procedimento tenutosi di fronte al giudice ordinario, e non un esempio di procedura per rescritto. Ciò si ricaverebbe anche dalla struttura bifasica elementare del testo, che rispecchierebbe l'alternanza tra *postulationes* di parte (ll. 2-10 e 13-15) e *interlocutiones* del magistrato (ll. 11-13 e 15-16)⁹¹. Peraltro, ritenendo che la *postulatio simplex* costituisse un atto preliminare all'instaurazione di ogni forma di contenzioso civile dal IV sec. d.C. in poi, l'A. respingeva l'ipotesi che vedeva nel documento in esame l'attestazione di una delle cd. procedure sommarie introdotte da CTh. 2.4.3 e 2.4.6⁹², nelle quali il convenuto non avrebbe appreso l'oggetto della lite fino all'apertura del dibattimento⁹³.

⁸⁸ FLINIAUX, *Contributions*, cit., pp. 222-223.

⁸⁹ ID., *Contributions*, cit., pp. 225-226, nt. 4.

⁹⁰ ID., *ibidem*.

⁹¹ ID., *Contributions*, cit., pp. 227-228.

⁹² ID., *Contributions*, cit., p. 224 e ss. Per la diversa opinione di STEINWENTER v. *supra* al § precedente.

⁹³ FLINIAUX, *Contributions*, cit., p. 201.

8. Ridatazione e rivalutazione complessiva del documento

Passate in rassegna le principali opinioni espresse in merito dalla dottrina più risalente, ci si soffermerà adesso sui principali profili di novità e di interesse emergenti dal rinnovato studio del documento in esame.

Innanzitutto, alla luce dell'attuale stato delle fonti è possibile prospettare una nuova ipotesi con riferimento alla datazione del papiro. Rispetto all'artificiosa proposta di Collinet⁹⁴ e alla pur sempre approssimativa datazione su base paleografica suggerita da Mitteis (V sec. d.C. inoltrato)⁹⁵ e da Marichal (V sec. d.C. generico)⁹⁶, un più solido indizio sembra fornito dalla menzione del *numerus Transtigritanorum* presente alla l. 2. Quest'unità militare, alle dipendenze del *magister militum per Orientem* alla fine del IV sec. d.C.⁹⁷, è attestata nei pressi di Arsinoe dall'inizio del V sec. d.C.⁹⁸, e ivi rimane fino alla prima età giustiniana, quando – forse per effetto della riorganizzazione della diocesi egiziana avviata da Giustiniano con Ed. XIII – scompare dalla documentazione insieme ad altri *numeri* che stazionavano in Egitto⁹⁹.

⁹⁴ *Supra* nel capitolo, in coda al § 5.

⁹⁵ *Supra* nel capitolo, § 4.

⁹⁶ *ChLA X*, p. 2.

⁹⁷ *Not. dign. Or.* 7.58.

⁹⁸ In generale sul *numerus Transtigritanorum* v. *CPR XXIV*, pp. 87-89. La prima occorrenza nella documentazione egiziana è probabilmente in *SB XIV 11574* (TM 18151; Ossirinco (?), 406 d.C.).

⁹⁹ La più tarda attestazione databile sulla scorta di elementi interni è attualmente *BGU III 836* (TM 9378 = *W.Chr.* 471), un papiro di provenienza arsinoitica posteriore al 530 d.C., per il quale è stato proposto un *terminus ante quem* al 542 d.C. su base prosopografica (*P.Oxy.* LXIII 4396 = TM 22158; cfr. N. GONIS in *Bemerkungen zu Papyri XXIII (Korr. Tyche)* 660, in *Tyche*, 25 (2010), p. 213; A. BENAÏSSA, *The Size of the Numerus Transtigritanorum in the Fifth Century*, in *ZPE*, 175 (2010), p. 224, nt. 2). Tuttavia, se l'intuizione di Bernhard Palme (*CPR XXIX*, p. 89) sul legame tra la riforma introdotta da Ed. XIII e la sparizione delle unità di *Maurii*, *Transtigritani* e *Leontoclibanarii* dalla documentazione è corretta, il 539 d.C. costituirebbe un limite posteriore preferibile per *BGU III 836*. L'ultimo riferimento con data certa al *numerus Maurorum* è in *SB XVI 2488* (TM 16251; Ermopolite, 538 d.C.), mentre per il *numerus Leontoclibanariorum* si tratta di un papiro del 546 d.C. (*P.Kramer* 13 = TM 35513), che però menziona un *ex primicerius* – ἀπὸ πριμκερίων (!) τῶν καθοσιομένων (!) Λεοντοκλειβαναρ(ίων) (!) – e pertanto non attesta che l'unità militare fosse ancora attiva al momento della redazione del documento. Su Ed. XIII, che peraltro ci è giunto mutilo, v. A.M. DEMICHELÌ, *L'Amministrazione dell'Egitto Bizantino secondo l'Editto XIII*, in S. PULIATTI, A. SANGUINETTI, *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'Impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro* 2000, pp. 417-437. Per la datazione al 538-

Un'analisi complessiva delle occorrenze datate dell'ἄριθμὸς Τρανστυριτανῶν nelle fonti mostra che il titolo di καθοσιωμένοι (*devotissimi*) è invalso a partire dal 531 d.C., mentre nei documenti precedenti si trova l'epiteto γενναιότατοι (*fortissimi*)¹⁰⁰. Benché anche l'onomastica possa presentare oscillazioni, essa sembra fornire comunque un criterio di riferimento maggiormente affidabile rispetto alla paleografia, consentendo orientativamente di datare il documento in esame tra il 531 e il 539/542 d.C. Il fatto che la formula di datazione (l. 1) si trovi solo nell'intestazione in *litterae caelestes* (l. 1) può fornire un ulteriore indizio sulla cronologia, dal momento che con in Nov. 47.2 (537 d.C.) Giustiniano prescrisse che gli atti delle cancellerie giudiziarie dovessero riportare nella seconda linea del testo la data anche in lingua greca (o, nei territori di lingua latina, in corsiva romana nuova)¹⁰¹.

Nelle pagine di séguito ci si propone di condurre un'analisi dei principali profili di disciplina emergenti dal verbale processuale, al fine di verifica-

539 d.C. v. R. REMONDON, *L'Édit XIII de Justinien a-t'il été promulgué en 539?*, *CE*, 30/59 (1955), pp. 112-121; per la contraria ipotesi di datazione al 554-555 v. G. MALZ, *The Date of Justinian's Edict*, in *Byzantion*, 1 (1943-1943), pp. 135-141.

¹⁰⁰ Oltre ai papiri riportati in *CPR* XXIV, p. 88, vedi *P.Paramone* 13 (TM 78709; Ar-sinoite?, c. 530 d.C.).

¹⁰¹ Nov. 47.2 (Αὐτοκ. Ἰουστινιαν.) Κάκεῖνο μέντοι προστίθεμεν, ὥστε ἐπειδὴ οἱ τὸν χρόνον ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἀποσημαίνοντες μετὰ τῶν ἀσαφῶν ἐκείνων καὶ ἀρχαίων γραμμάτων δηλοῦσιν αὐτόν, παραφυλάττειν ἐν παντὶ δικαστηρίῳ τὸ μετ' ἐκείνα τὰ γράμματα τὰ τῆς ἀρχαιότητος ἕτερα ὑποτίθεσθαι, ταῦτα δὴ τὰ κοινὰ καὶ ἅπασι σαφῆ καὶ ἀναγινώσκεσθαι παρὰ πάντων ῥαδίως δυνάμενα καὶ δηλοῦντα τὸν τῶν πραττομένων χρόνον· ἵνα μὴ περινοστώσιν ἀναζητοῦντες τὸν χρόνον, εἴτα πλανώμενοι μένωσιν ἕως ἀνθρώπῳ τινὶ περιτύχοιεν τὰ γράμματα ἐκείνα ταῖς ἀληθείαις γινώσκοντι. ἀλλ' εἰ μὲν τὰ ἐφεξῆς καὶ μετὰ τὴν προγραφὴν τῶν ἀσαφῶν γραμμάτων τῆς ἐλλάδος εἴη φωνῆς, γράμμασιν ἐλληνικοῖς ὑποτίθεσθαι τὸν χρόνον, εἰ δὲ ῥωμαϊκῆ τις ἢ τοῦ παντὸς χάρτου καθέστηκε τάξις, ῥωμαϊκοῖς μὲν ὑπογραφέσθω γράμμασιν ὁ χρόνος ὑποκειμένοις τοῖς ἀσαφέσιν ἐκείνοις στοιχείοις, σαφεστέραν μέντοι τάξιν ἔξουσι γραμμάτων καὶ ἦν ἔξεστι πᾶσιν ἀναγινώσκειν τοῖς ἄλλως συλλαβῶν ῥωμαϊκῶν οὐκ ἀνεπιστήμοσιν.

(Trad. edd. *Verum illud quoque adicimus ut, quoniam qui tempus in iudiciis denotant, id per obscuras illas et antiquas litteras significant, in omni iudicio caveatur, ut post illas litteras ex antiquitate receptas alias subiciant, has dicimus communes et omnibus perspicuas quaeque legi ab omnibus facile possint et eorum quae acta sunt tempus denotent: ne qui tempus scire desiderant vagentur atque errantes expectent donec in hominem aliquem incidant qui litteras illas probe noverit. Sed siquidem quae deinceps post praescriptas obscuras litteras sequuntur Graecae sint linguae, Graecis litteris tempus subiciatur; sin Latinus totius chartae sit contextus, Latinis quidem tempus subscribatur litteris quae subiciantur obscuris illis elementis, clariorem ipsa litterarum ordinem habitura et quem omnibus qui syllabarum Latinarum omnino non ignari sunt legere liceat.*)

re, nei limiti del possibile, se e quanto l'intervallo temporale proposto trovi riscontro nelle fonti giuridiche dell'epoca, pur nella consapevolezza delle non rare contraddizioni – spesso amplificate dal raffronto con i documenti della prassi – emergenti dall'analisi complessiva dello stratificato materiale della compilazione giustiniana e degli *scholia* degli *antecessores*¹⁰².

In via preliminare, è necessario rilevare come la ricostruzione materiale e testuale dell'atto trådito dal papiro berlinese respinga *per se* la tesi di Colinet e Andt, che vi ravvisava un testimone della cd. procedura per rescritto. Come si è avuto modo di accennare in sede di analisi del reperto¹⁰³, il papiro è conservato, benché frammentariamente, per tutta l'altezza del rotolo, e non vi è motivo alcuno per presumere che i resti di scrittura cancelleresca latina visibili alla l. 1 non appartenessero all'intestazione (recante la data consolare e, a partire dal 537 d.C., l'indicazione dell'imperatore con l'anno di regno¹⁰⁴) presente nei verbali processuali del dominato. Infondata, conseguentemente, appare l'ipotesi che la l. 1 contenga l'ultima linea di un rescritto imperiale in latino, la cui prima parte si sarebbe persa in lacuna.

Anche l'idea che Hesychius agisse in funzione di giudice straordinario è da escludersi, e ciò per più di una ragione. Grazie all'incremento di documentazione papirologica disponibile, numerosi paralleli testuali inducono a fugare definitivamente il dubbio che la qualità di *comes sacri synhedri*, cui allude la l. 11, potesse riferirsi a una funzione di Hesychius nel *consistorium* costantinopolitano. Già a partire dalla metà del IV sec. d.C., infatti, la qualità di *comes* compare nei governatori provinciali (tanto militari che civili) preceduta dal rango e seguita – tramite un *et* di congiunzione – dall'indicazione dell'*officium* effettivamente ricoperto¹⁰⁵. La ricostruzione della

¹⁰² D. SIMON, *Untersuchungen zum Justinianischen Zivilprozess*, München, 1969, p. 39 ss. e in particolare pp. 48-53. Sulla distinzione tra 'vecchi' e 'nuovi' *scholia* v. H. DE JONG, *Using the Basilica*, in *ZRG*, 133 (2016), p. 287 ss.

¹⁰³ *Supra*, § 2.

¹⁰⁴ Come imposto da Nov. 47 (Περὶ τοῦ προτάττεσθαι τὸ τοῦ βασιλέως ὄνομα ἐν τοῖς συμβολαίοις καὶ ὑπομνήμασι καὶ ὥστε διὰ τῶν Ῥωμαϊκῶν γραμμάτων σημασινομένου τοὺς χρόνους σαφέστερον γράφεσθαι / Auth. 47 *Ut preponatur imperatoris nomen documentis, et ut Latinis litteris apertius tempora praescribantur*).

¹⁰⁵ I paralleli sono molteplici. V. e.g. *P.Berl.Zill.* 4 (TM 17284; Ermopoli, c. 349 d.C.): *Strateg(ius) v(ir) p(erfectissimus) com(es) et praes(es) Theb(aidos)*; P.Lips. I 33 (TM 22344 = *M.Chr.* 55 = *FIRA* III 175; Ermopoli, 368): *Strategius v(ir) p(erfectissimus) com(es) praes(es)*; *P.Oxy.* LXIII 4381: *F(avius) Mauricius v(ir) c(larissimus) com(es) ord(inis) prim(i) et dux*; *P.Sorb. inv.* 2679: *Fl(avius) Pusaetus Dorotheus Aelianus Ammonius vir isp(ectabilis) com(es) sacri [consistorii/synhedri et dux*; *P.Oxy.* XVI 1877:

struttura della titolatura dei *praesides* e dei *duces*, pertanto, consente non solo di mettere in luce la natura meramente onoraria del loro *comitatus*¹⁰⁶, ma anche di optare definitivamente per la lettura *comes sacri su(n)hedri et praes(es)* alla l. 11.

Il confronto con gli altri verbali processuali bilingui, peraltro, offre anche una possibile spiegazione della sequenza *ii d(ixit)* che introduce l'ἀπόφασις della l. 11. Nelle udienze accadeva sovente che l'intervento del presidente si rivolgesse a uno specifico interlocutore, e ciò trova un riscontro nel formulario dei resoconti giudiziari. Infatti, allo stesso modo in cui la sequenza *ad officium dixit*¹⁰⁷ indica una dichiarazione diretta dal magistrato alla propria cancelleria, è frequente trovare la stringa *ei dixit*¹⁰⁸ in corrispondenza di una risposta al soggetto che aveva preso la parola prima del giudice. Data la non eccelsa qualità della scrittura latina e i numerosi scambi tra *ei* e *i* lungo che caratterizzano il P.Berol. inv. 2745¹⁰⁹, considerare *praes(es) ii d(ixit)* come un refuso per *praes(es) ei d(ixit)* appare, a sommosso avviso di chi scrive, la soluzione interpretativa più verisimile, tenendo anche conto del fatto che il discorso di Hesychius era certamente indirizzato al precedente interlocutore (*Iulianus*), come dimostra l'uso della seconda persona (παρὰ σοῦ – τῷ σου δικαίῳ σαυτῷ – ἔφησας).

9. (Segue). Osservazioni sulla forma e sulla notifica della domanda di citazione

Venendo ora ai profili più marcatamente processuali, non vi è alcun motivo per dubitare che l'atto in esame corrisponda a una richiesta unilaterale di

Fl(avius) - - apio Theodosius Ioha(n)nes vir isp(ectabilis) com(es) sacro (!) consist(orii) et praesis (!) pruvinciaie (!) Arcadiae.

¹⁰⁶ Difficilmente spiegabile rimane il fatto che Hesychius in luogo del grado di *spectabilis* – attribuito ai *consistoriani* da Onorio e Arcadio (CTh. 6.12.1) – recasse il rango di *clarissimus*. Altri casi di *comites sacri consistorii* denominati *clarissimi* (λαμπροτάτοι) sono forniti da *CPR XXIV 8* (TM 70327; Eracleopolite, metà del V sec. d.C.) e da *P.Cair.Masp. I 67032* (TM 18996 = *FIRA III 179*; Afrodito, 551 d.C.).

¹⁰⁷ V. e.g. *CPR VII 21* (TM 15836; Egitto, c. 300-306 d.C.); *P.Oxy. XLI 2952* (TM 16516; Ossirinco, 311-314 d.C.); *P.Lips I 40*.

¹⁰⁸ V. e.g. *SB XVIII 13295* (TM 18367; Ermopoli, 298-300 d.C.); *SB XVIII 13296* (TM 30994; Ermopoli, fine III – inizio IV sec. d.C.); *P.Lips. I 48* (*M.Chr. 97* = *FIRA III 174* = TM 22350; Ermopoli, 390 d.C.).

¹⁰⁹ V. συγγενίας (l. 5), οἰκείαν (l. 6), οἰκείας e δεσποτίας (l. 10), δῖνα (l. 14).

citazione (*postulatio simplex*) rivolta dall'avvocato dell'attore al titolare ordinario della giurisdizione provinciale, e cioè al *praeses* – presumibilmente, in ragione della dichiarata provenienza arsinoitica, il *praeses Arcadiae*¹¹⁰. Trattandosi dell'istanza che dà avvio al procedimento, il termine διήγησις (l. 10) sembra alludere semplicemente alla descrizione della fattispecie fornita da Iulianus al principio dell'udienza, verbalizzata nelle linee precedenti (2-10).

Differentemente dai cd. *Libellpapyri*¹¹¹, è evidente che qui la *narratio* è svolta direttamente in via orale dall'avvocato, e non tramite la lettura in aula, da parte di un membro dell'*officium*, di un *libellus* proveniente dall'attore. Il fatto che nel documento non si accenni alla consegna di una memoria scritta potrebbe suggerire una presentazione meramente orale degli estremi di fatto posti alla base della domanda di comparizione del convenuto. Pertanto, nell'ottica di una bipartizione tra procedura *per litis denuntiationem* (declinata, ovviamente, secondo le modalità in cui essa si esprimeva nella *cognitio extra ordinem* dell'epoca) e procedura *per libellum*, il P.Berol. inv. 2745 andrebbe ascritto alla prima tipologia di *conventio*.

D'altra parte, però, le fonti di età giustiniana esplicitano o per lo meno alludono frequentemente alla redazione di un *libellus* in senso materiale da parte dell'attore¹¹². Oltre a C. 7.40.3 pr.¹¹³, che reca ... *quidem ... libellum conventionis composuerit*, in tal senso sembra deporre anche la locuzione *cum quidam maiorem verae aestimationis quantitatem in libello conventionis inseruit* di I. 4.6.24¹¹⁴. Il brano che, tuttavia, sembra meglio esplicitare la doverosità della confezione di un *libellus* da parte dell'attore e della consegna del medesimo al convenuto è costituito dalla già richiamata Nov. 53.3 pr.-1 (537 d.C.):

Nov. 53.3 (Αὐτοκρ. Ἰουστινιαν. Ἰωάννη ἐπαρχ. πρ.) ... τῆς γὰρ παλαιότητος βουλομένης τὸν αἰτιάσεως βιβλίον δεξάμενον ἡμερῶν εἴσω δέκα διάσκεψιν ἔχειν, ἐφ' ᾧ καὶ ἀνερευνήσαι τὸ πρᾶγμα καὶ ἴσως ἐπιγῶναι καὶ ἀπαλλαγῆναι, μετὰ δὲ

¹¹⁰ L'amministrazione della provincia di Arcadia rimase affidata a un *praeses* civile anche dopo la riorganizzazione giustiniana del 539: J.G. KEENAN, *The provincial administration of Egyptian Arcadia*, in *Museum Philologicum Londinense*, 2 (1977), pp. 193-201; CPR XXIV, pp. 202-204.

¹¹¹ Un elenco in PALME, *Libellprozess*, cit., p. 264.

¹¹² ZILLETTI, *Studi sul processo*, cit., p. 21 ss.

¹¹³ V. *infra*, § 10.

¹¹⁴ V. *infra*, § 10.

τὴν τῶν δέκα ἡμερῶν προθεσμίαν τῆνικαῦτα καὶ ὑπογράφειν τῷ σταλέντι βιβλίῳ καὶ τὰς δικαστικὰς πληροῦν ἀσφαλείας, τινὲς δὲ ἀφορῶντες εἰς τοὺς ἡμετέρους νόμους, οἱ μετὰ προκάταρξιν οὔτε παραιτεῖσθαι τὸν δικαστὴν οὔτε συνδικαστὴν αἰτεῖν συγχωροῦσι, τὸ πρᾶγμα τεχνάζουσι, καὶ μάλιστα τῶν πρακτόρων τὰ τοιαῦτα δολερῶς ἐξευρισκόντων, καὶ ἅμα προσενεχθεῖη τις ὑπόμνησις, πολλάκις οὔτε βιβλίου διδομένου οὔτε δικαστικῆς οὐδεμιᾶς ἀσφαλείας, ἄγουσι τὸν ἄνθρωπον ἄκοντα πρὸς τὸν δεδομένον δικαστὴν καὶ οὐδ' ὅτιοῦν ἐπιστάμενον συνελάνουσι ποιήσασθαι προκάταρξιν, ὥστε ἅπαξ αὐτὸν ὑπὸ τῇ προκάταρξει γενόμενον δεδέσθαι καὶ μηδεμίαν ἔχειν ἄδειαν μῆτε παραιτήσασθαι τὸν δικάζοντα μῆτε συνδικαστὴν γοῦν αἰτῆσαι, καίτοι γε ἴσως ὑπόπτου τοῦ δικαστοῦ καθεστῶτος οὕτω τε πράττουσιν ἃ βούλονται καὶ ὑπὸ ταῖς ἑαυτῶν τέχναις τὸν ἄνθρωπον ποιησάμενοι ὃν βούλονται τρόπον τὰ κατ' αὐτὸν σπαράττουσιν... (1) Θεσπίζομεν τοίνυν, ἐπειδὴν ὑπόμνησις προσενεχθεῖη τινί, πάντως ἐπίδοσθαι βιβλίον, καὶ μὴ κατὰ τὸ παλαιὸν δέκα μόνον ἡμερῶν ἔχειν τὸν ὑπομνησθέντα προθεσμίαν, ἀλλὰ διπλασίαν, τουτέστιν εἴκοσιν, ὥστε εἴτε παραιτήσασθαι βουληθεῖη εἴτε καὶ συνδικαστὴν αἰτῆσαι, ἄδειαν ἔχειν τοῦτο ποιεῖν ἢ καὶ ἴσως ἐπιγῶναι τὸ ὄφλημα καὶ ἀπαλλαγῆναι πρὸς τὸν ἀντίδικον τὸν αὐτοῦ φιλικῶς κτλ.

Il passo della costituzione giustiniana¹¹⁵ riferisce che il regime 'antico' prevedeva che il convenuto che riceveva un *libellus* aveva a disposizione un *tempus deliberandi* di dieci giorni, nel quale avrebbe potuto riflettere sulla pretesa dell'attore e decidere se ottemperarvi e addivenire a una risoluzione stragiudiziale (τῆς γὰρ παλαιότητος ... ἀπαλλαγῆναι); decorso inutilmente questo termine, egli avrebbe dovuto sottoscrivere il libello inviategli e adempiere all'obbligo di prestare le garanzie richieste ai fini del processo (μετὰ δὲ τὴν τῶν δέκα ἡμερῶν ... ἀσφαλείας). Alcuni sudditi, tuttavia, si erano rivolti all'imperatore con riguardo alle leggi, da questo introdotte, che avevano fissato nel momento della *litis contestatio* l'ultimo termine utile per ricusare il giudice o di adirne uno differente (τινὲς δὲ ἀφορῶντες ... τεχνάζουσι). Essi lamentavano che nei fatti accadeva frequentemente che gli *exsecutores*, agendo con dolo, notificassero unicamente la diffida a presentarsi in giudizio, non consegnando il *libellus* e non richiedendo le garanzie processuali (καὶ μάλιστα τῶν πρακτόρων ... ἀσφαλείας). Il convenuto, dunque, veniva condotto immediatamente in giudizio – così realizzando la *litis contestatio* – senza conoscere gli estremi della controversia (ἄγουσι ... προκάταρξιν); ciò vanificava di fatto il termine di dieci

¹¹⁵ Sulla quale v. in dettaglio A. TRISCIUOGGIO, «... perché gli attori imparino a non giocare con la vita altrui ...». A proposito di *Nov. Iust. 53.1-4*, in S. PULIATTI, U. AGNATI (curr.), *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C.*, Parma, 2010, pp. 163-190.

giorni posto a tutela del convenuto per ricusare un giudice per legittimo sospetto e richiedere l'assegnazione della causa ad altro giudice (ὥστε ἄπαξ αὐτόν ... καθεστῶτος)¹¹⁶. In risposta a questa petizione, l'imperatore stabilì che contestualmente alla diffida giudiziale dovesse essere necessariamente consegnato anche il *libellus* (θεσπίζομεν ... βιβλίον), e stabilì il raddoppio dei termini previsti tra la notifica della citazione e l'obbligo per il convenuto di costituirsi in giudizio, che passava così da dieci a venti giorni (καὶ μὴ κατὰ τὸ παλαιόν ... εἴκοσι). Il termine più ampio avrebbe garantito in maniera più ampia il diritto di valutare se ricusare il giudice, se proporre un altro giudice (o arbitro?) idoneo ad assicurare un'equa cognizione, o se proporre amichevolmente la lite (ὥστε εἴτε παραιτήσασθαι ... φιλικῶς).

Tenuto presente il dettato di questa *lex*, si pongono diverse possibilità di interpretazione del P.Berol. inv. 2745. Per un verso, si potrebbe sostenere che l'omessa menzione del libello nel verbale non necessariamente comporti la sua inesistenza *in rerum natura*; in altri termini, non si può escludere con certezza che, oltre all'intimazione di Hesychius, il convenuto dovesse ricevere anche l'eventuale libello di Romanus. Per altro verso, al contrario, il fatto che il decreto del giudice non imponga la consegna di alcun *libellus* potrebbe indicare che il papiro di Berlino è precedente alle prescrizioni contenute nella Nov. 53, il che implicherebbe un *terminus ante quem* al 1° ottobre 537 d.C. Alternativamente, benché poco probabile, non è del tutto impossibile che il documento in esame testimoni una prassi giudiziaria non del tutto regolare.

Nonostante la seconda opzione possa apparire più razionale e appagante, vi sono forse alcune ragioni che inducono a non trarre conclusioni eccessivamente nette. Già Fliniaux, nel suo saggio sulla *postulatio simplex* al quale si è già avuto modo di accennare¹¹⁷, invitava a cogliere la tendenziale unitarietà del procedimento della *cognitio extra ordinem* tra IV e VI sec. Commentando C. 7.40.3 pr.¹¹⁸, l'autore francese osservava 'en l'état actuel des sources purement romaines, il est impossible de déterminer si le *libellus conventionis* constituait un écrit distinct de la *postulatio simplex* ou faisait corps avec celle-ci'¹¹⁹. In tempi più recenti, anche Kaser e Hackl han-

¹¹⁶ V. sul punto F. GORIA, *Ricusazione del giudice e iudices electi da Costantino a Giustiniano*, in S. PULIATTI, A. SANGUINETTI (curr.), *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro*, Milano, 2000, pp. 153-209.

¹¹⁷ *Supra* nel capitolo, § 7.

¹¹⁸ V. *infra* nel § per il testo completo.

¹¹⁹ FLINIAUX, *Contributions*, cit., pp. 215-216.

no sottolineato che la dicotomia tra *Litisdentiationsprozess* e *Libellprozess* «mehr ein Unterschied des Stils als der Substanz ist»¹²⁰.

L'apporto della documentazione papirologica è, sul punto, alquanto significativo. Per un verso, i resoconti delle udienze relative all'introduzione di procedimenti *per libellum* mostrano chiaramente che il contenuto del λίβελλος era sistematicamente declamato ad alta voce in aula e, per tale via, era integralmente riversato nel medesimo verbale che conteneva il decreto di citazione (ὕπόμνημα). Questa tipologia di verbali processuali ha una struttura costante, che può valere la pena di illustrare per sommi capi. Il dibattito era aperto dalla dichiarazione di ricezione del libello da parte dell'*officium*, cui veniva comandato di darne lettura e metterlo agli atti. Esempio, per l'ottimo stato di conservazione, è l'inizio del più volte citato *P.Oxy.* LXIII 4381:

¹² Ex offic(io) d(ictum) est: 'Cuiusmodi libellum Pelion ducenarius publice magnitudine[m] (!) tuae obtulerit prae manibus habentes [reci]tamus, si praecipis.'

¹³ F!(avius) Mauricius v(ir) c(larissimus) com(es) ord(inis) prim(i) et dux, d(ixit): 'Legatur et actis indatur.' *vac.* Ex offic(io) rec(itatum) est: 'Παρά Φλαούϊον Πηλίωνος δουκηναρίου κτλ.

Recitata la petizione, il magistrato decideva della domanda in essa contenuta. Quando essa aveva ad oggetto la *conventio* di un'altra parte, pertanto, l'intimazione del giudice seguiva immediatamente alla verbalizzazione del libello, come può apprezzarsi – malgrado le lacune – nel già menzionato *P.Oxy.* 1877:

¹⁷ Παρακαλῶ τὴν ὑμετέραν μεγαλοπρέπειαν προστᾶσαι ±35

¹⁸ ...] συγγελαύνεσθαι πρὸς εὐγνωμοσύνην, [καὶ] ἐγὼ τούτου τυχὼν χάριτας ὁμολογήσω τῇ ὑμ[ετέρα] μεγαλοπρέπεια ±24

¹⁹ ...] μεγαλοπρεπέστατε κόμες καὶ ἡγε[μῶν] κύριε. Εἰσὶν δὲ Φίβ καὶ Λισαβὲτ [- - -

¹⁰ ...] Φοιβάμμων πρεσβύτερος καὶ Κόλλουθος. Παμούθιος βοηθὸς κομμέν[ων ἐπιδέδωκα - - -'

¹¹ Flavius - - -]apio Theodosius I[oha]nnes vir ispectabilis comes sacri consistorii et praesis provinciae Arcadiae dixit: '... ο[±36]

¹² ο[.] ἡ τάξις ὑπομνήσει ἢ πρὸ δίκης τὰς τοῦ χρησαμένου τῇ διδασκαλία . [±25 ἢ ἀντιλέγον-]

¹³ -τας δικάσασθαι βιβλίον ἐπιστελλομένους.'

¹⁴ Edantur.

¹²⁰ KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., p. 566.

La somiglianza tra quest'ultimo papiro di Ossirinco, risalente al 488 d.C., e il verbale berlinese è enorme. La locuzione παρακαλῶ τὴν ὑμετέραν μεγαλοπρέπειαν πρ[οστα]ξαί ... συγγελαύνεσθαι πρὸς εὐγνωμοσύνην (ll. 7-8) del P.Oxy. XVI 1877 trova un pendant praticamente perfetto nella frase ὁ συνηγορούμενος <τοῦς> ὑπευθύνους αἰτιᾶται ἐπὶ ἀγνωμοσύνη, οὐδὲ παρακαλεῖ διὰ τῆς τάξεως συνελαθῆναι πρὸς εὐγνωμοσύνην εἶδεῖν (ll. 13-14) del P.Berol. inv. 2745, il che fa pensare all'impiego di una formula protocollare dell'uso forense. Segue, in entrambi i verbali, l'identificazione dei convenuti, introdotta da εἰσὶν δέ (P.Oxy. XVI 1877, l. 9; P.Berol. inv. 2745, l. 14)¹²¹. La natura stereotipata di questa parte finale del verbale è particolarmente evidente nel verbale di Berlino, come mostrato dalla predisposizione di spazi vuoti che, non compilati, mettono a nudo l'incongruenza grammaticale tra il verbo (al plurale) e il numero dei convenuti (uno). Indubbia è anche l'affinità tra gli ordini di notifica contenuti nei due papiri, entrambi introdotti da ὑπομιμνήσκω e caratterizzati dall'alternativa tra soddisfare la pretesa dell'attore o resistere in giudizio, che peraltro nel P.Berol. inv. 2745 si trova espressa con una terminologia (ll. 12-13 παρὰ τὸ δικαστήριον τὰς ὑμετέρας ἐναγωγὰς [ὑ]ποδεχόμενον) che trova paralleli proprio nelle fonti di età giustiniana¹²².

Il raffronto tra le fonti giuridiche di tradizione manoscritta e i reperti egiziani, in sostanza, sembra confermare che la distinzione tra presentazione di un *libellus* – soggetto alla prassi della *recitatio* – e istanza orale – presentata a un ufficiale provvisto dello *ius actorum conficiendorum*¹²³ – risultava alquanto sfumata nella prassi. La tendenziale sovrapposibilità tra i

¹²¹ V. anche P.Oxy. XVI 4399 (*infra*, § 10).

¹²² Cfr. Nov. 62.2.1 (ἐκπέμπειν τὸν ὑποδεχόμενον πᾶσι τρόποις τὴν ἐναγωγήν); Nov. 123.25 (καὶ τὰς ὑπὲρ τούτων ἐναγωγὰς αὐτοὺς ὑποδέχεσθαι) – e del *Syntagma Novellarum* di Atanasio: cfr. Athan. 4.13.2 (σταλῆναί τινα εἰς πρόσωπον τοῦ πρωτοτύπου τὴν ἐναγωγήν ὑποδεχόμενον ... ἀναγκάζεσθαι ὑποδέξασθαι τὴν ἐναγωγήν); 4.18.1 (τὰς παρὰ τῶν ἐγκαλούντων ἐναγωγὰς ὑποδεχόμενος); 4.22.12 (τὰς ἐναγωγὰς τῶν ἐγκαλούντων ὑποδεχόμενον); 4.22.13 (ὑποδεχόμενον τὰς κατ' αὐτοῦ ἐναγωγὰς); 15.2 (ἀναγκάζοντος πάντας εὑρεθῆναι καὶ τὴν ἐναγωγήν ὑποδέξασθαι). Il numero e la totale convergenza di questi paralleli testuali rende fondamentalmente sicura l'integrazione [ὑ]ποδεχόμενον, già proposta da Mitteis e Marichal, a discapito dell'alternativa [ἀ]ποδεχόμενον (suggerita da Meyer e Steinwenter).

¹²³ CTh. 2.4.2 (Imp. Constantin. ad Maximum pu.) *Denuntiari vel apud provinciarum rectores vel apud eos, quibus actorum conficiendorum ius est, discernimus, ne privata testatio, mortuorum aut in diversis terris absentium aut eorum, qui nusquam gentium sint, scripta nominibus, falsam fidem rebus non gestis affingat.* (322 d.C.).

Libellpapyri e il P.Berol. inv. 2745, già riconosciuta da Steinwenter¹²⁴, lo mostra piuttosto chiaramente. L'elemento unificante va individuato nel filtro rappresentato dalla *postulatio* all'autorità, che appiattiva di fatto le potenziali differenze tra le due modalità di avvio del procedimento, poiché in entrambi i casi la domanda di citazione era riversata nell'atto giudiziario che conteneva anche il decreto con l'intimazione rivolta al convenuto. Di conseguenza, non è forse del tutto peregrina l'idea, che l'obbligo di *edere* tanto lo ὑπόμνημα quanto il βιβλίον potesse essere adempiuto tramite la consegna di un *exemplum* del verbale processuale, che appunto recava tanto la *relatio in acta* della *postulatio* (orale o libellare) quanto l'ordine di *conventio*. Ecco perché non sembra il caso di accentuare eccessivamente le divergenze di forma – peraltro incerte e assai sottili – tra la procedura emergente dal resoconto berlinese e il disposto di Nov. 53.3 pr.-1.

10. (Segue). Editio, aestimatio e subscriptio

Il P.Berol. inv. 2745 offre informazioni utili anche con riferimento ai singoli elementi contenutistici e formali presenti nella *postulatio* dell'attore.

La concessione del godimento sull'immobile, che il padre di Romanus aveva disposto in favore del convenuto, è qualificata come οἴκησις (l. 6). Benché il termine sia attestato come traduce greco di *habitatio* nei Basilici¹²⁵, è pressoché certo che il vocabolo sia stato impiegato dall'attore nel senso generico di 'dimora'¹²⁶. Riconoscere al convenuto l'esistenza di un diritto reale di abitazione, infatti, sarebbe equivalso a legittimarne il possesso, non avendo la morte del proprietario effetto estintivo sul diritto del beneficiario; il fatto che la domanda di citazione sia stata delibata positivamente dal *praeses* sembrerebbe confermare che il *de cuius* avesse costituito in favore del fratello soltanto un diritto personale.

La condotta di spossessamento è descritta come violenta (l. 9: βιαιοτέρα), benché il bene fosse già nella disponibilità materiale di Syrianus; βία potrebbe forse alludere a una forma di resistenza fisica avverso la richiesta di

¹²⁴ V. *supra*, § 6.

¹²⁵ (B. 16.8 rubr. ≅ D. 7.8 rubr.); (B. 16.8.8 ≅ D. 7.8.8); (B. 16.8.10 ≅ D. 7.8.10); (B. 16.8.34 ≅ C. 3.33.11); (B. 16.8.36 ≅ D. 3.33.13).

¹²⁶ Nella lessicografia v. *CGL* II 67.57; II 380.11 (*habitio pro habitatio*); III 190.15; III 268.21; III 312.30; III 364.74. Nelle fonti giuridiche di età giustiniana v. e.g. Nov. 14.1; Nov. 15.6.1 e PT. 4.15.5.

rilascio del bene, ma – dato il sapore piuttosto retorico della διήγησις, che difficilmente avrebbe tralasciato di riferire se vi fosse effettivamente stato qualche episodio di uso della forza – è plausibile che non avesse avuto luogo altro che una generica opposizione alla restituzione.

La successione di Romanus sarebbe avvenuta a titolo di erede (l. 8: ἀπὸ κλήρου τοῖς νόμοις; l. 9: ἐφ' ἅπασιν διαδεξάμενος), non è noto se per legge o se per testamento. Il lessema ἐγνωσμένου (l. 8) potrebbe essere relativo a una forma di controllo giurisdizionale del titolo della successione; tuttavia, la *postulatio* presentata da Iulianus omette di menzionare l'autorità che avrebbe compiuto l'accertamento, nonché la data e le modalità di quest'ultimo.

Venendo alla richiesta dell'attore, si deve rilevare che essa non configura un'*editio actionis* in senso tecnico. L'esposizione fornita dall'avvocato Iulianus, infatti, non presenta alcun riferimento preciso a un'azione tipica, ma si limita a prospettare gli elementi basilari della fattispecie. L'oggetto della domanda è chiaramente identificabile in una tutela di carattere possessorio (l. 10: προσταξάτω ... ἐν νομῇ ἡμᾶς γενέσθαι), senza però menzionare in modo specifico e formale il rimedio giurisdizionale (e.g. l'*interdictum unde vi*).

Questa pratica appare compatibile con il regime della *cognitio extra ordinem* vigente nel VI sec. d.C. È stato autorevolmente sostenuto che l'insistenza sull'obbligo di determinare il *nomen actionis*, che trova concreta espressione nel titolo 2.13 del Digesto e nella dottrina degli *antecessores*, costituirebbe una manifestazione delle tendenze arcaizzanti del cd. classicismo giustiniano, a fronte di una prassi e di una legislazione imperiale più inclini a una maggiore libertà di forme¹²⁷. In tempi recentissimi la dottrina è approdata a più moderate conclusioni sul tema, rilevando che il richiamo alle azioni tipiche non era del tutto venuto meno, come attestato peraltro dal riferimento esplicito all'*actio familiae erciscundae* e all'*actio communi dividundo* in un papiro ermopolita del 498 d.C.¹²⁸; la persistenza delle ἰδικαὶ ἀγωγαὶ si spiegherebbe alla luce di alcuni vantaggi che in concreto potevano derivare all'attore dal definire lo specifico strumento processuale (ὀρίζεσθαι ἀγωγήν)¹²⁹. Ciò non pregiudicava, ad ogni modo, il diritto di agire indicando genericamente i presupposti di fatto e diritto necessari all'individuazione dell'oggetto della lite (cd. *causa petendi*, intesa in un senso non

¹²⁷ SIMON, *Untersuchungen*, cit., pp. 39-63.

¹²⁸ BGU XII 2173 (TM 16125; Ermopoli, 498 d.C.). SCIORTINO, *Il nome*, cit., p. 46 ss.

¹²⁹ SCIORTINO, *Il nome*, cit., p. 75 ss.

lontano da quello attribuito alla locuzione dalla moderna processualistica)¹³⁰. Ciò si desume piuttosto chiaramente da una costituzione di Giustiniano *ad commodum propositi operis pertinens*¹³¹ del 531 d.C., che lasciava impregiudicata la facoltà dell'attore di presentare in modo generale le proprie pretese, di modo che tutte le singole azioni potenzialmente applicabili alla *species facti* prospettata si intendessero implicitamente assorbite nel *petitum*:

C. 7.40.3 (Imp. Iustinian. Iohann. pp.) *Si ex multis causis quendam obnoxium habens, et maxime ex similibus quantitibus, in unius quidem causae summam libellum conventionis composuerit, causam tamen non expresserit, apud veteres agitabatur, an videatur omnes causas in iudicium deduxisse aut vetustissimam earum aut nihil fecisse, cum eius sensus incertus esse apparebat ... (2) Et si quis generaliter dixerat obnoxium sibi aliquem constitutum, aliae dubitationes emergebant, si omnes ei competentes actiones huiusmodi narratione contineri credantur, an vero quasi silentio circa eas habito tempore expirare, nullo ex incerta libelli confectio-
ne adminiculo eis adquisito. (3) Qui obnoxium suum in iudicium clamaverit et libellum conventionis ei transmiserit, licet generaliter nullius causae mentionem habentem vel unius quidem specialiter, tantummodo autem personales actiones vel hypothecarias continentem, nihilo minus videri ius suum omne eum in iudicium deduxisse et esse interrupta temporum curricula ...*

Pur presupponendo come logica di fondo l'individuazione dell'azione (o per lo meno della *causa*) nel libello, la *lex*¹³², il cui effetto principale consiste nell'interruzione della prescrizione delle azioni concorrenti nella fattispecie dedotta dall'attore, consolidava il percorso di affrancamento del processo cognitorio dalle formalità che avevano caratterizzato l'impostazione di quello formulare. Chi avesse vantato una pluralità di crediti nei confronti del medesimo debitore in base a diversi titoli, avrebbe potuto genericamente richiedere in giudizio indicando la *summa* per la quale agiva. In effetti, già in un provvedimento di Diocleziano e Massimiano del 295 d.C. sulla *pluris petitio*, raccolto nel codice Ermogeniano e tradito da Consult. 5.7¹³³,

¹³⁰ SCIORTINO, *Il nome*, cit., p. 153 ss.

¹³¹ M. VARVARO, *Contributo allo studio delle quinquaginta decisiones*, in *AUPA*, 46 (2000), p. 483, nt. 347.

¹³² Un'esegesi del testo alla luce di *Sch. ad B. 60.19.1* (BS. IX 3538/15-24 = Hb. V 609) in SCIORTINO, *Il nome*, cit., p. 23 ss.

¹³³ Consult. 5.7 (*Imp. Diocl. et Maximian. Claudio Menandro*) *Quotiescumque ordinatis actionibus aliquid petitur, ideo petitor cogitur specialiter genus litis edere, ne plus debito aut eo quod competit postuletur. Sive itaque fideicommissum sive fundus sive pars*

erano visibili *in nuce* le direttrici della progressiva trasformazione del processo civile. Con l'affermazione della *cognitio extra ordinem*, accanto al *genus actionis* si affiancava, come criterio per l'identificazione della causa (sia ai fini della *pluris petitio*, ma presumibilmente anche per il *ne bis in idem*), l'oggetto della controversia fissato nella *summa vel quantitas* dichiarata nell'introduzione della controversia¹³⁴.

Riassumendo i punti essenziali dell'interpretazione di P. Berol. inv. 2745 fornita da Mitteis, si è già avuto modo di riportare il brano della costituzione di Zenone sulla *pluris petitio* dal quale emerge la necessità che il *quantum* fosse in qualche modo determinato nella domanda¹³⁵. Lo stesso principio è confermato dal già accennato¹³⁶ passo delle Istituzioni di Giustiniano sulla redazione del libello:

I. 4.6.24 *Tripli vero, cum quidam maiorem verae aestimationis quantitatem in libello conventionis inseruit, ut ex hac causa viatores, id est exsecutores litium, amplio rem summam sportularum nomine exegerint etc.*

Il testo costituisce una sintesi del disposto di una costituzione¹³⁷ del medesimo imperatore, che aveva stabilito un pesante risarcimento per il caso in cui l'attore avesse inserito nel *libellus* una stima in eccesso del valore della lite, al fine di danneggiare il convenuto maggiorando l'ammontare delle *sportulae* che questi avrebbe dovuto corrispondere all'*exsecutor*¹³⁸. Come è stato ragionevolmente sostenuto¹³⁹, la sanzione fu introdotta nel contesto della riforma del sistema delle spese processuali introdotta da Giustiniano

fundi sive domus sive pars domus sive debitum aut quodcumque petatur, specialiter designari debet petitionis summa vel quantitas, cum genus litis editur etc. La necessità di *edere* il *genus actionis* emerge anche da Consult. 6.2 (v. *infra* nel testo).

¹³⁴ SIMON, *Untersuchungen*, cit., p. 56 ss.

¹³⁵ C. 3.10.1.2 (v. *supra*, § 4).

¹³⁶ V. *supra*, § 9.

¹³⁷ C. 3.10.2 (Αὐτοκ. Ἰουστινιαν.) Ἐάν τις τῶν ἐναγόντων ἐν τῷ διαπεμπομένῳ παρ' αὐτοῦ βιβλίῳ πλείονα ποσότητα τεθεικῶς πλείονος ζημίας αἴτιος τῷ αἰτιαθέντι γένηται, τριπλασίονα διδῶτω τὴν παρ' αἰτίαν αὐτοῦ συμβάσαν τῷ διαδίκῳ ζημίαν. ἀληθῆς δὲ ποσότης τῆς ἐναγωγῆς νοεῖσθω, εἰς ἣν ὁ δικάζων ἐκφέρει τὴν ψῆφον.

¹³⁸ Sul punto v. F. SITZIA, *Su una costituzione di Giustiniano in tema di Sportulae*, in *BIDR.* 75 (1972), pp. 221-233; cfr. nella dottrina precedente COLLINET, *La procédure par libelle*, cit., pp. 473-497; G. PROVERA, *La pluris petitio nel processo romano*, 2, Torino, 1960, p. 91 ss.

¹³⁹ SITZIA, *Su una costituzione*, cit., p. 229.

nel 530¹⁴⁰, imperniata sul principio della proporzionalità tra valore della lite e importo delle *sportulae*. Una parte del provvedimento fu inserita sotto C. 3.2.5, il cui contenuto è stato ricostruito sulla base di PT 4.6.24:

... Διάταξις ἔστι τοῦ ἡμετέρου βασιλέως, ἥτις τοῖς τῶν ὑποθέσεων ἐκβιβασταῖς λόγῳ σπορτούλων ῥητόν τι δίδοσθαι παρεκελεύσατο πρὸς τὴν ποσότητα τὴν τῶ βιβλίῳ τῆς αἰτιάσεως ἐμφερομένην κτλ.

Teofilo, commentando il passo delle Istituzioni appena esaminato, si riallaccia alla costituzione di Giustiniano sulle *sportulae* dovute agli *exsecutores* (διάταξις ἔστι ... δίδοσθαι), confermando che queste dovessero essere riscosse in base alla somma indicata nel libello di citazione (πρὸς τὴν ποσότητα τὴν τῶ βιβλίῳ τῆς αἰτιάσεως ἐμφερομένην).

Il requisito dell'indicazione della quantità è presente due volte nel verbale processuale conservato a Berlino. Esso è dapprima espresso nella sezione destinata all'identificazione del convenuto e alla stima del valore della lite (ll. 14-15), ed è poi ripetuto nella *subscriptio* dell'attore (l. 16). Il raffronto con C. 3.2.5 e I. 4.6.24 sembra confermare sia che la *postulatio* presentata oralmente al *praeses* contenesse gli elementi essenziali della lite normalmente iscritti nel *libellus*¹⁴¹, sia – di conseguenza – la sostanziale

¹⁴⁰ Mal. *Chron.* 18.67 (ed. Thurn 2000) Ὁ δὲ αὐτὸς βασιλεὺς κατέπεμψεν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσι νόμους ἔνεκεν τῶν δικαζομένων περὶ τῶν παρεχομένων δαπανημάτων ἐν ταῖς διαγώσεσιν, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν παρεχομένων σπορτούλων, θεσπίσας μηδένα τολμᾶν λαμβάνειν περαιτέρω τῆς παρ' αὐτοῦ τυπωθείσης ποσότητος. ἐν δὲ τῇ Ἀντιοχείῳ πόλει ἐν τίτλοις σανίδων ἐπεγράφη δι' Ἑλληνικῶν γραμμάτων. ἐν ταυτῶ δὲ καὶ τὸ θέατρον τῆς πόλεως ἐχρημάτισεν.

¹⁴¹ V. *supra*, § 9. Complesso è il caso del *P.Oxy.* XVI 1876, in cui il *libellus* recitato dall'*officium* recava un riferimento generico al valore della pretesa dell'attore in base a un chirografo (l. 5: ἐχρεώ]στησάν μοι φανεράν χρυσίο[u] ποσότητα κατὰ τὴν δύναμιν τῆς γεγεννημένης εἰς ἐμὲ παρ' αὐτῶν χειρογραφίας). Questo dato potrebbe interpretarsi come indizio del fatto che alla fine del V sec. d.C. non fosse ancora necessario indicare con precisione la *summa debita* nel libello (come invece prescritto da C. 3.2.5), a meno di non voler ipotizzare che l'oggetto esatto della lite fosse ricavabile *per relationem* in virtù di una copia allegata del chirografo (di cui tuttavia non è rimasta alcuna allusione nelle porzioni superstiti del papiro); v. però, di contro, la già citata costituzione di Diocleziano e Massimiano riportata da Consult. 5.7. Meno probabile, ma forse non del tutto impossibile, è che la locuzione φανεράν χρυσίου ποσότητα fosse stata scritta dall'*exceptor* in luogo della più precisa quantificazione riportata nell'originale del libello. Ad ogni modo, dati i diversi scenari interpretativi qui sinteticamente tratteggiati, non pare che i *P.Oxy.* XVI 1876-1879 possano apportare argomenti solidi nel contesto della discussione sull'efficacia obbligatoria dei chirografi nell'esperienza giuridica romana: per le diverse posizioni v. M. TALA-

conformità dell'atto al diritto giustiniano e, dunque, la datazione proposta.

Concentrando adesso l'attenzione proprio su quest'ultima parte del P.Berol. inv. 2745, è il caso di esplicitare per quale motivo Syrianus, contrariamente a quanto sostenuto da Collinet¹⁴², possa essere senza dubbio identificato con il convenuto e non già con un *exsecutor* incaricato da Romanus per la notifica della citazione. Ciò può ricavarsi con certezza dall'utilizzo del verbo παραβάλλω (l. 16), che si ritrova con il significato di 'citare' in due reperti *grosso modo* coevi del verbale egiziano.

Il più antico è l'epigrafe di Cesarea Marittima¹⁴³ contenente un editto del prefetto del pretorio *per Orientem* – databile tra il 465-467 o forse al 473 d.C – che fissava le tariffe per i servizi giudiziari. Il documento, di grande interesse per lo storico del diritto, reca a col. I l. 15-col. II l. 1:

Col. I

¹⁵ Ὑπὲρ κομπλευτρῶν

¹⁶ παρὰ τοῦ παραβαλλομένου ἄχρι νο(μισμάτων) ν' [κερ(άτια) -]

¹⁷ ἀπὸ νομισμάτων ν' (?) [ἕως νο(μισμάτων) ρ' κερ(άτια) -]

¹⁸ ἀπὸ δὲ νο(μισμάτων) ρ' ἕως νο(μισμάτων) [ρν' κερ(άτια) -]

¹⁹ ἀπὸ δὲ νο(μισμάτων) ρν' ἕως[ς νο(μισμάτων) σ' νό(μισμα) α']

Col. II

² [οὐδὲν πλέον ἀπαιτεῖσθω (?)] νο(μίσματος) α'

Si tratta di un elenco contenente il costo delle *sportulae* in base a diverse soglie di valore della causa. Il tipo di servizio erogato dagli uffici giudiziari è espresso con l'enigmatico sintagma ὑπὲρ κομπλευτρῶν, un *hapax legomenon* ricavato come calco dal latino *compleo*¹⁴⁴ e riferibile alla redazione

MANCA, s.v. *Documento e documentazione (Diritto romano)*, in *ED*, 13, Milano, 1964, p. 556 ss.; É. JAKAB, *Chirographum in Theorie und Praxis*, in *Römische Jurisprudenz – Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift für Detlef Liebs zum 75. Geburtstag*, cur. K. MUSCHELER, Berlin, 2011, pp. 275-292; B. SIRKS, *Chirographs: negotiable instruments?*, in *ZRG*, 133 (2016), pp. 265-285.

¹⁴² *Supra*, § 5.

¹⁴³ L. DI SEGNI, J. PATRICH, K.G. HOLUM, *A Schedule of Fees (sportulae) for Official Services from Caesarea Maritima, Israel*, in *ZPE*, 145 (2003), pp. 273-300 (*AE*, 2003 (2006) 1808; *SEG*, LIII 1841); v. le osservazioni di D. FEISSEL, *BE*, 2004, 394, in *REG*, 117 (2004), pp. 683-684.

¹⁴⁴ Un parallelo è fornito da *P.Giss.Univ.* III 33 (TM 37935; datato paleograficamente al VI sec. d.C.). Il testo, una lettera molto frammentaria, menziona probabilmente il compimento un atto di citazione (l. 1: τὴν ἐντυχίαν γενέσθαι). Κομπλεύω sembra utilizzato, in questo contesto, come latinismo corrispondente al verbo greco πληρώω (cfr. e.g. *CGL* II

di atti ufficiali¹⁴⁵. Questo tipo di spese doveva essere sostenuto *παρὰ τοῦ παραβαλλομένου*, sintagma che, sulla base di quanto osservato con riguardo a I. 4.6.24, si può ragionevolmente presumere si riferisca al convenuto.

Questa ipotesi trova conferma in un papiro ossirinchita di data discussa¹⁴⁶, ma sicuramente collocabile tra la fine del V sec. d.C. e il VI sec. d.C.: il *P.Oxy.* LXIII 4399 (TM 22161). Esso contiene una petizione finalizzata a ottenere la citazione in giudizio di tre debitori, trasmessa da una donna ossirinchita all'*officium* del prefetto augustale d'Egitto tramite un *exsecutor* (ἐκβιβαστής) della provincia di Arcadia. La formula adoperata in

49.54; III 156.13), con il significato di 'adempiere': οὐκ ἐκόμπευσα τὸν κύριον(ον) μο(υ) (l. 2) indicherebbe che una persona (il convenuto della citazione?) non avrebbe adempiuto il proprio debito nei confronti del *dominus* dell'autore del documento, che parrebbe rivolgersi al proprio destinatario per richiedere una punizione (l. 3: γράφω ἵνα κατατιμ[ωρ-] nei confronti dell'inadempiente. Per l'uso di πληρώω con accusativo di persona nel senso di 'adempiere a qualcuno' v. e.g. *P.Oxy.* LIX 4000 (TM 33121; Ossirinco, IV sec. d.C.). Sull'aggiunta del suffisso di flessione greco -εῶω nei latinismi verbali v. e.g. A. DAIN, *La transcription des mots latins en grec dans les gloses nomiques*, in *REL*, 8 (1930), pp. 105-107.

¹⁴⁵ I primi editori (DI SEGNI, PATRICH, HOLM, *A Schedule*, cit., pp. 285-286) intendevano ὑπὲρ κομπλευτρῶν come 'per i redattori dei documenti', vedendo in κομπλευτήρ un sostantivo relativo alla persona del funzionario. Di contro, FEISSEL (*BE* 2004 394, cit., p. 684) vedeva in κομπλευτρῶν un riferimento all'atto, giacché alle ll. 13 il pagamento delle *sportulae* è ricollegato alla *recitatio* della *postulatio simplex* (ὑπὲρ ἀναγνώσιμου εἰς τ[ὸ] αὐτὸ μονομερές ο[- -] κλητικόν). Ad ogni modo, ciò che sembra piuttosto certo è che le tariffe in questione riguardavano più o meno direttamente la *completio*, l'operazione di stesura (e, probabilmente, lettura) ufficiale di un atto dotato di speciale valore probatorio, quali i documenti redatti da *tabelliones* (C. 4.21.17 pr.; I. 3.23 pr.; v. M. AMELOTTI, *La disciplina giustiniana del tabellionato*, in M. AMELOTTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Milano, 1995, p. 33 ss.). Che il termine *completio* potesse essere usato anche con riferimento agli atti dalle cancellerie provinciali si ricava con buona certezza da C. 1.27.1.18 (Imp. Iust. Archelao pp. Africae), brano di una costituzione del 534 d.C. in cui Giustiniano invitava i titolari degli uffici giurisdizionali (*iudices*) della diocesi d'Africa a non esigere dai cittadini *sportulae* elevate per la redazione di documenti ufficiali (*pro completionem chartarum vel codicillorum*). Per l'uso di *complevi/ἐπλήρωσα/ἔτέλησα* nella documentazione papirologica v. *P.Ryl.* IV 609 (TM 17309; Ermopoli, 505 d.C.); *ChLA* XLIII 1243 (TM 70035; 561 d.C.); *P.Ness.* III 15 (TM 21461; Nessana, 511 d.C.).

¹⁴⁶ I primi editori (*P.Oxy.* LXIII, p. 170) ascrivono il testo al 566 d.C. circa, in ragione della possibile identificazione della Herais menzionata del testo, in ciò seguiti da MIGLIARDI ZINGALE, *L'ekbibastes*, cit., p. 231 ss. Una data anteriore, e cioè agli inizi del VI o anche alla fine del V sec. d.C., è proposta invece da J. GASCOU, *Un cautionnement adressé au gouverneur militaire et préfet Augustal d'Égypte (réédition de P. Bour. 19)*, in *CE*, 80 (2005), pp. 268-269; ID., *Procès-verbal*, cit., p. 150, nt. 12) sulla base di argomenti onomastici, prosopografici e istituzionali (estensione all'intera diocesi egiziana dei poteri del prefetto augustale).

proposito dall'attrice è la seguente:

- ⁵ Ἐγὼ Ἡραῖς ἡ εὐγενεστάτη παραβάλλω τῇ ὑμῶν ἐντρεχία τοὺς ἐξῆς
⁶ ὑποτεταγμένους αἰτιαθέντας παρ' ἐμοῦ ἐπὶ τῆς αὐτῶν ἐνδόξ(ου) μεγαλοπρεπείας
⁷ ὡς ὑπευθύνους μοι τυγχάνοντας κατὰ διαφόρους καὶ ποικίλους τρόπους
⁸ καθὼς τὰ ἐπ' αὐτοῖς φοβερῶς ἀποπεφασμένα περιέχει, οὕτως·
⁹ εἰσὶν δέ· Φοιβάμμωγα (!) υἱὸν (!) Ἀκακίου δι(ὰ) βοηθὸν (!) λογιστῆρ(ίου),
¹⁰ Ἰωάννης υἱὸς Ἀνουθίου ταπητάρ(ιος), vac. εἰς χρ(υσοῦ) νο(μισμάτια) ρ πλέων
 ἔλατον (!)
¹¹ Ἀνοῦθις υἱός.

Il reperto è di grande interesse nel contesto della presente ricerca, poiché mostra evidenti affinità con il papiro berlinese. Herais richiede la citazione (Ἐγὼ Ἡραῖς ἡ εὐγενεστάτη παραβάλλω) dei soggetti nominati nella parte finale della richiesta (τοὺς ἐξῆς ὑποτεταγμένους αἰτιαθέντας παρ' ἐμοῦ), che le sarebbero debitori in base a diversi titoli (ὡς ὑπευθύνους ... περιέχει). Anche nel papiro ossirinchina, dunque, l'istanza non menziona nominativamente una specifica azione, ma indica il nome dei convenuti (introdotta sempre da εἰσὶν δέ) e il valore della pretesa, che ammonta in questo caso a circa cento solidi aurei (εἰς χρυσοῦ νομισμάτια ρ πλέων ἔλατον). Si noti che nei due atti i destinatari della citazione e la stima della lite sono stati aggiunti in momenti successivi rispetto a quello della redazione del corpo della domanda. Questo, unitamente alla compresenza di diverse mani e all'aspetto poco curato (le cancellature e correzioni in calce nel verbale di Berlino, la scrittura rapida e la qualità scadente del papiro nel *P.Oxy.* LXIII 4399), induce a sospettare che entrambi i documenti siano effettivamente bozze piuttosto che copie estratte da un originale a fini di archivio.

Alla luce dei paralleli testuali, in definitiva, non sembra residuo dubbi sul fatto che l'*ex principalis* Syrianus fosse il convenuto del *P.Berol. inv.* 2745 (come cautamente suggerito da Mitteis)¹⁴⁷, e non già un *exsecutor* incaricato da Romanus (tesi di Collinet)¹⁴⁸.

Ciò contribuisce a confermare in modo chiaro ciò che già era stato intuito in sede di *editio princeps* da Mitteis¹⁴⁹, e cioè che la frase Φλ(άουιος) Ῥωμανὸς υἱὸς Ἰακῶβ κτλ. ivi contenuta alla l. 16 debba essere intesa come una *subscriptio* in senso tecnico. A tal riguardo, nelle fonti vengono in ri-

¹⁴⁷ V. *supra*, § 4.

¹⁴⁸ V. *supra*, § 5.

¹⁴⁹ V. *supra*, § 4.

lievo in particolare due testi. Il primo è un brano della *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*:

Consult. 6.2 *Et dum agere forsitan temptaverit, primore in loco debet evidenter ostendere se personam habere legitimam: et hoc dum ostenderit, ut iuris legumque dictat auctoritas, genus actionis edere debet, in quo manu sua subscribat etc.*

Il passo enumera gli elementi richiesti ai fini dell'avvio di un processo. Dopo aver preliminarmente dimostrato di godere della capacità di stare legittimamente in giudizio, all'attore si richiedeva – come si è già accennato *supra* – di scegliere il *genus actionis* di cui intendeva servirsi per ottenere la tutela richiesta. Tale dichiarazione doveva essere formalmente confermata attraverso una sottoscrizione autografa (*in quo manu sua subscribat*).

Una regola simile si ritrova in una costituzione giustiniana del 541:

Nov. 112.2 pr. Πρὸς δὲ τὸ ἀποκλείσαι τὰς τῶν κατὰ συκοφαντίαν κινούντων ἐναγωγὰς καὶ τοὺς τῶν ἐκβιβαστῶν δόλους καὶ ἄλλην ἐφεῦρεν ἡ ἡμετέρα πρόνοια θεραπείαν. Θεσπίζομεν γὰρ πάντας τοὺς δικαστάς, εἴ ποτέ τινας συσχεθῆναι ἧγουν ὑπομνησθῆναι βουλευθεῖεν, ταύτην τὴν αἴρεσιν ταῖς ἑαυτῶν διαλαλιαῖς προστιθέναι, ὥστε μὴ ἄλλως τὰ τῶν αἰτιάσεων βιβλία τοῖς ἐναγομένοις ἐπιδίδοσθαι ἢ σπόρτουλα τοῖς ἐκβιβασταῖς παρέχεσθαι, εἰ μὴ πρότερον καὶ ἐν τῷ βιβλίῳ ὁ ἐνάγων ἢ δι' ἑαυτοῦ ἢ διὰ ταβουλαρίου ὑπογράψει κτλ.

L'intento con il quale l'imperatore si propone di introdurre le disposizioni contenute in questa sezione del provvedimento è quello di contrastare le pretese giudiziali avviate in modo pretestuoso (Πρὸς δὲ τὸ ἀποκλείσαι ... ἐναγωγὰς) e i raggiri perpetrati dagli *exsecutores* (καὶ τοὺς τῶν ἐκβιβαστῶν δόλους). A tal fine si sanciva che i giudici, ogni qual volta fosse stato loro richiesto di disporre una citazione o una misura coercitiva (εἴ ποτέ τινας συσχεθῆναι ἧγουν ὑπομνησθῆναι βουλευθεῖεν), non avrebbero dovuto emettere il provvedimento di autorizzazione alla consegna del *libellus* e alla riscossione delle *sportulae* da parte degli *exsecutores* (ταύτην τὴν ... παρέχεσθαι) se non dopo che l'attore avesse apposto di proprio pugno o tramite un segretario della cancelleria (ταβουλάριος¹⁵⁰) la propria sottoscrizione in calce al *libellus* (εἰ μὴ πρότερον ... ὑπογράψει). Nel prosieguo della *lex*¹⁵¹

¹⁵⁰ Sulla figura del *tabularius* v. *supra*, Cap. II, § 2 comm. *ad ll.* 5-8.

¹⁵¹ Nov. 112.2.pr (segue) καὶ πράξεως ὑπομνημάτων συνισταμένης ἐγγυητὴν ἀξιόπιστον παράσχοι κινδύνῳ τῆς ἀρμοδίας τάξεως, ὁμολογούντα ὅτι περὶ καὶ μέχρι πέρατος τῆς δίκης προσεδρεύει καὶ τὰς ἰδίας ἐναγωγὰς ἢ δι' ἑαυτοῦ ἢ διὰ νομίμου ἐντολέως ἐγγυμάζει, καὶ

si richiedeva, inoltre, che l'attore prestasse un fideiussore o – nell'impossibilità – giurasse sul Vangelo che avrebbe condotto il processo fino alla sua definizione; in caso di soccombenza, egli avrebbe dovuto corrispondere al convenuto una somma pari a un decimo del valore dichiarato della lite.

Rinviando alle recenti ricerche specificamente dedicate all'analisi dei profili salienti della Nov. 112¹⁵² e alle linee generali della legislazione giustiniana volta a reprimere condotte processuali abusive¹⁵³, ciò che qui interessa rilevare è che la dichiarazione finale di Romanus può considerarsi a tutti gli effetti una sottoscrizione nei termini e nei modi intesi dalle fonti testé citate. Le caratteristiche grafiche della 'firma' della l. 16 sono compatibili sia con l'apposizione autografa da parte di una nuova mano (presumibilmente quella di Romanus medesimo), sia – data la notevole somiglianza con la scrittura delle ll. 2-14 – con la mano di un cancelliere (*tabularius*), il che sarebbe in linea con quanto prescritto dalla costituzione del 541 d.C.

Tuttavia, a parere di chi scrive, in questo caso è bene resistere alla tentazione di trarre conclusioni nette sulla datazione in base all'apparente conformità tra la ὑπογραφή della l. 16 del verbale egiziano e le prescrizioni dettate da Nov. 112.2 pr.; il P.Berol. inv. 2745 non presenta alcun riferimento all'offerta di garanti o a un giuramento da parte dell'attore, e il fatto che già la *Consultatio* menzionasse la *subscriptio* tra gli atti da compiersi in sede di *editio* induce anch'esso a non proporre una datazione *post* 541 per il documento in oggetto. Ciò che può dirsi con certezza è che esso testimonî l'esistenza di una prassi; in mancanza di altre attestazioni, purtroppo, non è possibile affermare quanto essa fosse effettivamente diffusa, se essa costituisse applicazione di una norma posta autoritativamente, o se – al contrario – non fossero stati proprio alcuni usi 'virtuosi' della pratica giudiziaria a suggerire al legislatore di introdurre (o ribadire) la regola che l'attore dovesse formalmente approvare la citazione.

εἰ μετὰ ταῦτα δεῖχθῆι ἀδίκως τὴν δίκην κινήσας, ὀνόματι ἀναλωμάτων καὶ δαπανημάτων δέκατον μέρος τῆς περιεχομένης τῷ βιβλίῳ ποσότητος ἀποκαταστήσει τῷ αἰτιαθέντι. εἰ δὲ εἴποι μὴ εὐπορεῖν ἐγγυητὴν δοῦναι, τῆνικαὐτά παρὰ τῷ δικαστῆι, παρ' ᾧ περ ἡ ὑπόθεσις μέλλει ἐξετάζεσθαι, τῶν ἁγίων εὐαγγελίων προκειμένων δι' ὄρκου τοῦτο αὐτὸ διαβεβαιώσασθαι, καὶ οὕτως ἐνώμοτον αὐτὸν ἐκτίθεσθαι ὁμολογίαν καὶ δι' αὐτῆς ἄπερ ἀνωτέρω εἴρηται ὁμολογήσαι.

¹⁵² R. FERCIA, *Intentiones exercere: problemi e prospettive in Nov. 112*, in *SDHI*, 74 (2008), pp. 159-206.

¹⁵³ V. le osservazioni di TRISCIUOGLIO, *Perché gli attori*, cit., pp. 163-190, a proposito della già citata Nov. 53.

Ad ogni modo, il raffronto con Nov. 112.2 pr. mostra nuovamente la sostanziale coerenza tra il papiro di Berlino e alcune tendenze di fondo del diritto giustiniano, il che contribuisce – se non a confermare – per lo meno a non smentire l'intervallo orientativo di datazione suggerito dagli elementi testuali discussi *supra*¹⁵⁴. Inoltre, non è forse superfluo sottolineare l'ennesima analogia strutturale tra la *postulatio* deposta oralmente e riversata *apud acta* nel resoconto giudiziario in esame e il *libellus* propriamente detto: ciò sembra corroborare l'idea che l'istanza di *conventio* dell'attore potesse essere presentata sia in forma scritta, sia a voce durante l'udienza, ove poi sarebbe stata trascritta nel verbale, purché il documento processuale definitivo comprendesse tutti i requisiti (identificazione delle parti, descrizione sommaria della fattispecie, stima del valore della lite e sottoscrizione dell'attore) previsti a tutela del convenuto e necessari alla quantificazione delle *sportulae*. La fissazione nell'editto trådito dall'iscrizione di Cesarea¹⁵⁵ di due tariffe distinte per la *recitatio* della *postulatio simplex* (ἀναγνώσιμος εἰς τὸ αὐτὸ μονομερὲς κλητικόν) e per la *completio* (ὑπὲρ κομπλευτρῶν) potrebbe indicare proprio l'esistenza di un 'doppio binario' a disposizione dell'attore, con l'alternativa di possibilità di avviare il procedimento di citazione tramite un *libellus* già confezionato o direttamente tramite la verbalizzazione ufficiale (*completio*) della *postulatio in iudicio deposita*. La lacunosità dell'epigrafe e l'occorrenza isolata del lessema κομπλευτρῶν, purtroppo, non consentono di andare oltre le mere suggestioni.

¹⁵⁴ § 8.

¹⁵⁵ V. *supra* in questo §.

Capitolo Quinto

IL CONTRIBUTO DEI VERBALI PROCESSUALI ALL'INTERNO DELLA STORIOGRAFIA GIURIDICA: PRIMI RISULTATI

La disamina condotta sui tre testi riediti in quest'indagine preliminare sui verbali processuali consente di trarre un primo bilancio sul potenziale storiografico di tale tipo di ricerca, che si rivela piuttosto ricco e investe numerosi aspetti del sapere antichistico.

In primo luogo, dai resoconti giudiziari su papiro è possibile apprezzare in maniera immediata le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale esercitata dai governatori provinciali. Sia in P.Mich. inv. 4014 che in P.Berol. inv. 2745 si assiste a due udienze in cui il magistrato è adito su istanza di una sola parte, con finalità che – tuttavia – appaiono nettamente distinte: nel primo caso il *praeses* è interpellato per finalità che investono l'esercizio di una funzione pubblica, quella del *praepositus pagi*, e che solo indirettamente si riverberano sulla sfera privata dei soggetti esonerati dall'esercizio della liturgia per ragioni di età; nel secondo caso, invece, il giudice è chiamato ad autorizzare un'iniziativa processuale mossa dagli interessi squisitamente individuali di un singolo. Significativo è notare che, in modo speculare, nel P.Mich. inv. 4014 l'esecuzione della decisione del governatore è rimessa a un soggetto non inquadrato stabilmente nei ranghi dell'amministrazione, il *curialis* Atanasio, mentre nel P.Berol. inv. 2745 l'attuazione del decreto di citazione è demandata impersonalmente all'*officium* del *praeses*, che nel VI sec. poteva senza dubbio contare su un apparato burocratico ormai piuttosto strutturato, come mostrato dalla copiosa legislazione sugli *exsecutores*¹. Un punto di contatto notevole tra i documenti esaminati è l'alternanza nel dibattito tra interventi di parte e risposta del giudice, una scansione che – malgrado l'estrema frammentarietà del papiro – è facilmente riconoscibile anche

¹ V. sul punto MIGLIARDI ZINGALE, *L'ekbibastes*, cit., p. 239 ss.

nel *P.Mich.* VII 463 grazie alle peculiari caratteristiche grafiche dei discorsi dei magistrati, che rendono possibile distinguere *ictu oculi* la sequenza dei discorsi pronunciati in udienza.

Peraltro, proprio a proposito degli aspetti diplomatici, i documenti processuali rappresentano la *sedes* naturale per studiare sul campo l'applicazione delle disposizioni che prescrivevano l'utilizzo di dettagliate regole grafiche a tutela dell'autenticità, della riconoscibilità e della leggibilità degli atti dotati di valore ufficiale. Si tratta di un territorio di confine tra paleografia e storia del diritto in cui le due branche del sapere si completano a vicenda. Solo esaminando visivamente le differenze tra l'intestazione in ornata scrittura di cancelleria del *P.Mich.* inv. 4014 e le normali grafie corsive adoperate per il corpo del testo dei verbali, infatti, è possibile avere un'idea compiuta della 'oscurità' e 'antichità' delle date degli atti giudiziari denunciata da Giustiniano in Nov. 47.2². Allo stesso modo, proprio la disciplina introdotta da quest'ultimo provvedimento consente di fissare uno spartiacque cronologico all'interno della documentazione papirologica, suggerendo di fissare una datazione anteriore al 537 d.C. per il *P.Berol.* inv. 2745, che appunto omette di recare la data in greco o in scrittura latina corrente (corsiva nuova). La rilevanza del rapporto tra *litterae caelestes* e *litterae communes*, peraltro, si dispiega non soltanto nell'ambito dei resoconti di processo, ma anche in quello degli atti provenienti dalla cancelleria imperiale, dal momento che l'avocazione a quest'ultima della corsiva antica costituiva il dispositivo posto a presidio dell'autenticità dei rescritti³. Costituendo i verbali egiziani il più vasto repertorio disponibile di questa rara scrittura, va da sé che il loro contributo diviene pressoché imprescindibile per la comprensione dell'intero fenomeno.

Inoltre, sul fronte della papirologia, il *P.Mich.* inv. 4014 rappresenta probabilmente il più antico papiro datato dell'archivio fiscale di *P.Mich.* XX. Non è da escludere che la questione della possibile appartenenza di questo testo all'archivio non fosse stata presa in considerazione dai rispettivi editori per tre motivi, tra loro non alternativi. Il primo è rappresentato dal fatto che Marichal datò il verbale processuale alla prima metà del IV sec. d.C., accennando solo in una nota dell'apparato alla possibilità che la coppia consolare lacunosamente conservata alla l. 1 potesse far riferimento al regno di Costantino II e Costanzo. Il secondo, attinente alla cd. storia museale, è co-

² *Supra*, Cap. IV, nt. 101.

³ V. IANNACCI, MODESTI, ZUFFRANO, *La misteriosa scrittura*, cit., p. 111 s.; MARAGNO, *Sui rescritti*, cit., p. 413 ss.

stituito dal leggero sfasamento temporale tra la data e le modalità di acquisizione del P.Mich. inv. 4014 (pervenuto direttamente ad Ann Arbor nel 1925) e dei papiri del Michigan pubblicati in *P.Mich. XX* (acquistati contestualmente al P.Mich. inv. 4014, ma pervenuti alla collezione solo un anno dopo tramite una donazione). Il terzo è di ordine linguistico, dal momento che il P.Mich. inv. 4014 è un documento latino (benché solo in parte), mentre le carte pubblicate in *P.Mich. XX* sono tutte esclusivamente greche. Tuttavia, l'elemento bilingue è una peculiarità strutturale di questa tipologia testuale, legata alla sua natura ufficiale e alla sua diretta emanazione dall'autorità romana, e proprio la pervasività del fenomeno giuridico giustifica la collocazione trasversale di questa classe di documenti: benché proprio l'accostamento ad archivi di argomento fiscale si riveli assai frequente⁴, non va dimenticato che singoli resoconti giudiziari si ritrovino nei contesti più disparati⁵. Quanto al *P.Mich. VII 463*, se effettivamente la lacuna destra della col. II celasse il nome del governatore Timotheus, il documento sarebbe uno dei rari papiri scritti in Augustamnica nel V sec. d.C., avendo il riassetto amministrativo del 397 d.C. sottratto dal territorio di questa provincia l'Epitanomia, la regione climaticamente e pedologicamente più adeguata alla conservazione millenaria del supporto papiraceo⁶.

Da un punto di vista paleografico, il P.Mich. inv. 4014 rappresenta un esempio pressoché unico di utilizzo di una scrittura ingrandita latina, fondamentalmente semicorsiva, finalizzata a porre graficamente in enfasi le decisioni del magistrato che presiede l'udienza. Non è forse da escludere che proprio questa peculiarità, immediatamente evidente alla vista, possa aver contribuito a fare emergere il papiro dal gruppo dei documenti di *P.Mich. XX*, determinandone la separazione dal resto delle carte all'atto della vendita.

Passando agli aspetti più legati al diritto pubblico e alla storia istituzionale, il P.Mich. inv. 4014 aggiunge un altro tassello alla ricostruzione degli

⁴ Oltre a *P.Oxy. LXIII 4371* e a *P.Monts.Roca IV 70*, un altro esempio di verbale inserito all'interno di un archivio di argomento fiscale è *P.Cair.Masp. III 67329* (sul quale si rinvia a PEDONE, *Note minime* cit.).

⁵ Per esempio, tra i papiri editi provenienti da Kellis, *P.Kell. I 26* rappresenta ad oggi l'unico resoconto di un processo (e anche stavolta l'unico papiro latino). Anche il *P.Abinn. 63* – a prescindere dal dibattito sulla sua appartenenza all'archivio di Abinneo o a quello di Aurelia Nonna: sul punto v. C. GALLAZZI, *Dove è stato ritrovato l'archivio di Abinneo?*, in *APF*, 61.1 (2015), pp. 171-175 – rappresenta l'unico verbale processuale dell'archivio.

⁶ PALME, *Praesides*, cit., pp. 129-130.

officia deputati al funzionamento della riscossione delle imposte a livello municipale. Il documento, congiunto alle altre testimonianze citate, consente con buona certezza di porre un punto fermo anche su un dato di indole linguistico-filologica, e cioè sul significato da attribuire al segno *pagarcha/παγάρχης* nei testi di IV sec. d.C., evitando una pericolosa confusione con l'omonimo funzionario che si afferma in un momento più tardo (tra la fine del V e l'inizio del VI sec. d.C.) in un contesto istituzionale del tutto mutato, in quanto legato alle riforme in senso autopragico del sistema fiscale⁷. L'elezione del *praepositus pagi* da parte della curia cittadina del IV sec. d.C. diviene, a questo punto, un dato storicamente certo, che consolida il quadro delle fonti storico-giuridiche sul ruolo dei maggiorenti della *civitas* nell'amministrazione del *territorium* a essa sottoposto.

Queste informazioni sull'amministrazione periferica sono di una certa importanza, considerando che l'esazione dei tributi rappresenta uno dei temi cruciali nel contesto della storia giuridica e sociale del dominato. Le soppraffazioni cui erano soggetti i *collatores* più umili nel IV sec. d.C. hanno lasciato tracce non solo nelle numerose testimonianze papirologiche (e in particolare in atti giudiziari, siano essi petizioni o dibattiti⁸), ma anche negli svariati provvedimenti imperiali tramite i quali si è cercato di porvi rimedio: a tal riguardo, tra i più rilevanti e longevi interventi legislativi si collocano le riforme che a partire dal 364 d.C. attribuirono al *defensor civitatis*, ufficiale di carriera burocratica non nominato tra i decurioni dei consigli cittadini, il compito di svolgere funzioni giurisdizionali e di patronato a tutela degli strati sociali più bassi, che agli abusi degli ufficiali erano senz'altro i più esposti⁹. Peraltro, nonostante l'introduzione di *susceptores*

⁷ *Supra*, Cap. II, § 3.

⁸ I documenti in tema sono numerosissimi: v. per esempio *P.Sakaon* 34, *SB* XVI 12692 (TM 14649; Karanis, 339 d.C.) e *P.Oxy.* LXIII 4381.

⁹ KARAYANNOPOULOS, *Das Finanzwesen*, cit., pp. 222-228; LALLEMAND, *L'administration*, cit., pp. 114-118; V. MANNINO, *Ricerche sul defensor civitatis*, Milano, 1984; F. PERGAMI, *Sulla istituzione del defensor civitatis*, in *SDHI*, 61 (1995), pp. 413-431; R.M. FRAKES, *Contra Potentium Iniurias: The Defensor Civitatis and Late Roman Justice*, München, 2001; ID., *The defensor civitatis and the late Roman City*, in *AnTard*, 26 (2018), pp. 127-147; P. BIAVASCHI, *Lingua, diritto e cultura nel Codice Teodosiano. Alcune note sul defensor civitatis al tempo di Teodosio I*, in P. BIAVASCHI, G.M. FACCHETTI, G. ROCCA (cur.), *Miscellanea Italica*, Milano, 2005, pp. 7-23; F. OPPEDISANO, *Maiorano, la plebe e il defensor civitatis*, in *RF*, 139/2 (2011), pp. 422-448. Sul *defensor civitatis* nei verbali processuali in Egitto v. M. RESEL, *Syndikoi, Ekdikoi und Defensores Civitatis in Prozessprotokollen aus der Provinz/Diözese Ägypten (Imperium and officium Working Papers)*,

inquadrate nell'amministrazione imperiale da parte ancora di Valentiniano e Valente¹⁰, i curiali mantennero comunque un ruolo nell'esazione di alcuni tributi in Egitto¹¹.

L'analisi del P.Berol. inv. 2745, dal suo canto, sembra apportare un contributo significativo allo studio del processo di età giustiniana. La nuova datazione proposta in base agli elementi testuali enucleati *supra*¹² sembra trovare riscontro nella prassi giudiziaria descritta dalla compilazione con riguardo alle istanze di citazione, in particolare per quanto riguarda la descrizione degli elementi di fatto e diritto necessari all'identificazione dell'oggetto della controversia, la dichiarazione della stima del valore della lite e la sottoscrizione da parte dell'attore¹³. L'esame dei reperti di tradizione archeologica, inoltre, induce a valutare in maniera elastica le prescrizioni relative alle modalità di richiesta e di notifica della *conventio*, poiché la distinzione tra rito *per litis denuntiationem* introdotto da una *postulatio simplex* orale e rito *cd. per libellum* potrebbe risultare eccessivamente rigida rispetto alla concreta pratica processuale dell'esperienza giuridica del VI sec. d.C. Il contenuto del verbale conservato a Berlino, infatti, sembra corrispondere a un'interpretazione meno formalistica delle regole relative alla fase preliminare all'introduzione del giudizio: nel papiro si trovano riversati tanto il contenuto della domanda proposta oralmente dall'attore (tramite l'*advocatus*), quanto la diffida a comparire o adempiere intimata dal magistrato, comprendendo unitariamente negli *acta* gli elementi che le fonti *cd. giuridiche* parrebbero identificare con due *instrumenta* separati (il βιβλίον e lo ὑπόμνημα)¹⁴.

Infine, le implicazioni potenzialmente più rilevanti che l'analisi di questi testi ha tentato di mettere in luce si dispiegano sul piano metodologico.

consultabile online (https://www.academia.edu/2613917/Syndikoi_Ekdikoi_und_Defensores_Civitatis_in_Prozessprotokollen_aus_der_Provinz_Diözese_Ägypten; consultato il 10.8.2020), pp. 1-56. Nella documentazione epigrafica v. D. FEISSEL, *Trois fonctions municipales dans l'épigraphie protobyzantine (curator, defensor, pater civitatis)*, in K. BOLLE, C. MACHADO, C. WITSCHERL, *The Epigraphic Cultures of Late Antiquity*, Stuttgart, 2017, pp. 473-500.

¹⁰ CTh. 6.35.6; 8.3.1; 12.6.5-7; 12.6.9.

¹¹ CTh. 12.1.97; oltre al già citato *P.Oxy.* XVII 2110, v. per esempio *P.Lips.* I 59 (TM 22369; Panopolis, 371 d.C.).

¹² Cap. IV, § 8.

¹³ *Supra*, Cap. IV, § 10.

¹⁴ *Supra*, Cap. IV, §§ 9 e 10.

L'importanza del P.Mich. inv. 4014 (e della documentazione papirologica ed epigrafica parallela) è quella di contribuire a completare un quadro che le fonti giuridiche di tradizione manoscritta si limitano a tratteggiare in modo assai sommario, risentendo in maniera pesante dello sforzo di sintesi, astrazione e armonizzazione complessiva imposto ai compilatori della legislazione imperiale. Questo ampliamento euristico è reso possibile da una nuova ricostruzione testuale, che a propria volta è l'esito di un'operazione storiografica tecnicamente complessa, in cui il dato papirologico, paleografico e linguistico si intersecano in maniera inestricabile con gli elementi forniti dalla storia e dal diritto romano, senza che si possa stabilire né una gerarchia né un *prius* logico o cronologico tra un elemento e l'altro. Ciò si può apprezzare pienamente nel P.Mich. VII 463, ove l'impiego della fonte giuridica (il passo di Teofilo) non si pone a valle del processo di contestualizzazione e interpretazione del documento, bensì – al contrario – ne costituisce il punto di partenza, consentendo di formulare un'ipotesi sulla sua possibile datazione e origine. Allo stesso modo, l'ipotesi di Collinet sul P.Berol. inv. 2745 cade definitivamente non solo e non tanto per via delle critiche mosse dalla dottrina più recente con riguardo alla procedura cd. *per rescriptum*, bensì perché l'analisi diretta del reperto porta a scartare l'ipotesi che la l. 1 potesse contenere l'ultima linea di un rescritto e che la l. 11 potesse riguardare un *ex pragmaticarius* o un *ex praeses*¹⁵.

Queste considerazioni, a modesto avviso di chi scrive, corroborano l'idea che il ruolo dei romanisti all'interno della ricerca storiografica non debba arrestarsi alla rielaborazione di prodotti 'semilavorati', forniti da specialisti di quelle che ancora spesso ci si ostina a definire 'discipline ausiliarie' (paleografia, papirologia, epigrafia), ma si inserisce con profitto in tutte le fasi della ricostruzione del passato, apportando quelle conoscenze specifiche di fonti e concetti che costituiscono un patrimonio irrinunciabile, sia per la storia, sia per il diritto. In questa prospettiva, i risultati parziali di questo primo approccio ai verbali processuali su papiro incoraggiano a portare avanti uno studio complessivo su questa tipologia di fonti.

¹⁵ *Supra*, Cap. IV, § 8.

BIBLIOGRAFIA

- ADAMS J.N., *Bilingualism and the Latin Language*, Cambridge, 2003.
- ALBANA M., *Osservazioni sui tabularia militari*, in *Annali della Facoltà di Scienze della formazione dell'Università degli studi di Catania*, 10 (2011), pp. 59-76.
- AMELOTTI M., *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Roma, 1958.
- AMELOTTI M., COSTAMAGNA G., *Alle origini del notariato italiano*, Milano, 1995.
- ANDT É., *La procédure par rescrit*, Paris, 1920.
- ARCE J., *Sub eculeo incurvus: tortura e pena di morte nella società tardo romana*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 11, Napoli, 1997, pp. 355-368.
- ARICÒ ANSELMO G., 'Ius publicum' - 'Ius privatum' in Ulpiano, Gaio e Cicerone, in *AUPA*, 37 (1983), pp. 445-787.
- BAGNALL R.S., WORP K.A., *Chronological Systems of Byzantine Egypt*², Leiden-Boston, 2004.
- BENAISSA A., *The Size of the Numerus Transstigitanorum in the Fifth Century*, in *ZPE*, 175 (2010), pp. 224-226.
- BERNINI A., *Fasce di lana in un papiro latino (P.Masada 723 riedito)*, in *APF*, XLIV.2 (2018), pp. 312-323.
- BETHMANN-HOLLWEG VON A., *Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, 3.3, Bonn, 1866.
- BETTI E., *Struttura e funzione processuale dei libelli conventionis e contradictionis*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano (Bologna e Roma 17-18 aprile 1933)*, 2, Pavia, 1935, pp. 143-157.
- BIANCHINI M., *L'imperatore Costantino e una certa Agrippina. Riflessioni su CTh. 8.15.1*, in V. GIUFFRÈ (cur.), *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli, 1984, pp. 1191-1206 [*Tem e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, pp. 3-18].
- BIAVASCHI P., *Lingua, diritto e cultura nel Codice Teodosiano. Alcune note sul defensor civitatis al tempo di Teodosio I*, in P. BIAVASCHI, G.M. FACCHETTI, G. ROCCA (curr.), *Miscellanea Italica*, Milano, 2005, pp. 7-23.
- BIONDI B., *Il processo civile giustiniano (metodo e spunti di ricostruzione)*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano (Bologna e Roma 17-18 aprile 1933)*, 2, Pavia, 1935, pp. 159-193.

- BISCARDI A., *Aspetti del fenomeno processuale nell'esperienza giuridica romana*², Milano, 1978.
- BLUMENTHAL U.-R., *A New Manuscript of the Exceptiones legum Romanorum Petri*, in *ZRG, KA*, 96 (2010), pp. 111-126.
- BLUMENTHAL U.-R., *Dating the Exceptiones Petri*, in *ZRG, KA*, 101 (2015), pp. 54-85.
- BOAK A.E., *The Building of the University of Michigan Papyrus Collection*, in *The Michigan Alumnus (Quarterly Review)*, 66/10 (1959), pp. 35-41.
- BRAMANTE M.V., *Sul formulario giuridico della violenza dai papiri: la petizione al praepositus pagi in P. Amh. II 141*, in *Koinonia*, 39 (2015), pp. 333-343.
- CAMERON A., *Polyonymy in the Late Roman Aristocracy: the Case of Petronius Probus*, in *JRS*, 75 (1985), pp. 171-177.
- CAPART J., *Maurice Nahman*, in *CE*, 22/44 (1947), pp. 300-301.
- CARRIE J.-M., *Séparation ou cumul? Pouvoir civil et autorité militaire dans les provinces d'Égypte de Gallien à la conquête Arabe*, in *AnTard*, 6 (1998), pp. 105-121.
- CASTAGNINO F., *Le tabulae di Brigetio e di Durostorum. Una constitutio sui privilegii di milites e veterani: lo status quaestionis*, in *Cultura Giuridica e Diritto Vivente*, 7 (2020), pp. 1-16.
- CAVALLO G., *Una mano e due pratiche. Scrittura del testo e scrittura del commento nel libro greco*, in M.-O. GOULET-CAZÉ, *Le commentaire entre tradition et innovation. Actes du colloque international de l'Institut des traditions textuelles*, Paris, 2000, pp. 55-64.
- CAVALLO G., *Il calamo e il papiro. La scrittura greca dall'età ellenistica ai primi secoli di Bisanzio*, Firenze, 2005.
- CAVALLO G., *La κοινή scrittoria greco-romana nella prassi documentaria di età bizantina*, in *JÖByz*, 19 (1970), pp. 1-31 [*Il calamo e il papiro. La scrittura greca dall'età ellenistica ai primi secoli di Bisanzio*, Firenze, 2005, pp. 43-71].
- CAVALLO G., *Il contributo delle ChLA agli studi paleografici. Tre schizzi*, in P. ERHART, K. HEIDECHE, B. ZELLER (curr.), *Die Privaturkunden der Karolingerzeit*, Dietikon-Zürich, 2009, pp. 237-242.
- CENCETTI G., *Tabularium principis*, in *Studi di paleografia, diplomatica, storia e araldica in onore di Cesare Manaresi*, Milano, 1953, pp. 133-166 [= *Scritti archivistici*, Roma, 1970, pp. 221-259].
- CLARYSSE W., *Tomoi synkollēsimoι*, in M. BROSIUS, *Ancient Archives and Archival Traditions*, Oxford, 2003, pp. 344-359.
- COLES R.A., *Reports of Proceedings in Papyri*, Bruxelles, 1966.
- COLLINET P., *Le P. Berol. Gr. Inv. N° 2745 et la procédure par rescrit au V^e siècle*, in *REg.* (n.s.), 2/1-2 (1921), pp. 70-81.
- COLLINET P., *La procédure par libelle*, Paris, 1932.
- CONNOLLY S., *Constantine Answers the Veterans*, in S. MCGILL, C. SOGNO, E.

- WATTS (curr.), *From the Tetrarchs to the Theodosians: Later Roman History and Culture 284-450 CE*, Cambridge, 2010, pp. 93-114.
- CORIAT J.-P., *La technique du rescrit à la fin du Principat*, in *SDHI*, 51 (1985), pp. 319-348.
- DAIN A., *La transcription des mots latins en grec dans les gloses nomiques*, in *REL*, 8 (1930), pp. 92-113.
- DAVOLI P., *Papiri, archeologia e storia moderna*, in *A&R*, 1-2 (2008), pp. 100-124.
- DE FRANCESCO A., *Note sull'«anzianità di servizio» nel lessico della legislazione imperiale romana*, in *Diritto @ Storia*, 11 (2013), pp. 5-29.
- DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Rome, 1989.
- DE MARINI AVONZO F., *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 11, Napoli, 1996, pp. 29-39.
- DEMICHELI A.M., *L'Amministrazione dell'Egitto Bizantino secondo l'Editto XIII*, in S. PULIATTI, A. SANGUINETTI, *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'Impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro*, 2000, pp. 417-437.
- DI SEGNI L., PATRICH J., HOLUM K.G., *A Schedule of Fees (sportulae) for Official Services from Caesarea Maritima, Israel*, in *ZPE*, 145 (2003), pp. 273-300.
- D'ORS A., *P. Ryl. 654 y el «anabolicum»*, in *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli*, 1, Firenze, 1956, pp. 269-267.
- DOSPĚL WILLIAMS E., *“Into the hands of a well-known antiquary of Cairo”: The Assiut Treasure and the Making of an Archaeological Hoard*, in *West 86th*, 21/2 (2014), pp. 251-272.
- DRECOLL C., *Die Liturgien im römischen Kaiserreich des 3. und 4. Jh. n.Chr.*, Stuttgart, 1997.
- DRUFFEL VON E., *Papyrologische Studien zum byzantinischen Urkundenwesen im Anschluß an P.Heidelberg 311*, München, 1915.
- FEISSEL D., *BE*, 2004, 394, in *REG*, 117 (2004), pp. 683-684.
- FEISSEL D., *Un rescrit de Justinien découvert à Didymes (1^{er} avril 533)*, *Chiron*, 34 (2004), pp. 285-365 [*Documents, droit, diplomatique*, Paris, 2010, pp. 251-324].
- FEISSEL D., *Deux modèles de cursive latine dans l'ordre alphabétique grecque*, in *P.Worp*, pp. 53-64 [*Documents, droit, diplomatique*, Paris, 2010, pp. 541-551].
- FEISSEL D., *Trois fonctions municipales dans l'épigraphie protobyzantine (curator, defensor, pater civitatis)*, in K. BOLLE, C. MACHADO, C. WITSCHERL, *The Epigraphic Cultures of Late Antiquity*, Stuttgart, 2017, pp. 473-500.
- FERCIA R., *Intentiones exercere: problemi e prospettive in Nov. 112*, in *SDHI*, 74 (2008), pp. 159-207.

- FLINIAUX A., *Contributions à l'histoire des modes de citation au Bas-Empire. La postulatio simplex*, in *RD (4^e série)*, 9 (1930), pp. 193-233.
- FONTANELLA V., *Si forte Alexandrina frumenta cessassent. Osservazioni su P.Genova 1156 recto*, in *ZPE*, 210 (2019), pp. 212-221.
- FOTI TALAMANCA G., *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano*, 1, Milano, 1974.
- FOTI TALAMANCA G., *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano*, 2.1, Milano, 1979.
- FOTI TALAMANCA G., *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano*, 2.2, Napoli, 1984.
- FOURNET J.-L., *La pratique du latin dans l'Égypte de l'Antiquité tardive*, in A. GARCEA, M. ROSELLINI, L. SILVANO (curr.), *Latin in Byzantium*, 1, Turnhout, 2019, pp. 73-91.
- FRAKES R.M., *Contra Potentium Iniurias: The Defensor Civitatis and Late Roman Justice*, München, 2001.
- FRAKES R.M., *The defensor civitatis and the late Roman City*, in *AnTard*, 26 (2018), pp. 127-147.
- GAGOS T., *The University of Michigan Papyrus Collection: Current Trends and Future Perspectives*, in *Atti del XXII Congresso Internazionale di Papirologia (Firenze 1998)*, Firenze, 2001, pp. 512-537.
- GALLAZZI C., *Dove è stato ritrovato l'archivio di Abinneo?*, in *APF*, 61.1 (2015), pp. 171-175.
- GASCOU J., *La détention collégiale de l'autorité pagarchique dans l'Égypte byzantine*, in *Byzantion*, 42/1 (1972), pp. 60-72.
- GASCOU J., *Un cautionnement adressé au gouverneur militaire et préfet Augustal d'Égypte (réédition de P. Bour. 19)*, in *CE*, 80 (2005), pp. 251-269.
- GASCOU J., *Procès-verbal d'audience du juge Ammonius*, in *ZPE*, 170 (2009), pp. 149-155.
- GIARDINA A., GRELLE F., *La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, in *MEFRA*, 95/1 (1983), pp. 249-303 [= F. GRELLE, *Canosa Romana*, Roma, 1993, pp. 193-254].
- GONIS N., *Ship-Owners and Skippers in Fourth-Century Oxyrhynchus*, in *ZPE*, 143 (2003), pp. 163-165.
- GONIS N., *Bemerkungen zu Papyri XXIII (Korr. Tyche), 660*, in *Tyche*, 25 (2010), p. 213.
- GORIA F., *Ricusazione del giudice e iudices electi da Costantino a Giustiniano*, in S. PULIATTI, A. SANGUINETTI (curr.), *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro*, Milano, 2000, pp. 153-209.
- GRELLE F., «*Iudices*» e «*tribunalia*» nella documentazione epigrafica della «Re-

- gio *Secunda*», in C. CASTILLO (cur.), *Epigrafia Jurídica Romana*, Pamplona, 1989, pp. 115-123.
- HAENSCH R., *Das Statthalterarchiv*, in *ZRG*, 109 (1992), pp. 209-317.
- HAENSCH R., *Typisch römisch? Die Gerichtsprotokolle der in Aegyptus und den übrigen östlichen Reichsprovinzen tätigen Vertreter Roms*, in H. BÖRN, N. EHRHARDT, J. WIESEHÖFER (curr.), *Monumentum est instrumentum inscriptum*, Stuttgart, 2008, pp. 117-126.
- HAENSCH R., *Die Statthalterarchive der Spätantike*, in M. FARAGUNA (cur.), *Archives and Archival Documents in Ancient Societies*, Trieste, 2013, pp. 333-349.
- HAENSCH R., *Im Schatten Alexandrias: Der iuridicus Aegypti et Alexandriae*, in ID. (cur.), *Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum*, Warsaw, 2016, pp. 165-182.
- IANNACCI L., MODESTI M., ZUFFRANO A., *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria pubblica e legislazione*, in *LR*, I (2012), pp. 89-119.
- JAKAB É., *Chirographum in Theorie und Praxis*, in *Römische Jurisprudenz – Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift für Detlef Liebs zum 75. Geburtstag*, cur. K. MUSCHELER, Berlin, 2011, pp. 275-292.
- JONG DE H., *Using the Basilica*, in *ZRG*, 133 (2016), pp. 286-321.
- KARAYANNOPOULOS J., *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München, 1958.
- KASER M., HACKL K., *Das römische Zivilprozessrecht²*, München, 1996.
- KEENAN J.G., *The Names Flavius and Aurelius as Status Designations in Later Roman Egypt*, in *ZPE*, 11 (1973), pp. 33-63.
- KEENAN J.G., *The provincial administration of Egyptian Arcadia*, in *Museum Philologicum Londinense*, 2 (1977), pp. 193-201.
- KELLY B., *Petitions, Litigation, and Social Control in Roman Egypt*, Oxford, 2011.
- KRUIT N., WORP K.A., *P.Vindob. G 31701 verso: A Prefectural (?) Hypographe*, in *Tyche*, 16 (2001), pp. 91-102.
- KUPISZEWSKI H., *The iuridicus Alexandriae*, in *JJP*, 7-8 (1953-1954), pp. 187-204.
- LALLEMAND J., *L'administration civile de l'Égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284-382)*, Bruxelles, 1964.
- LANIADO A., *L'onomastique romaine dans le monde proto-byzantin: quelques témoignages négligés*, in *AnTard*, 12 (2004), pp. 325-345.
- LEIPOLDT J., *Schenute von Atripe und die Entstehung des nationalen ägyptischen Christentums (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, n.F., 10)*, Leipzig, 1903.

- LIEBESCHUETZ W., *The Origin of the Office of the Pagarch*, in *ByZ*, 66/1 (1973), pp. 38-46.
- LIEBESCHUETZ W., *The Pagarch: City and Imperial Administration in Byzantine Egypt*, in *JJP*, 18 (1974), pp. 163-168.
- LIEBS D., *Ulpiani Opiniorum libri VI*, in *TR*, 61/2 (1973), pp. 279-310.
- MAC MULLEN R., *The anabolicae species*, in *Aegyptus*, 38/3-4 (1958), pp. 184-198.
- MAGGIO L., *Note critiche sui rescritti postclassici*, 1, *Il c.d. processo per rescriptum*, in *SDHI*, LXI (1995), pp. 285-312.
- MALZ G., *The Date of Justinian's Edict*, in *Byzantion*, 1 (1943-1943), pp. 135-141.
- MANNINO V., *Ricerche sul defensor civitatis*, Milano, 1984.
- MANSERVIGI F., MEZZETTI M., *The Didyma Inscription: Between Legislation and Palaeography*, in M. HILGERT, *Understanding Material Text Cultures*, Berlin-Boston, 2016, pp. 203-242.
- MARAGNO G., *Sui rescritti "insinuabili" in età postclassica e giustiniana tra sottoscrizioni, lettere celesti, scrittura purpurea e altre formalità*, in *Jus*, 56/3 (2020), pp. 413-447.
- MARCONE A., *A proposito di Codex Theodosianus 7.20.2*, in *ZPE*, 70 (1987), pp. 225-228.
- MARRONE M., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, 1989.
- MAZZA R., *Ricerche sul pagarca nell'Egitto tardoantico e bizantino*, in *Aegyptus*, 75/1-2 (1995), pp. 169-242.
- MEROLA G., *Per la storia del processo provinciale. I papiri del Medio Eufrate*, Napoli, 2012.
- MEYER P.M., *Juristischer Papyrusbericht II*, in *ZVRW*, 40 (1923), pp. 174-219.
- MIGLIARDI ZINGALE L., *L'ekbibastes in età giustiniana tra normazione e prassi: riflessioni in margine ad un papiro ossirinchita di recente pubblicazione*, in S. PULIATTI, A. SANGUINETTI (curr.), *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro*, Milano, 2000, pp. 229-252.
- MITTEIS L., *Zur Lehre von den Libellen und der Prozeßeinleitung nach den Papyri der früheren Kaiserzeit*, in *Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig (Phil.-Hist. Klasse)*, 62, Leipzig, 1910, pp. 61-126.
- MITTEIS L., *P.Berl. Gr. Inv. No. 2745. Griechisches Prozeßprotokoll etwa a. d. 5^{ten} Jhd. p.C.*, in *Die juristische Fakultät der Universität Leipzig verkündigt die Feier des Andenkens an Dr. Bernh. Fried. Rud. Lauhn*, Leipzig, 1912, pp. 3-11.
- MITTEIS L., WILCKEN U., *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, 2.1, Leipzig, 1912.
- OPPEDISANO F., *Maiorano, la plebe e il defensor civitatis*, in *RF*, 139/2 (2011), pp. 422-448.

- PALAZZOLO N., *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II sec. d.C.*, Milano, 1974.
- PALAZZOLO N., *Crisi istituzionale e sistema delle fonti dai Severi a Costantino*, in A. GIARDINA, *Società romana e impero tardoantico*, 1, Roma-Bari, 1986, pp. 57-70.
- PALME B., *Praesides und correctores der Augustamnica*, in *AnTard*, 6 (1998), pp. 123-135.
- PALME B., *Die officia der Statthalter in der Spätantike*, in *AnTard*, 7 (1999), pp. 85-133.
- PALME B., *Spätromische Gerichtbarkeit in den Papyri*, in H.-A. RUPPRECHT (cur.), *Symposion 2003*, Wien, 2006, pp. 375-408.
- PALME B., *Die bilinguen Prozessprotokolle und die Reform der Amtsjournale im spätantiken Ägypten*, in M. GAGARIN, A. LANNI (curr.), *Symposion 2013*, Wien, 2014, pp. 401-427.
- PALME B., *Libellprozess und Subskriptionsverfahren*, in G. THÜR, U. YFTACH, R. ZELNICK-ABRAMOVITZ (curr.), *Symposion 2017*, Vienna, 2018, pp. 257-275.
- PEDONE M., *Note minime sul plurilinguismo latino-greco-egiziano in un tardo dibattito processuale da Afrodito*, in M.C. SCAPPATICCIO (cur.), *Latino e Copto: lingue, letterature e culture a confronto* (in pubblicazione).
- PERGAMI F., *Sulla istituzione del defensor civitatis*, in *SDHI*, 61 (1995), pp. 413-431.
- PERGAMI F., *Studi sulla consultatio ante sententiam*, Bergamo, 2005.
- PERGAMI F., *Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità*, Milano, 2007.
- PHARR C., *The text and interpretation of the Theodosian Code 7.20.2*, in *AJPh*, 67/1 (1946), pp. 16-28.
- PROVERA G., *La pluris petitio nel processo romano*, 2, Torino, 1960.
- PROVERA G., *Lezioni sul processo civile giustiniano*, 1-2, Torino, 1989.
- PUGLIESE G., SITZIA F., VACCA L., *Istituzioni di diritto romano*², Torino, 1990.
- REMONDON R., *L'Édit XIII de Justinien a-t'il été promulgué en 539?*, in *CE*, 30/59 (1955), pp. 112-121.
- RESEL M., *Syndikoi, Ekdikoi und Defensores Civitatis in Prozessprotokollen aus der Provinz/Diözese Ägypten (Imperium and officium Working Papers)*, online (https://www.academia.edu/2613917/Syndikoi_Ekdikoi_und_Defensores_Civitatis_in_Prozessprotokollen_aus_der_Provinz_Diözese_Ägypten – consultato il 10.8.2020)
- RODRÍGUEZ-MARTÍN J.-D., *Protocolos procesales en dos lenguas: un ejemplo en un papiro de Montserrat*, in *Index*, 44 (2016), pp. 123-140.
- SALWAY B., *What's in a Name? A Survey of Roman Onomastic Practice from c. 700 B.C. to A.D. 700*, in *JRS*, 84 (1994), pp. 124-145.

- SANTINI G., *Ricerche sulle «Exceptiones Legum Romanarum»*, Milano, 1969.
- SCIORTINO S., *Il nome dell'azione nel libellus conventionis giustiniano*, Torino, 2018.
- SHERIDAN J.A., *The Anabolikon*, in *ZPE*, 124 (1999), pp. 211-217.
- SIMON D., *Untersuchungen zum Justinianischen Zivilprozess*, München, 1969.
- SIMON D., *Zur Zivilgerichtsbarkeit im spätbyzantinischen Ägypten*, in *RIDA*, 18 (1971), pp. 623-657.
- SIRKS B., *Chirographs: negotiable instruments?*, in *ZRG*, 133 (2016), pp. 265-285.
- SITZIA F., *Su una costituzione di Giustiniano in tema di Sportulae*, in *BIDR*, 75 (1972), pp. 221-233.
- SOLIDORO L., *La perdita dell'azione civile per decorso del tempo. Profili generali*, in *TSDP*, 3 (2010), pp. 1-208 [I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico, 1, Torino, 2011, pp. 75-176].
- STEINWENTER A., *Studien zum römischen Versäumnisverfahren*, München, 1914.
- STEINWENTER A., *Libelli contradictorii*, in *APF*, 7 (1924), pp. 52-59.
- STEINWENTER A., *Neue Urkunden zum byzantinischen Libellprozeß*, in *Abhandlung zur Antiken Rechtsgeschichte. Festschrift für Gustav Hanausek*, Graz, 1925 (?), pp. 36-51.
- STEINWENTER A., *Die Litiskontestation im Libellprozeß*, in *ZRG*, 50 (1930), pp. 184-211.
- STEINWENTER A., *rec. a P. Collinet, La procédure par libelle*, in *ZRG*, 54 (1934), pp. 373-382.
- STEINWENTER A., *Zur Gliederung des Verfahrens im Libellprozeß*, in *Festschrift für Leopold Wenger*, 1, München, 1944, pp. 180-203.
- STINTZING R., *Formeln des Justinianischen Prozesses*, in *Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, 5 (1886), pp. 321-340.
- STROPPA M., *I bandi liturgici*, Firenze, 2017.
- TALAMANCA M., s.v. *Documento e documentazione (Diritto romano)*, in *ED*, 13, Milano, 1964, pp. 548-561.
- TJÄDER J.-O., *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati e il suo posto nella storia della corsiva antica latina e nella diplomatica romana e bizantina dall'Egitto a Ravenna*, in *StudRomagn*, 3 (1952), pp. 173-221.
- TRISCIUOGGIO A., «... perché gli attori imparino a non giocare con la vita altrui ...». *A proposito di Nov. Iust. 53.1-4*, in S. PULIATTI, U. AGNATI (curr.), *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C.*, Parma, 2010, pp. 163-190.
- VARVARO M., *Contributo allo studio delle quinquaginta decisiones*, in *AUPA*, 46 (2000), pp. 359-519.
- VARVARO M., *Note sugli archivi imperiali nell'età del principato*, in *AUPA*, 51 (2006), pp. 381-431.

- VARVARO M., *La compravendita di animali appartenenti alle res Mancipi in Varone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommsen*, in *AUPA*, 56 (2013), pp. 292-323.
- VOLTERRA E., *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, 1961.
- VOLTERRA E., *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Atti del II congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, 2, Firenze, 1971, pp. 821-1097 [*Scritti giuridici* 6, Napoli 1996, pp. 3-279].
- WALLACE S.L., *Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian*, Oxford, 1938.
- WENGER L., *Institutionen des römischen Zivilprozessrechts*, München, 1925 [= *Istituzioni di procedura civile romana*, trad. R. ORESTANO, Milano, 1938].
- WENGER L., *Neue Libellpapyri*, in *Raccolta di scritti in onore di Giacomo Lumbroso*, Milano, 1925, pp. 325-334.
- WESENER G., s.v. *Reskriptprozess*, in *RE*, Suppl. 10 (1965), coll. 865-871.
- WIEDING K., *Der justinianeische Libellprozess. Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik des ordentlichen Civilprozess wie zur Beurtheilung der gegenwärtigen Reformbestrebungen*, Wien, 1865.
- ZILLETTI U., *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano, 1965.
- ZOEGA G., *Catalogus codicum Copticorum manuscriptorum qui in museo Borgiano Velitrii adservantur*, Romae, 1810.

INDICE DELLE FONTI

FONTI DI TRADIZIONE MANOSCRITTA		CONSULTATIO VETERIS CUIUSDAM IURISCONSULTI	
		5.7	57 s.; 60
		6.2	38; 58; 63
ATHANASIVS SCHOLASTICVS			
4.13.2	54		
4.22.12	54		
4.22.13	54		
15.2	54		
		CORPVS IVRIS CIVILIS	
		<i>Codex</i>	
		1.23.7.1	39
		3.2.5	59
		3.10.1.2	37; 58
		3.33.11	55
		7.39.3.1	42
		7.40.3 pr.	50; 52; 57
		7.40.3.2-3	57
		7.45.12	2
		10.72.2	16
		12.33.5.4	39
		12.46.1	3
		<i>Digesta</i>	
		2.13.1 pr.	41 s.
		3.33.13	55
		7.8 rubr.	55
		7.8.8	55
		7.8.10	55
		<i>Institutiones</i>	
		4.6.24	50; 58 s.; 61
		<i>Novellae</i>	
		14.1	55
		15.6.1	55
		47	47 s.; 68
		53.3 pr.	38; 50 s.; 55
		53.3.1	50 s.; 55
		53.3.2	44
BASILICA			
<i>Textus</i>			
16.8 rubr.	55		
16.8.8	55		
16.8.10	55		
16.8.34	55		
16.8.36	55		
<i>Scholia</i>			
B. 60.19.1	57		
CODEX THEODOSIANVS			
2.4.2	54		
2.4.3	44 s.		
2.4.6	44 s.		
4.14.1.1	27; 40		
4.22.2	27; 40		
6.12.1	49		
6.35.6	71		
8.3.1	71		
8.15.1	3; 16		
12.1.97	71		
12.6.5-7	71		
12.6.8	16 s.		
12.6.9	71		

62.2.1	54	<i>IKSide</i> 64 = <i>AE</i> 1958 201	13
112	64	<i>SEG</i> XIII 625	2
112.2 pr.	38; 63 ss.	<i>SEG</i> XVII 759	2
123.25	54	<i>SEG</i> XXXV 1091 = <i>CIG</i> XXVII 12	24
Ed. XIII	46	<i>SEG</i> LIII 1841 = <i>AE</i> 2003 (2006) 1808	60 s.
		<i>SEG</i> LIV 1178 = <i>AE</i> 2004 1410	2
		<i>SEG</i> LVIII 1536	2
EXCEPTIONES PETRI			
<i>Appendix De actionum varietate II</i>	38		
		PAPIRI	
ISIDORUS PELUSIOTA			
<i>Epistulae</i>		<i>BGU</i> II 648	43
II 136	26	<i>BGU</i> III 836	46
III 194	25	<i>BGU</i> XII 2173	56
III 353	26	<i>ChLA</i> XLIII 1243	61
III 365	25	<i>ChLA</i> XLIV 1301 (<i>descr.</i>)	23
III 384	26		
V 40	25	<i>CPR</i> V 12	13
V 168	26	<i>CPR</i> VII 21	49
V 170	26	<i>CPR</i> XIX 4	23
		<i>CPR</i> XXIV 8	49
IOHANNES MALALAS		<i>P.Abinn.</i> 63	2; 8; 13; 31; 69
<i>Chronographia</i>		<i>P.Amh.</i> II 142	36 s.
18.67	59	<i>P.Berl.Zill.</i> 4	48
NOTITIA DIGNITATUM		<i>P.Berol. inv.</i> 2745	27 ss.
<i>Notitia Dignitatum per Orientem</i>		<i>P.Cair. Cat.</i> 10268	13
7.58	46	<i>P.Cair. Masp.</i> I 67032	49
		<i>P.Cair. Masp.</i> III 67329	1; 69
THEOPHILUS ANTECESSOR		<i>P.CtYBR inv.</i> 2043	2
<i>Paraphrasis Institutionum</i>		<i>P.Erl.</i> 53	12
2.20.29	24		
2.23.2	14	<i>P.Giss.Univ.</i> III 33	60
2.23.9-10	14	<i>P.Grenf.</i> II 78	36
2.24.2	14		
4.6.24	59	<i>P.Harr.</i> I 94	15
4.15.5	55		
FONTI DI TRADIZIONE		<i>P.Kell.</i> I 26	9; 69
ARCHEOLOGICA		<i>P.Kramer</i> 13	46
EPIGRAFI		<i>P.Lips.</i> I 33	48
		<i>P.Lips.</i> I 40	2; 49
<i>AE</i> 1984 250 = <i>AE</i> 2003 359 = <i>AE</i> 2008		<i>P.Lips.</i> I 48	49
417	16	<i>P.Lips.</i> I 59	71

P.Lips. inv. 218	2	<i>P.Oxy.</i> LVI 3858	12
<i>P.Mich.</i> VII 463	21 ss.	<i>P.Oxy.</i> LIX 4000	61
<i>P.Mich.</i> XX 806	19	<i>P.Oxy.</i> LX 4091	13
<i>P.Mich.</i> XX 812	15; 18 ss.	<i>P.Oxy.</i> LXIII 4381	2; 15; 48; 53; 70
<i>P.Mich.</i> XX 816	14; 19	<i>P.Oxy.</i> LXIII 4396	46
<i>P.Mich.</i> XX 818	19	<i>P.Oxy.</i> LXIII 4399	54; 61 s.
<i>P.Mich.</i> XX 820	15; 20	<i>P.Paramone</i> 13	47
<i>P.Mich.</i> XX 821	19	<i>P.Prag.</i> I 15	11
P.Mich. inv. 3328	2	<i>P.Ross.Georg.</i> V 18	2
P.Mich. inv. 4014	7 ss.	<i>P.Ryl.</i> IV 609	61
P.Mich. inv. 4014 A	9 s.	<i>P.Ryl.</i> IV 654	13; 15
<i>PMonts.Roca</i> IV 70 B	18 s.; 69	<i>P.Sorb. inv.</i> 2679	23 s.; 48
<i>P.Ness.</i> III 15	61	<i>PSI</i> V 451	15
<i>P.Oxy.</i> I 67	36	<i>PSI</i> XIII 1309 <i>recto</i>	8; 31
<i>P.Oxy.</i> I 71	36 s.; 43	<i>P.Thomas</i> 24	9; 31
<i>P.Oxy.</i> IV 720	10 s.	<i>P.Thomas</i> 25	23
<i>P.Oxy.</i> XII 1428	13	<i>P.Worp</i> 27	9
<i>P.Oxy.</i> XVI 1876	2; 43; 59	<i>SB</i> XIV 11574	46
<i>P.Oxy.</i> XVI 1877	2; 41; 43; 48; 53 s.; 59	<i>SB</i> XVI 2488	46
<i>P.Oxy.</i> XVI 1878	2; 43; 59	<i>SB</i> XVI 12504	17
<i>P.Oxy.</i> XVI 1879	2; 24; 59	<i>SB</i> XVI 12692	70
<i>P.Oxy.</i> XVI 1881	42	<i>SB</i> XVIII 13295	49
<i>P.Oxy.</i> XVII 2110	16 s.; 71	<i>SB</i> XVIII 13296	49
<i>P.Oxy.</i> XLI 2952	49	<i>SB</i> XXVIII 17147	24; 31
<i>P.Oxy.</i> XLIII 3111	12	<i>SPP</i> XII 14 A	2
<i>P.Oxy.</i> XLVI 3307	16		
<i>P.Oxy.</i> XLVIII 3394	15		
<i>P.Oxy.</i> LI 3619	2		

